

COMUNE DI BRESSANVIDO
COMUNE DI POZZOLEONE
Provincia di Vicenza

P.A.T.I.

Elaborato

v3

4

Norme Tecniche

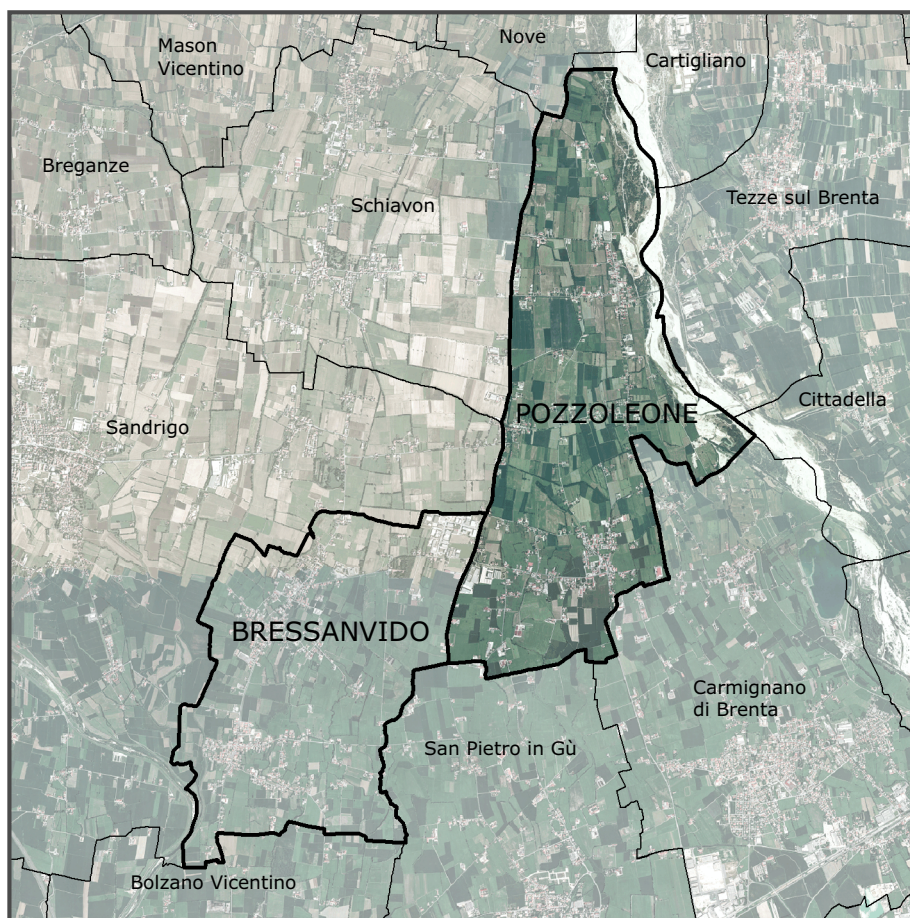
**Variente di adeguamento alla normativa regionale
sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017
e DGR 668/2018) del COMUNE DI POZZOLEONE**

COMUNE DI POZZOLEONE

SINDACO
DOTT. EDOARDO TOMASETTO

RESPONSABILE AREA TECNICA
ARCH. GIORGIO DE ANTONI

PROGETTISTA DELLA VARIANTE
ING. LUCA ZANELLA



INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Art. 1 - <i>Contenuti del PATI</i>	9
Art. 2 - Elaborati del PATI	10
Art. 3 - <i>Efficacia ed attuazione del PATI</i>	11
Art. 4 - <i>Disposizioni transitorie</i>	12
TITOLO II° - ASSETTO DEL TERRITORIO.....	13
Art. 5 - <i>Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali</i>	13
Art. 5.1 - <i>Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore</i>	13
Art. 5.2 - <i>Invarianti</i>	13
Art. 5.3 - <i>Fragilità</i>	13
Art. 5.4 - <i>Azioni strategiche e azioni di tutela</i>	14
Art. 5.5 - <i>Azioni strategiche del Sistema relazionale</i>	14
Art. 6 - <i>Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali</i>	16
TITOLO III° - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO.....	17
CAPO I - Sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale.....	17
Art. 7 - <i>Vincoli</i>	17
Art. 7.1 - <i>Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 - corsi d'acqua</i>	17
Art. 7.2 - <i>Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 - territorio coperto da foreste e boschi</i>	17
Art. 7.3 - <i>Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 – Zone umide</i>	17
Art. 7.4 - <i>Vincolo monumentale D.Lgs. n. 42/2004 (art. 10, art. 136)</i>	18
Art. 7.5 - <i>Vincolo sismico – Zona 3 - O.P.C.M. n. 3274/2003</i>	19
Art. 8 - <i>Rete Natura 2000</i>	21
Art. 8.1 - <i>Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale</i>	21
Art. 9 - <i>Pianificazione di livello superiore</i>	25
Art. 9.1 - <i>Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica</i>	25
Art. 9.2 - <i>Centri storici</i>	25
Art. 9.3 - <i>Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI - Progetto Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta – Bacchiglione – Pericolosità P4</i>	29
Art. 10 - <i>Altri elementi / Fasce di rispetto</i>	32
Art. 10.1 - <i>Idrografia / Fasce di rispetto</i>	32
Art. 10.2 - <i>Depuratori / Fasce di rispetto</i>	33
Art. 10.3 - <i>Zone militari / Servitù o fasce di rispetto</i>	34
Art. 10.4 - <i>Cimiteri / Fasce di rispetto</i>	34
Art. 10.5 - <i>Allevamenti zootecnici intensivi</i>	34
Art. 10.6 - <i>Pozzi di prelievo ad uso idropotabile / Fasce di rispetto</i>	35
Art. 10.7 - <i>Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico</i>	36
Art. 10.8 - <i>Gasdotti / Fasce di rispetto</i>	38
Art. 10.9 - <i>Elettrodotti / Fasce di rispetto</i>	38
Art. 10.10 - <i>Oleodotto / Fasce di servitù</i>	39
Art. 10.11 - <i>Viabilità / Fasce di rispetto</i>	39

Art. 10.12 - Vincolo Paesaggistico e di destinazione Agro-Silvo-Pastorale – Usi Civici.....	40
Art. 11 - <i>Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)</i>	41
CAPO II - Sistema ambientale e paesaggistico.....	42
Art. 12 - <i>Invarianti di natura geologica e idrogeologica</i>	42
Art. 12.1 - Traccia di corso fluviale estinto, a livello di pianura o leggermente incassato	42
Art. 12.2 - Traccia di corso fluviale estinto, a livello di pianura o leggermente incassato, incerto	43
Art. 12.3 - Argini principali	43
Art. 12.4 - Risorgive e sorgenti	43
Art. 13 - <i>Invarianti di natura paesaggistica</i>	45
Art. 13.1 - Paleoalvei	45
Art. 13.2 - Percorsi di interesse ambientale - paesaggistico	45
Art. 13.3 - Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare - Sistema delle aste fluviali, relativo al Bacchiglione (asse principale) e i suoi affluenti Retrone, Astichello, Tesina in Bressanvido ...	46
Art. 14 - <i>Invarianti di natura ambientale</i>	48
Art. 14.1 - Corsi d'acqua e Fiumi	48
Art. 14.2 - Roggia con fascia riparia.....	49
Art. 14.3 - Fasce di protezione primarie e secondarie di risorgive e sorgenti	49
Art. 14.4 - Boschetti e gruppi arborei di pregio, boschi ripariali, Boschetto e siepe...	50
CAPO III - Sistema insediativo e storico-testimoniale	52
Art. 15 - <i>Invarianti di natura storico – monumentale e Azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico</i>	52
Art. 15.1 - Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale – D. Lgs 42/2004	54
Art. 15.2 - Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete e Altri edifici o elementi con valore storico - ambientale	54
<i>Par.15.2.1 - Definizione delle categorie di valore</i>	55
<i>Par.15.2.2 - Disciplina delle categorie di valore</i>	55
<i>Par.15.2.3 - Analisi filologica preliminare agli interventi</i>	57
Art. 15.3 - Contesti figurativi	58
CAPO IV - Sistema delle fragilità	61
Art. 16 - <i>Compatibilità geologica</i>	61
Art. 16.1 - Aree idonee, idonee a condizione e non idonee.....	62
Art. 17 - <i>Aree soggette a dissesto idrogeologico</i>	68
Art. 17.1 - Area esondabile o a ristagno idrico.....	68
Art. 17.2 - Area di ricarica della falda.....	71
Art. 17.3 - Area di risorgiva	71
Art. 18 - <i>Altre componenti</i>	72
Art. 18.1 - Aree agricole strumentalmente deboli	72
Art. 18.2 - Aree agro – ambientalmente fragili	72
TITOLO IV° - AZIONI STRATEGICHE E AZIONI DI TUTELA PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI	73
Art. 19 - <i>Azioni strategiche del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico</i>	73

Art. 19.1 - Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive	73
Art. 19.2 - Edificazione diffusa	76
Art. 19.3 - Limiti fisici alla nuova edificazione	79
Art. 19.4 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale o produttivo, commerciale, direzionale	80
Art. 19.5 - Azioni di riqualificazione e/o riconversione	81
<i>Par.19.5.1 - Attività dismesse o non compatibili con il contesto</i>	82
<i>Par.19.5.2 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale</i>	83
<i>Par.19.5.3 - Riconversione area artigianale e industriale di Scaldasferro</i>	84
<i>Par.19.5.4 - Riqualificazione e riconversione a residenziali e compatibili in centro urbano di Bressanvido</i>	84
<i>Par.19.5.5 - Riqualificazione e riconversione dell'ex caseificio di Poianella</i>	84
<i>Par.19.5.6 - Riqualificazione area del Castello di Friola</i>	84
Art. 19.6 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevante	84
Art. 19.7 - Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza di progetto	85
<i>Par.19.7.1 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevante di progetto</i>	86
Art. 19.8 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	86
Art. 19.9 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del Credito edilizio	88
Art. 19.10 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della Compensazione urbanistica	89
Art. 19.11 - Criteri per gli interventi per le attività produttive in zona impropria	90
Art. 19.12 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160	91
Art. 19.13 - Compatibilità ambientale degli interventi	91
Art. 19.14 - Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	92
Art. 19.15 - Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica	92
Art. 19.16 - Misure di salvaguardia desunte dalla Valutazione di Compatibilità idraulica	95
Art. 20 - Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico	98
Art. 20.1 - Coni visuali	98
Art. 20.2 - Area nucleo (core area)	99
Art. 20.3 - Aree di connessione naturalistica - Buffer zone	100
Art. 20.4 - Corridoi ecologico secondario	101
Art. 20.5 - Barriere infrastrutturali	102
Art. 20.6 - Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato	103
Art. 20.7 - Indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile	104
Art. 20.8 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo e ambientale paesaggistico	107
Art. 20.9 - Azioni di mitigazione del sistema trasporti	109
Art. 20.10 - Azioni di mitigazione dell'illuminazione diffusa	109
Art. 20.11 - Azioni di mitigazione per le acque reflue di scarico	110
Art. 20.12 - Prevenzione inquinamento	110
TITOLO V° - AZIONI STRATEGICHE DEL SISTEMA RELAZIONALE	111

Art. 21 - <i>Sistema relazionale</i>	111
TITOLO VI° - TERRITORIO AGRICOLO	115
Art. 22 - <i>Il territorio agricolo</i>	115
Art. 22.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti	115
Art. 22.2 - Edificabilità	115
<i>Par.22.2.1 - Disposizioni generali</i>	115
<i>Par.22.2.2 - Caratteri tipologici degli edifici</i>	116
<i>Par.22.2.3 - Limiti di altezza e distanza degli edifici</i>	117
<i>Par.22.2.4 - Riqualificazione ambientale delle aree scoperte</i>	117
Art. 22.3 - Interventi di trasformazione del territorio agricolo	117
Art. 22.4 - Tutela ambientale	118
Art. 22.5 - Indirizzi e criteri per le opere di miglioramento fondiario e sistemazioni agrarie	119
Art. 22.6 - Prati stabili	120
TITOLO VII° - DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)	121
Art. 23 - <i>Generalità</i>	121
Art. 23.1 - Dimensionamento	121
Art. 23.2 - Utilizzo della zona agricola, limite quantitativo massimo di consumo di suolo ed adeguamento alla LR 14/2017	122
Art. 24 - <i>Sistema A – Ambientale paesaggistico - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico</i>	126
Art. 24.1 - ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Bressanvido ..	128
<i>Par.24.1.1 - Identificazione</i>	128
<i>Par.24.1.2 - Obiettivi locali</i>	128
<i>Par.24.1.3 - Funzioni attribuite</i>	130
<i>Par.24.1.4 - Dimensionamento ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Bressanvido</i>	131
Art. 24.2 - ATO A.2 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Pozzoleone ...	132
<i>Par.24.2.1 - Identificazione</i>	132
<i>Par.24.2.2 - Obiettivi locali</i>	132
<i>Par.24.2.3 - Funzioni attribuite</i>	134
<i>Par.24.2.4 - Dimensionamento ATO A.2 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Pozzoleone</i>	134
Art. 24.3 - ATO A.3 ambito ambientale – paesaggistico del Brenta.....	135
<i>Par.24.3.1 - Identificazione</i>	135
<i>Par.24.3.2 - Obiettivi locali</i>	135
<i>Par.24.3.3 - Funzioni attribuite</i>	136
<i>Par.24.3.4 - Dimensionamento ATO A.3 ambito ambientale – paesaggistico del Brenta</i>	137
Art. 25 - <i>Sistema R – Insediativo - Residenziale - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – residenziale</i>	138
Art. 25.1 - ATO R.1 Capoluogo di Bressanvido	140
<i>Par.25.1.1 - Identificazione</i>	140
<i>Par.25.1.2 - Obiettivi locali</i>	140
<i>Par.25.1.3 - Funzioni attribuite</i>	142
<i>Par.25.1.4 - Dimensionamento ATO R.1 Capoluogo di Bressanvido</i>	142

Art. 25.2 - ATO R.2 Poianella di Bressanvido.....	143
<i>Par.25.2.1 - Identificazione</i>	<i>143</i>
<i>Par.25.2.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>143</i>
<i>Par.25.2.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>144</i>
<i>Par.25.2.4 - Dimensionamento ATO R.2 Poianella di Bressanvido</i>	<i>145</i>
Art. 25.3 - ATO R.3 Capoluogo di Pozzoleone.....	146
<i>Par.25.3.1 - Identificazione</i>	<i>146</i>
<i>Par.25.3.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>146</i>
<i>Par.25.3.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>147</i>
<i>Par.25.3.4 - Dimensionamento ATO R.3 Capoluogo di Pozzoleone</i>	<i>148</i>
Art. 25.4 - ATO R.4 Friola di Pozzoleone.....	149
<i>Par.25.4.1 - Identificazione</i>	<i>149</i>
<i>Par.25.4.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>149</i>
<i>Par.25.4.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>150</i>
<i>Par.25.4.4 - Dimensionamento ATO R.4 Friola di Pozzoleone</i>	<i>151</i>
Art. 25.5 - ATO R.5 Scaldasferro di Pozzoleone.....	152
<i>Par.25.5.1 - Identificazione</i>	<i>152</i>
<i>Par.25.5.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>152</i>
<i>Par.25.5.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>153</i>
<i>Par.25.5.4 - Dimensionamento ATO R.5 Scaldasferro di Pozzoleone</i>	<i>153</i>
Art. 25.6 - ATO R.6 Belvedere di Pozzoleone.....	154
<i>Par.25.6.1 - Identificazione</i>	<i>154</i>
<i>Par.25.6.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>154</i>
<i>Par.25.6.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>155</i>
<i>Par.25.6.4 - Dimensionamento ATO R.6 Belvedere di Pozzoleone</i>	<i>155</i>
Art. 26 - Sistema P – Insediativo - Produttivo - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – produttivo.....	156
Art. 26.1 - A.T.O. P.1 – Area produttiva Bassanese di Bressanvido	158
<i>Par.26.1.1 - Identificazione</i>	<i>158</i>
<i>Par.26.1.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>158</i>
<i>Par.26.1.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>159</i>
<i>Par.26.1.4 - Dimensionamento ATO P.1 – Area produttiva Bassanese inferiore di Bressanvido</i>	<i>160</i>
Art. 26.2 - A.T.O. P.2 – Area produttiva Bassanese inferiore di Pozzoleone	161
<i>Par.26.2.1 - Identificazione</i>	<i>161</i>
<i>Par.26.2.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>161</i>
<i>Par.26.2.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>162</i>
<i>Par.26.2.4 - Dimensionamento ATO P.2 – Area produttiva Bassanese inferiore di Pozzoleone.....</i>	<i>162</i>
Art. 26.3 - A.T.O. P.3 – Area produttiva Bassanese superiore di Pozzoleone.....	163
<i>Par.26.3.1 - Identificazione</i>	<i>163</i>
<i>Par.26.3.2 - Obiettivi locali.....</i>	<i>163</i>
<i>Par.26.3.3 - Funzioni attribuite</i>	<i>164</i>
<i>Par.26.3.4 - Dimensionamento ATO P.3 – Area produttiva Bassanese superiore di Pozzoleone.....</i>	<i>165</i>
Art. 27 - Riepilogo dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004	166

TITOLO VIII° - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI 168

- Art. 28 - *Disposizioni transitorie e Criteri e limiti entro i quali il PI può modificare il PATI senza la necessità di procedere con Variante 168*
- Art. 29 - *Accordi di programma e accordi pubblico-privato di cui agli artt. 6 e 7 della LR 11/2004 da attuare in sede di PI e non valutati con il PATI 170*

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti del PATI

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone è redatto con i contenuti di cui all'art. 13 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

La disciplina del PATI:

- recepisce le disposizioni di leggi e regolamenti di livello superiore, nazionale e regionale;
- definisce le "regole" per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, per centrare:
 - **Obiettivi generali:** finalità generali condivise che ciascun Comune intende raggiungere attraverso il P.A.T.I. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
 - **Obiettivi locali:** obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

Rispetto a tali obiettivi il P.A.T.I. opera scelte progettuali:

- **Strutturali**, ovvero orientate a conformare una organizzazione e assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- **Strategiche**, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

La disciplina per l'assetto del territorio comunale si articola in:

- a) Disposizioni generali, riferite agli elementi che compongono il territorio, e articolate rispetto ai quattro sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti:
 - Sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale (Titolo III, Capo I)
 - Sistema ambientale e del paesaggio (Titolo III, Capo II)
 - Sistema insediativo e storico-testimoniale (Titolo III, Capo III)
 - Sistema delle fragilità (Titolo III, Capo IV)
- b) Disposizioni locali, riferite ai contesti territoriali, omogenei per le specifiche caratteristiche ambientali, insediative e funzionali (A.T.O.).

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)

Il P.I. *sviluppa e precisa le scelte* delineate dal P.A.T.I., indicando le *azioni* da svolgere per conseguire *gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare* e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Art. 2 - Elaborati del PATI

Il P.A.T.I. è formato dai seguenti elaborati:

1. **RELAZIONE TECNICA** contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
2. **RELAZIONE DI PROGETTO** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto la redazione del PATI

2bis. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018) del **COMUNE DI POZZOLEONE** ¹

3. **RELAZIONE SINTETICA** per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PATI
4. **NORME TECNICHE** che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con le indicazioni cartografiche
5. **ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:**
 - 5.1 Tav. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE scala 1:10.000
 - 5.2 Tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI scala 1:10.000
 - 5.3 Tav. 3 CARTA DELLE FRAGILITÀ scala 1:10.000
 - 5.4 Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ scala 1:10.000
 - 5.5 Tav. 5 Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 della LR 14/2017 e dell'allegato B alla DGRV 668/2018 del **COMUNE DI POZZOLEONE** ¹ scala 1:10.000
6. **BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE** contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi specialistici e le informazioni contenute negli elaborati di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del presente articolo.
7. **RAPPORTO AMBIENTALE – V.A.S.**
8. **SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE – V.A.S.**
9. **VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**
10. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**

¹ Elaborati introdotti con la "Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018) del COMUNE DI POZZOLEONE"

Art. 3 - Efficacia ed attuazione del PATI

Il PATI, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili a tempo indeterminato sui territori comunali di Bressanvido e Pozzoleone.

La disciplina del PATI è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PATI va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna.

Ad ogni indicazione riportata in legenda corrisponde un articolo delle presenti norme. Altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle indicazioni di progetto, sono fornite con ciascuna tavola.

Nell'eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.

Le presenti norme tecniche di attuazione, sotto il profilo dell'efficacia, prevedono prescrizioni, vincoli e direttive. Le prescrizioni, i vincoli e le direttive hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al PATI.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

L'adozione del PATI, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Art. 4 - Disposizioni transitorie

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in assenza del “Piano degli Interventi”, devono rispettare le previsioni dei P.R.G. vigenti per le parti compatibili con il PATI che, a seguito dell’approvazione, “acquista il valore e l’efficacia del PI”. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento, degli edifici esistenti, nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono necessari per:

- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc.);
- razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi esistenti;
- messa a norma delle preesistenze.

In assenza del Piano degli Interventi approvato vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LR n. 11/2004 e s.m.i.

TITOLO II° - ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il PATI identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti:

- Sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale (Titolo III, Capo I)
- Sistema ambientale e del paesaggio (Titolo III, Capo II)
- Sistema insediativo e storico-testimoniale (Titolo III, Capo III)
- Sistema delle fragilità (Titolo III, Capo IV)

Il PATI individua:

- 5.1 Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore
- 5.2 Invarianti
- 5.3 Fragilità
- 5.4 Azioni di tutela
- 5.5 Azioni strategiche

Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi elencati è classificata come “Direttive” e “Prescrizioni e vincoli”.

Art. 5.1 - Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore

I **vincoli** e gli **elementi della pianificazione territoriale superiore** sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinata al PATI, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PATI stesso.

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella tav. 1 e vengono specificati nei seguenti sistemi di vincoli:

- 5.1.1 – Vincoli
- 5.1.2 – Rete Natura 2000
- 5.1.3 – Pianificazione di livello superiore
- 5.1.4 – Altri elementi – fasce di rispetto

Art. 5.2 - Invarianti

Le **invarianti** sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano:

- permanenze e/o identità storiche non trasformabili almeno nei tempi considerati dal PATI;
- elementi di rilevante carattere strategico.

Le **invarianti**, indicate nella tav. 2, vengono specificate nei seguenti sistemi di invarianti:

- 5.2.1 - Invarianti di natura geologica
- 5.2.2 - Invarianti di natura ambientale – paesaggistica
- 5.2.3 – Invarianti di natura agro - ambientale
- 5.2.4 - Invarianti di natura storico – monumentale

Art. 5.3 - Fragilità

Le **fragilità** sono elementi caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e all'ambiente. Sono trasformabili nei limiti stabiliti dal P.A.T.I. e ulteriormente precisati dal P.I.

Le fragilità, indicate nella tav. 3, vengono specificate nei seguenti sistemi di fragilità:

- 5.3.1 – Compatibilità geologica
- 5.3.2 – Aree soggette a dissesto idrogeologico
- 5.3.3 – Altre componenti

Art. 5.4 - Azioni strategiche e azioni di tutela

Le **azioni strategiche** si applicano ai sistemi, parti di sistema o elementi, le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PATI e dal PI. Le **azioni di tutela** si applicano ai sistemi, parti di sistema o elementi la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Le azioni strategiche e le azioni di tutela, indicate nella tavola 4, vengono così specificate:

Azioni strategiche:

- Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali/produttive.
- Edificazione diffusa.
- Limiti fisici alla nuova edificazione.
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale / produttivo, commerciale, direzionale.
- Azioni di riqualificazione e riconversione.
- Azioni di mitigazione - Interventi di riordino della zona agricola finalizzati alla mitigazione degli impatti.
- Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti.
- Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza.
- Indirizzi e criteri per l'applicazione della Perequazione urbanistica.
- Indirizzi e criteri per l'applicazione del Credito edilizio.
- Indirizzi e criteri per l'applicazione della Compensazione urbanistica.
- Criteri per gli interventi per le attività produttive in zona impropria.
- Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160.
- Compatibilità ambientale degli interventi.
- Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
- Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PATI, in rapporto alla VAS.
- Misure di salvaguardia desunte dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica.
- Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico.

Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione:

- Ambiti per la formazione di parchi e delle riserve naturali di interesse comune.
- Ville individuate nella pubblicazione dell'IRVV.
- Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale.
- Altri edifici o elementi con valore storico – ambientale.
- Contesti figurativi dei complessi monumentali.
- Coni visuali.
- Centri storici.
- Area nucleo (core area).
- Barriere infrastrutturali.
- Idrografia.

Art. 5.5 - Azioni strategiche del Sistema relazionale

Le **azioni strategiche del sistema relazionale** si riferiscono a delle indicazioni strutturali relative al sistema viabilistico e di collegamento che saranno nel dettaglio meglio organizzate in sede di P.I. In particolare con il PATI si indica nella Tav. 4:

- Viabilità di connessione extraurbana esistente.
- Diretrici preferenziali per l'organizzazione delle connessioni extraurbane – viabilità di progetto.
- Viabilità da riqualificare.

- Principali percorsi e sentieri pedonali e ciclabili esistenti.
- Principali percorsi ciclabili e pedonali di progetto.

Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali

Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il PATI suddivide ciascun territorio comunale dei due Comuni interessati in ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

La disciplina di ciascun ATO fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti nel territorio.

Gli A.T.O. sono raggruppati in Sistemi di A.T.O., omogenei rispetto all'assetto fisico, insediativo e funzionale prevalente:

- **Il Sistema “A” ambientale-paesaggistico** costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono propri del Sistema paesaggistico – ambientale; è caratterizzato dalla prevalenza delle risorse agricole-produttive, naturali e paesaggistiche;
- **Il Sistema “R” insediativo-residenziale** costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti appartengono al Sistema insediativo; è caratterizzato dalla struttura insediativa storica e da quella di media e di recente formazione;
- **Il Sistema “P” insediativo-produttivo** costituito da ATO caratterizzate prevalentemente da strutture produttive – commerciali.

La suddivisione, indicata nella seguente Tabella 1, è rappresentata nella Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

Tabella 1 – ATO

Sistemi	A.T.O.
Sistema “A” ambientale-paesaggistico ATO con prevalenza dei caratteri del Sistema ambientale e paesaggistico	A1 - Ambito agricolo - ambientale - paesaggistico di Bressanvido
	A2 - Ambito agricolo - ambientale - paesaggistico di Pozzoleone
	A3 - Ambito ambientale - paesaggistico del Brenta
Sistema residenziale “R” insediativo-residenziale ATO con prevalenza dei caratteri del Sistema insediativo residenziale	R1 - Capoluogo di Bressanvido
	R2 - Poianella di Bressanvido
	R3 - Capoluogo di Pozzoleone
	R4 - Friola di Pozzoleone
	R5 - Scaldasferro di Pozzoleone
	R6 - Belvedere di Pozzoleone
Sistema produttivo “P” insediativo-produttivo ATO con prevalenza dei caratteri del Sistema insediativo produttivo	P1 - Area produttiva Bassanese inferiore di Bressanvido
	P2 - Area produttiva Bassanese inferiore di Pozzoleone
	P3 - Area produttiva Bassanese superiore di Pozzoleone

TITOLO III° - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO I - Sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale**Art. 7 - Vincoli****Art. 7.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 - corsi d'acqua**

Rif. Legislativo: D.Lgs 42/2004, art. 134 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Direttive

Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 di cui vanno rispettate le prescrizioni.

Art. 7.2 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 - territorio coperto da foreste e boschi

Rif. Legislativo: D.Lgs 42/2004, art. 134 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Rif.: Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 e a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell' art. 15 della L.R. 52/78.

Direttive

Gli ambiti di cui al presente articolo sono assoggettati per il loro interesse paesaggistico alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione tipica dei luoghi.

Il PATI persegue obiettivi di salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione delle zone boscate.

Prescrizioni

Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della LR 19.09.1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227 e dall'art. 15 della L.R. n. 52/78 e s.m.i. Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel P.I. con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.

Art. 7.3 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 – Zone umide

Rif. Legislativo: D.Lgs 42/2004, art. 134 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Direttive

Ambiti di cui al presente articolo vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 136. sono assoggettati per il loro interesse paesaggistico e naturalistico.

L'elemento caratterizzante tali zone è l'acqua, che ne va in tutti i modi tutelata sia la costante presenza, che la qualità, con particolare riferimento ai livelli di falda ed al sistema fluviale, a cui è legato tutto l'ecosistema.

Il PATI persegue obiettivi di salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione delle zone umide.

Prescrizioni

Il PI vieta qualsiasi attività di alterazione e trasformazione, salvo particolari interventi legati ad esigenze di riduzione del rischio idraulico.

Art. 7.4 - Vincolo monumentale D.Lgs. n. 42/2004 (art. 10, art. 136)

Rif. Legislativo: D.Lgs. 42/2004 artt. 10 e 136 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 2 – Carta delle invarianti

Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs.

Di tali beni è presente nel PATI un unico vincolo monumentale individuato nelle Tavv. 1, 2 e 4 di PATI, quale:

- *Villa Mezzalira* detta del *Vicerè* – sita a Bressanvido, complesso di opera benedettina costituito da: villa, barchesse, chiesetta, corte e relativo fondo agrario in parte delimitato dal muro di cinta.

Direttive

I beni di cui al presente articolo, al fine della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, sono assoggettati per il loro interesse culturale e paesaggistico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Per Villa Girardi di Bressanvido, considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Verona ha evidenziato (prot. com. di Bressanvido n. 1772 del 04/03/2004) l'interesse storico-artistico di cui agli artt. 2 e 5 del D.L.vo 490/99 ma per la quale non è stato emanato il relativo provvedimento formale di dichiarazione d'interesse, vale quanto disposto all'art. 15.2 *Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete e Altri edifici o elementi con valore storico – ambientale*. Dal momento in cui sarà emanato il provvedimento formale di dichiarazione d'interesse, per Villa Girardi vale quanto disposto dal presente articolo.

Il P.I. nel rispetto dell'integrità del bene storico:

- a) aggiorna il censimento e l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di protezione e fruizione, conservazione e trasformazione;
- b) integra l'individuazione di eventuali opere incongrue e elementi di degrado, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e/o riqualificazione e disciplina l'eventuale procedimento e modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme;
- c) stabilisce le modalità di recupero di volumi preesistenti documentabili;
- d) disciplina la riqualificazione architettonica degli immobili;
- e) disciplina gli interventi presso gli apparati costruttivi sovrapposti in epoche successive definendo gli ambiti da conservare e quelli da trasformare;
- f) detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro

storico-ambientale e del contesto figurativo; è comunque fatto salvo il parere dell'ente competente in materia;

- g) indica criteri per meglio rapportare i complessi architettonici di cui al presente articolo con il connettivo urbano circostante, gli spazi aperti e la viabilità;
- h) valuta l'opportunità di organizzare e definire, con apposito piano di settore e/o coordinando lo strumento urbanistico comunale in adeguamento al presente P.A.T.I., le azioni finalizzate alla conoscenza e alla frequentazione dei complessi monumentali presenti;
- i) indica le tipologie eventuali di fruizione e gli interventi ammissibili nell'ottica della sostenibilità;
- j) indica il distributivo dei servizi correlato all'utilizzo del manufatto storico;
- k) indica gli interventi di restauro e valorizzazione degli spazi afferenti il complesso storico-monumentale, anche attraverso la predisposizione di misure per la mitigazione e/o l'eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell'ambiente circostante.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dallo strumento urbanistico vigente, limitatamente alle previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

In mancanza di normativa specifica da parte dello strumento urbanistico vigente sugli interventi ammissibili e non per i beni di cui al presente articolo, il PI classifica tali beni secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede di analisi attribuendo ad ogni edificio un grado di protezione e intervento in relazione ai valori sopracitati. Gli interventi dovranno attenersi alle disposizioni dell'ATO di appartenenza di PATI e della relativa zonizzazione del PI.

Sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione d'uso dell'ATO di appartenenza e della zona di PI in cui ricadono, salva diversa specifica disposizione delle norme di PI.

I beni di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da determinare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli interventi sui fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere dell'Autorità competente preposta alla tutela del vincolo.

Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale.

Per gli spazi scoperti e afferenti ai beni monumentali di cui al presente articolo individuati quali contesti figurativi valgono altresì le direttive e prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 15.3 delle presenti norme.

Art. 7.5 - Vincolo sismico – Zona 3 - O.P.C.M. n. 3274/2003

Rif. Legislativo: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 03.12.2003;
D.G.R. 22 gennaio 2008 n. 71

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Direttive

Gli interi territori comunali di Bressanvido e Pozzoleone sono classificati in zona sismica 3 ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003, di cui vanno rispettate le specifiche prescrizioni e per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 03.12.2003.

È fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 22 gennaio 2008 n. 71 che prende atto dei nuovi criteri di classificazione sismica in base alla O.P.C.M. 3519/2006 e introduce disposizioni sulla modalità di calcolo di progetti.

Art. 8 - Rete Natura 2000**Art. 8.1 - Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale**

Rif. Legislativo: Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120

D.G.R. n. 1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati

D.G.R. n. 3173/2006 – Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambiti territoriali designati come:

- Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), denominato: IT 3220040 *Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*;
- Ambito di sovrapposizione tra Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), denominato: IT 3260018 *Grave e zone umide della Brenta*;

facenti parte del sistema di aree Rete Natura 2000 istituito dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ai fini di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri.

Direttive

I Comuni promuovono e incentivano, azioni gestionali all'interno di SIC e ZPS e nelle zone limitrofe, in particolare:

- ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni costantemente aggiornate (perimetrazione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici);
- valutazioni preventive delle capacità di carico e dello stato di salute e di capacità di sopportazione rispetto a specifiche modalità d'uso del territorio (agricoltura, urbanizzazione, allevamento, attività estrattive, captazioni idriche, turismo, ecc.);
- realizzazione di piani e programmi di gestione per l'agricoltura, per le opere di captazione idrica, per le attività legate alla pastorizia e alla forestazione;
- incentivazioni, accordi, contratti ecc. per controllare–indirizzare le modalità d'uso del biotopo;
- regolamenti per la disciplina e il controllo di determinate attività e per gli indirizzi operativi;
- acquisizione pubblica di aree;
- rilascio di licenze per la gestione di servizi.

I Comuni, recependo la normativa Comunitaria (92/43/CEE), configurano i seguenti obiettivi gestionali:

- 1) gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano;
- 2) conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora (in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario);
- 3) mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.

I Comuni promuovono le seguenti linee gestionali specifiche per il sito in esame da sviluppare ulteriormente in sede di PI:

- 1) predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;
- 2) predisposizione di interventi boschivi da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico; predisposizione di interventi di ceduzione al fine di favorire il rinnovamento del bosco; mantenimento di radure, al fine di favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna; mantenimento di alberi vetusti, in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati;
- 3) approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
- 4) riduzione della frammentazione del paesaggio e incremento della sua connettività (soprattutto nelle aree vallive intensamente coltivate);
- 5) incentivazione delle pratiche agronomiche tradizionali (sfalcio periodico delle praterie magre da fieno) essenziali per la gestione e la conservazione delle formazioni erbacee seminaturali (*Festuco-Brometea*) anche al fine di bloccarne la colonizzazione da parte delle essenze arboreo-arbustive.

I Comuni recepiscono le misure di conservazione, presenti nell'All. B della Dgr. 2371/06 per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Veneto, come linee gestionali specifiche per il sito in esame e da sviluppare ulteriormente in sede di PI:

- 1) tutela dell'avifauna nidificante, svernante, e migratrice legata agli ambienti umidi (ardeidi, anatidi, limicoli, galliformi, rapaci, passeriformi);
- 2) tutela degli anfibi, rettili e pesci presenti nel formulario standard di identificazione dei siti secondo l'ultimo aggiornamento approvato dalla Regione Veneto;
- 3) tutela della chiroterofauna;
- 4) conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti;
- 5) mitigazioni degli impatti delle infrastrutture sulla fauna selvatica tutelata;
- 6) riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli, miglioramento e creazioni di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
- 7) tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lentic, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale, diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione;
- 8) Ricollocazione delle attività di lavorazione ghiaie e inerti, fuori dalle aree SIC e ZPS e nel frattempo, adottare tutti i provvedimenti che impongano a tali attività la massima tutela degli habitat e delle specie protette dalla rete Natura 2000.

Prescrizioni e Vincoli

I SIC e ZPS di cui al presente articolo sono individuati ai sensi della DGR n. 1180/2006 e, al fine della tutela e conservazione dell'habitat naturale e della flora e della fauna presenti, è soggetto alla Direttiva 92/43/CEE, recepita dal DPR 357/1997, e alla D.G.R. n. 3173/2006 citate.

I piani, i progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, nell'ambito di SIC o ZPS o esterni agli stessi ma in grado di comportare incidenze significative negative su di essi, i quali, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC o ZPS, sono soggetti alle

disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 3173/2006.

In ogni caso in tali piani, progetti o interventi devono essere tutelate e salvaguardate le emergenze floro-faunistiche e gli habitat di interesse comunitario che hanno determinato l'individuazione dell'area come SIC e/o ZPS, con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

Per gli interventi ricadenti nelle aree di cui al presente articolo valgono le seguenti disposizioni:

- 1) per gli ambiti indicati dal PATI nella Tav. 4 come *edificazione diffusa* presenti all'interno dell'area SIC è fatto salvo quanto disposto dall'art. 19.2 delle presenti norme, in particolare sono consentiti interventi di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale al fine di rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo, nel rispetto del dimensionamento dell'ATO di appartenenza. Tale nuova edificazione potrà essere individuata all'interno dei perimetri dei nuclei edilizi rurali che saranno individuati e precisati dal PI, escludendo per quanto possibile l'espansione verso il territorio rurale adiacente e non ricadendo in aree occupate da habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario.

Per la previsione degli interventi di cui sopra:

- dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera realizzata;
 - nel caso in cui lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale rilevi incidenze significative su Habitat e/o specie di interesse comunitario, dovrà essere applicata la normativa vigente;
- 2) fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 delle presenti norme, per tali interventi:
 - dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera realizzata;
 - nel caso in cui lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale rilevi incidenze significative su Habitat e/o specie di interesse comunitario, dovrà essere applicata la normativa vigente.

Gli interventi sulla viabilità esistente e di nuova previsione dovranno valutare l'impatto ambientale a salvaguardia degli edifici di interesse storico-ambientale e della vegetazione di interesse paesaggistico presenti.

Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e/o nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.

Sono fatte salve le attività di lavorazione ghiaie e inerti in atto.

Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

Relativamente allo spargimento dei liquami, definiti effluenti di allevamento non palabili in base alla legislazione vigente in materia, per quanto riguarda gli aspetti connessi all'utilizzazione agronomica, è fatto salvo quanto previsto dal regolamento tipo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2439 del 07/08/2007.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni, di cui al Parere n. 67 del 07.11.2012 della Commissione VAS sulla Proposta di Rapporto Ambientale del PATI, facendo comunque salve le modifiche alle stesse riportate nel parere favorevole all'approvazione del

presente Piano della C.T.I. espresso nella seduta del 03.08.2012, confermato dalla V.T.P.U., e a tutti i pareri espressi previsti dalla vigente normativa in materia e a quanto deciso in Conferenza di Servizi:

1. devono essere rispettate ed attuate le Norme controdedotte, così come esplicitate e valutate nelle integrazioni presentate con nota prot. n. 5838 del 28.09.2011 del Comune di Bressanvido;
2. per gli interventi ricadenti nelle aree di cui al campo di applicazione del presente articolo, dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera realizzata, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 22;
3. relativamente alla possibile ridefinizione e rilocalizzazione dell'attività produttiva ditta Seganfreddo, secondo quanto disposto dal Par. 19.5.3 delle presenti Norme, per il P.I., nel caso di ridefinizione e rilocalizzazione dell'attività produttiva di cui sopra, dovrà essere redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dal presente articolo e nel rispetto della vigente legislazione in materia;
4. dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dell'articolo 19 delle presenti Norme controdedotte, così come evidenziato al precedente punto 1.

Art. 9 - Pianificazione di livello superiore

Direttive e prescrizioni e vincoli

Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, i comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

Art. 9.1 - Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

L.R. 40/84

Artt. 33 e Titolo VII, n. 20 delle Norme del PTRC

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambiti lungo il fiume Brenta a Pozzoleone individuati dal PTRC per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali ai sensi della LR 16.08.1984, n. 40 di cui agli artt. 33.

Direttive e prescrizioni e vincoli

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 33 e Titolo VII, n. 20 delle Norme di PTRC.

Fino all'approvazione del relativo Piano Ambientale, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 del PRG vigente di Pozzoleone che può comunque essere modificato/integrato in sede di P.I., nel rispetto della legislazione vigente in materia, solo nel caso in cui si prevedano norme più restrittive, soprattutto rispetto all'edificabilità, alla conservazione e manutenzione degli aspetti di interesse ambientale – paesaggistico, alle azioni di mitigazione / compensazione degli eventuali impatti dovuti soprattutto alle attività di lavorazione delle ghiaie e inerti presenti.

Art. 9.2 - Centri storici

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 40

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Centri storici la cui perimetrazione è individuata dal PATI:

- nella Tav. 1 sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto;
- nella Tav. 4, quelli opportunamente modificati e/o integrati in conformità a quelli degli elaborati degli strumenti urbanistici generali vigenti.

Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui sopra, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

Costituiscono elementi da tutelare e valorizzare all'interno dei Centri Storici l'organismo urbano – storico e gli elementi storici che concorrono a definirlo (edifici, manufatti, aree scoperte pubbliche e private, cortili e spazi aperti, aree verdi, strade, ecc.).

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione del P.A.T.I., sino all'approvazione del primo PI, nei Centri Storici di cui all'art. 9.2 delle presenti norme e per gli edifici con valore storico-ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi previsti dalla normativa di PRG vigente e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale;
- b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Disposizioni di carattere generale

Il PATI prevede la tutela e valorizzazione del centro storico, attraverso:

- riqualificazione del contesto urbano, attraverso il recupero degli edifici con valore storico-ambientale e spazi scoperti di pertinenza che valorizzi la struttura urbana storica;
- riqualificazione dei percorsi stradali e di collegamento;
- valorizzazione dei caratteri di interesse storico e paesaggistico del contesto territoriale in cui il centro storico si inserisce;
- la promozione dello sviluppo di attività di servizio e piccolo commercio, coerenti con il carattere storico dell'insieme urbano.

Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare gli elementi storici che concorrono a definire il centro storico (edifici, manufatti, strade, aree verdi, cortili, spazi aperti, ecc.) e consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi e della morfologia del centro storico e dei singoli insiemi urbani che lo compongono, in coerenza con il processo di formazione urbana. A tal fine essi devono rispettare gli indirizzi di progettazione urbanistica di seguito riportati.

Il PI, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, sulla base di uno studio di maggior dettaglio può motivatamente ridefinire i perimetri indicati dal PATI e predispone una disciplina puntuale per i centri storici, con particolare riguardo agli interventi su:

- edifici/manufatti di valore storico-ambientale e relative pertinenze scoperte;
- edifici/manufatti privi di valore storico-ambientale e relative pertinenze scoperte;
- aree scoperte pubbliche/private edificabili o non edificabili;
- le strade, i percorsi e gli spazi di relazione.

a) Edifici

I diversi edifici intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:

- per gli elementi emergenti, gli interventi devono favorire la percezione complessiva del volume edilizio e della sua copertura;
- per i fronti dominanti, la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle superfici, l'attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte;
- gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare, di raccordo e quindi devono essere caratterizzati in modo coerente con tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la "competizione" con gli elementi caratterizzanti del centro storico.

a.1 Edifici di interesse storico

Per gli edifici di interesse storico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.2 delle presenti norme.

a.2 Edifici e parti di edificio privi di interesse storico

Il P.I., per gli edifici privi di valore culturale, potrà prevedere, oltre agli interventi sull'edilizia esistente, nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, in modalità coerenti con i caratteri del Centro storico.

Il P.I. può individuare demolizioni e/o modifiche da apportare a edifici o parti di edificio contrastanti con il centro storico, consentendo, fino all'attuazione del P.I., solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto.

Negli edifici di valore culturale interni al Centro Storico in cui non risultano individuati dal PI parti da demolire e/o da modificare, l'analisi filologica di cui al par. 15.2.3 può rilevare l'esistenza di elementi privi di valore o in contrasto con i caratteri del contesto urbano storico.

Per i fabbricati o parti di fabbricato, individuati dal PI o dall'analisi filologica come in contrasto con i caratteri del contesto urbano storico, il PI può prevedere la demolizione o la loro ricomposizione mediante interventi di demolizione e nuova costruzione, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore. Tale operazione di demolizione e ricostruzione, può essere effettuata anche utilizzando parti di spazi scoperti privati, nel rispetto dei limiti di distanza e in generale della disciplina fissata dal PI, e va comunque condotta secondo le modalità e criteri definiti dal PI, il quale valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

b) Piazze, slarghi, passaggi pedonali

Valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di caratterizzare la città storica o il borgo antico dove ogni elemento edificato ed ogni spazio aperto, assumono una propria individualità in rapporto alla funzione ed ai caratteri dell'ambiente, edificato o naturale, circostante.

Usare pavimentazioni:

- coerenti con l'esistente;
- adatte al calpestio, non sdruciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione;
- in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, e tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree riservate alla circolazione/sosta dei veicoli ed ai pedoni;
- con soluzioni prive di barriere architettoniche.

c) Spazi scoperti

Per gli spazi scoperti, privati o pubblici, identificati dal P.I., deve essere garantita la salvaguardia e il recupero degli elementi di valore culturale, artistico, naturalistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate.

d) Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato

Considerare le aree sistemate a verde come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per esprimere il carattere e la individualità dell'insediamento.

La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici ed architettonici dei luoghi, valutando:

- a) i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc...;

- b) le funzione delle alberature per delimitare gli spazi aperti o per formare schermi visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc..;
- c) disporre le panche e i sedili in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi architettonici e vegetali per favorire gli incontri e la conversazione;
- d) i caratteri delle alberature (foglia persistente o caduca, forma della massa arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei fiori, mutazioni stagionali, ecc.) e le esigenze di manutenzione (irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc.).

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 20.6 – *Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato* delle presenti norme.

e) Illuminazione artificiale

Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne.

La progettazione della luce può basarsi sui seguenti criteri:

- a) illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc..;
- b) distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.;
- c) considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
 - illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi;
 - illuminazione diretta o riflessa;
 - diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.

f) Colori e materiali

I materiali e i colori da impiegare dovranno relazionarsi alle vecchie tradizioni del costruire locale, utilizzando altresì come campionario la presenza degli edifici esistenti significativi e caratterizzanti dal punto di vista architettonico e culturale situati all'interno del Centro Storico.

In particolare le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione di ciascun comune costituiscono il "campionario" di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti.

Il P.I. può inoltre provvedere alla redazione di un apposito "Piano del Colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, al fine di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili esistenti e futuri.

Il PI provvede altresì, sulla base delle direttive che precedono:

- a) a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, favorendo comunque l'integrazione della residenza con funzioni commerciali (secondo le previsioni del capo VIII della L.R. 15/2004), direzionali e turistiche ed a servizi, secondo criteri di sostenibilità in rapporto all'esigenza di tutela del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali e di

mobilità dei centri storici, nonché di integrazione della popolazione, per evitare o ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale;

- b) a limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e quindi impedire l'aumento del carico urbanistico conseguente ed il deterioramento del tessuto edilizio tutelato;
- c) a prevedere l'eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, laddove ciò sia necessario e non contrasti con la singolarità dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza dell'immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di collegamento, ecc..) e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e valorizzazione all'interno di un sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento tra il centro antico, le zone di più recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesaggistico ed ambientale;
- d) ad individuare dei contesti all'interno del Centro Storico dove prevedere un insieme sistematico ed organico di interventi di ristrutturazione urbanistica e di riordino edilizio a mezzo di Strumenti Urbanistici Attuativi (Piani di Recupero) onde migliorare la qualità della struttura insediativa;
- e) ad individuare all'interno del Centro Storico luoghi di centralità di funzioni urbane al fine della rivitalizzazione del tessuto insediativo esistente.

Art. 9.3 - Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI - Progetto Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta – Bacchiglione – Pericolosità P4

Rif. Legislativo: Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00 Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007,

Rif.: Tav. 1 – Carta di Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Direttive

Come previsto dalle norme Piano Stralcio del PAI del 12/02/2005, PRIMA VARIANTE Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00 Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007, all'area fluviale viene associata una pericolosità P3, ad eccezione della superficie occupata dalla piena ordinaria alla quale è associata una pericolosità P4. Peraltro, essendo l'alveo dei corsi d'acqua in esame caratterizzato da un'elevata mobilità laterale (corsi d'acqua di tipo "braided"), si è ritenuto opportuno non rappresentare la superficie occupata dalla piena ordinaria, in quanto la morfologia dell'alveo subisce variazioni rilevanti in seguito ad ogni evento idrologico significativo. Risulta evidente che la mancata rappresentazione dell'area fluviale di un qualsiasi corso d'acqua non esime dall'applicazione del criterio sopra esposto. All'interno degli argini e delle sponde naturali le aree sono classificate con pericolosità P4.

Il Piano degli Interventi verifica in accordo con l'Ente competente quale l'autorità di Bacino le perimetrazioni degli ambiti di cui al presente articolo indicate dal PATI.

Prescrizioni e vincoli

Qui di seguito si riportano le prescrizioni del Piano Stralcio del PAI suddetto:

1. Nelle aree golenali classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate

- a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
 - d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
 - f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
 - g) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
 - j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i. a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
 - k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.

Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio.

Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Misure di tutela nelle aree fluviali

Nelle more dell'emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, fermo restando l'efficacia di esistenti misure di salvaguardia o di norme di piano, i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica del bacino idrografico del Brenta classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e pertanto per gli stessi valgono le corrispondenti norme previste nel Piano Stralcio.

Fanno eccezione a quanto sopra richiamato i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del progetto di Piano per i quali l'autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche, riferite ad eventi alluvionali, o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre all'Autorità di bacino l'inserimento nella classe di pericolosità P3.

A parziale deroga di quanto previsto dalle norme corrispondenti alla pericolosità idraulica P4, nelle aree predette, è permessa la presenza di eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:

- assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale;
- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.

Art. 10 - Altri elementi / Fasce di rispetto**Art. 10.1 - Idrografia / Fasce di rispetto**

Rif. Legislativo: R.D. 25 luglio 1904 n. 523, art. 96 lett. f); L. 267/98 e L. 365/00 Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007

L.R. 11/2004, art. 41

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, canali, e invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (PI) recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo.

Valgono le disposizioni per le zone di tutela e le fasce di rispetto di cui all'art. 41 della L.R. 11/04 e s.m.i.

In particolare, ai sensi del suddetto art. 41, L.R. 11/2004, comma 2, il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dello stesso art. 41, e in particolare relativamente alla fascia di profondità di almeno ml 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili.

Il P.I. dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, se vigente e approvato dall'Autorità di Bacino.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP i Comuni dovranno verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Prescrizioni e vincoli

Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il PATI dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
- vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche, che in particolare prevedono l'inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m dall'unghia dell'argine o dal ciglio in cui sono vietate piantagioni e movimento del terreno. In particolare laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico.

Relativamente alla gestione del territorio in connessione con le esigenze idrauliche, qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico od ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi.

La vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo nel caso di fiumi di notevoli dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato.

Piante ad alto fusto potranno sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e non collocate lungo la bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di "morbida" di modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere sradicate dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di piante là dove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola dimensione.

All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

All'esterno delle aree urbanizzate ed all'interno delle fasce di rispetto, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove edificazioni.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo, così come indicate nella tav. 1, sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- f) è fatto salvo il nulla osta dell'Ente competente in materia.

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati:

- a) purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto;
- b) previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Le distanze di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e le distanze di accumulo temporaneo degli stessi dai corsi d'acqua e dalle risorgive sono regolamentate dalla DGR 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni del PATI recepiscono il regolamento di cui all'All. B per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Art. 10.2 - Depuratori / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: Del.Min.LL.PP. 4 febbraio 1977

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Direttive

I Comuni adottano misure tali da verificare, prima della realizzazione di nuovi insediamenti, la verifica dello stato dell'arte dei depuratori e il carico equivalente al fine di potenziare l'efficacia depurativa (anche mediante la realizzazione di sistemi di fitodepurazione).

Prescrizioni e vincoli

Sono fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla Del.Min.LL.PP.4 febbraio 1977.

Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative agli impianti di depurazione, ai parcheggi e strutture di interesse pubblico.

Art. 10.3 - Zone militari / Servitù o fasce di rispetto

Rif. Legislativo:

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Fascia di rispetto in Pozzoleone della zona militare *Comando I Regione Area Ottobre 1978* sita nel Comune limitrofo.

Direttive

Il P.I. individua e disciplina precisamente le relative zone di servitù dell'area militare sita nel Comune limitrofo.

Prescrizioni e vincoli

Nelle aree destinate a zone militari con relative fasce di rispetto, indicate dal PATI e meglio precisate nel PI, sono ammessi solo gli interventi connessi a tale destinazione previsti dagli organi nazionali competenti.

Ogni richiesta di autorizzazione edilizia all'intero delle fasce di rispetto militare necessita del preventivo nulla osta dell'Ente Competente.

Art. 10.4 - Cimiteri / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: R.D. n. 1265/34, modificato da: L.S. 983/57, L.S. 216/58; L.R. 78/80, D.P.R. 257/61, D.P.R. 803/75 e D.P.R. 57/90, L. 166/2002

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Il PATI riporta le fasce di rispetto dei cimiteri esistenti individuate dai PRG.

Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate al fine di garantire condizioni di igiene intorno al cimitero stesso, nonché di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura.

Direttive

Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

All'interno delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto si applicano le disposizioni relative l'edificabilità di cui al R.D. 1265/34 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono consentite nuove costruzioni e edificazioni in genere, salvo le opere relative ai cimiteri e relativi servizi e i parcheggi, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 166/2002.

Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto consentito dalla L. 166/2002.

È ammessa a titolo precario l'installazione di chioschi per la vendita di fiori.

Art. 10.5 - Allevamenti zootecnici intensivi

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

D.G.R. n. 3178/2004 art. 50 lettera D

Rif.: Tav. 1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Il PATI individua gli allevamenti zootecnici intensivi come definiti dalla normativa vigente riferiti ai dati forniti dalle ULSS competenti, Vicenza n. 6. L'individuazione ha il solo scopo di

evidenziare la localizzazione degli allevamenti e dunque non indica nessuna destinazione futura, né ambito di pertinenza, né limite fisico alla nuova edificazione.

Direttive

Il PI avendo riguardo a quanto previsto dallo specifico atto di indirizzo di cui alla L.R. 11/04 disciplina le distanze minime per gli insediamenti residenziali nei confronti di nuovi insediamenti zootecnici o di un eventuale ampliamento, tenendo conto dei seguenti parametri:

- dimensione dell'insediamento zootecnico in funzione del numero di capi potenziali;
- tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia;
- sistema di ventilazione;
- sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Per gli allevamenti zootecnici intensivi e non, il PI relativamente agli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio di attività agricola prevede:

- 1) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
- 2) recupero ai fini dell'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici nonché sistemi naturali quali la fitodepurazione;
- 3) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.;
- 4) è fatto salvo quanto previsto all'art. 22 – *Il territorio agricolo* delle presenti norme.

Il PI, sulla base delle individuazioni fatte dal PATI, precisa:

- a) allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento riferito ai dati forniti dalle ULSS competenti sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
- b) gli edifici soggetti a eventuale demolizione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla ricognizione degli elementi di degrado illustrata dal PATI, in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità dell'eventuale attribuzione e gestione del credito edilizio;
- c) per gli allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare vale quanto disposto dall'art. 19.5, punto 2, delle presenti norme. Saranno comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett.2 bis, al comma2, dell'art. 44 della L.R. 11/2004.

Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo.

Art. 10.6 - Pozzi di prelievo ad uso idropotabile / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lg.vo 152/06; Piano Regionale di Tutela delle Acque - Delib. G.R. 29/12/2004, n. 4453;

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Trattasi dei punti di captazione delle acque di falda destinate al consumo umano erogata a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

Direttive

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle risorse idropotabili e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

Il PATI indica quale pozzo di cui al presente articolo il pozzo spia provvisorio sito nell'area produttiva a Bressanvido ai confini con Pozzoleone. Fintantoché il pozzo permane attivo, è fatto salvo quanto disposto dal presente articolo e la fascia di rispetto indicata in Tav. 1; viceversa, in caso di dismissione, decade la fascia di rispetto e quanto disposto dal presente articolo, senza comportare variante al PATI.

Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari, dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi e sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

In riferimento al D.Lgs. 152/2006, il P.A.T.I recepisce le disposizioni dell'autorità d'ambito che individua nello specifico i pozzi di prelievo per uso idropotabile una fascia di rispetto individuata da un raggio di metri 200 con centro sul pozzo nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi organici;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree ad uso cimiteriale;
- f) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- g) gestione di rifiuti;
- h) stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j) pozzi perdenti;
- k) pascolo e stabulazione bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- l) Nella fascia di rispetto è vietato lo scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee delle acque di raffreddamento.

Art. 10.7 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Rif. Legislativi: L.R. n. 29/1993

L. n. 36/2001

Circolare 12/07/01, n. 12 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti" approvata con DGRV 22/06/2001, n. 1636

D.Lgs. n. 259/2003
D.P.C.M. 8 Luglio 2003
L.R. 11/2004, art. 13

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Direttive

Il P.A.T.I., in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Legge 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi, sono nell'ordine di importanza i seguenti:

- a) escludere l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
- b) escludere l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
- c) escludere, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
- d) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;
- e) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- f) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali;
- g) privilegiare la localizzazione nell'ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti.

Il PI provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni.

Prescrizioni e Vincoli

L'installazione degli impianti di telefonia mobile deve fare riferimento alle disposizioni della Circolare 12/07/01, n. 12 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti" approvata con DGRV 22/06/2001, n. 1636.

Nelle more di approvazione del PI la localizzazione di nuove sorgenti della telefonia cellulare ed di impianti di comunicazione elettronica o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l'eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di

quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 10.8 - Gasdotti / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza antincendio, per il trasporto, la distribuzione l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.01.1985

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Il PATI individua la rete metanodotti SNAM - Rete Gas presente e relative fasce di servitù.

Direttive

Il P.I. recepisce ed aggiorna le fasce di rispetto di cui al presente articolo.

Prescrizioni e Vincoli

Le servitù gravanti sui fondi attraversati dai metanodotti impongono fasce di rispetto e sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte e specificate dall'ente competente (SNAM).

Ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M. 24/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.01.1985.

In particolare l'art. 2.4.3 del suddetto Decreto prevede che i nuovi fabbricati appartenenti a nuclei abitati vengano posti ad una distanza non inferiore a 100 ml dai metanodotti.

Per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) che si intendono realizzare in prossimità del metanodotto, è comunque necessario sia acquisito il parere dell'Ente responsabile della condotta (SNAM) per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi, in considerazione anche dell'individuazione approssimativa del tracciato sulle tavole di PATI.

Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del PATI relativamente al tracciato dei metanodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

Art. 10.9 - Elettrodotti / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: L.R. 27/1993

L.R. 36/2001

D.P.C.M. 8 luglio 2003

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Direttive

La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

In particolare gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti da realizzarsi preferenzialmente interrati o comunque secondo modalità il meno impattanti possibile, valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino dei luoghi.

Nelle aree soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e successive modificazioni, le linee elettriche dovranno essere di massima interrate.

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere.

Le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso dalla legislazione vigente in materia, senza comportare variante al PATI.

Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del PATI relativamente al tracciato degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata che potrà essere aggiornata in sede di PI senza comportare variante al PATI.

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolamentate dalle normative vigenti.

Art. 10.10 - Oleodotto / Fasce di servitù

Rif. Legislativo:

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Il PATI individua la rete oleodotto presente e relative fasce di servitù.

Direttive

Il P.I. recepisce ed aggiorna le fasce di servitù di cui al presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

È fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10.11 - Viabilità / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: D.Lgs. n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. 495/92, così modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. 30 marzo 1999, n. 83

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Direttive

Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Prescrizioni e Vincoli

Per le fasce di rispetto delle strade valgono le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada, il D.P.R. 495/92 così come modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. 30/03/1999, n. 83.

Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, sono consentiti per i fabbricati esistenti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Gli ampliamenti e le sopraelevazioni di fabbricati esistenti, per la realizzazione di corpi accessori o adeguamenti igienico – sanitari, sono ammessi in fasce stradali purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni del verde;
- la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.).

Previo parere favorevole delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzate opere di urbanizzazione che non comportino l'edificazione di manufatti sopra il livello del suolo.

Sono fatte salve le deroghe concesse dalle Autorità competenti alla tutela delle fasce di rispetto stradale.

In caso di difformità fra le indicazioni grafiche e quelle scritte del PATI relative alle fasce di rispetto stradali, si considerano prevalenti quelle scritte, nel rispetto in ogni caso delle dimensioni minime di rispetto indicate dalle leggi vigenti in materia. In particolare in caso di contrasto tra quanto indicato dal PATI e quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le fasce di rispetto potranno essere corrette e aggiornate in sede di PI senza comportare variante al PATI.

Per le fasce di rispetto di cui al presente articolo, in caso di difformità tra quanto rappresentato nella cartografia di PATI e negli Strumenti Urbanistici Attuativi convenzionati o nelle Concessioni edilizie in genere già autorizzate prima dell'adozione del presente PATI, è fatto salvo quanto previsto negli ultimi casi, ovvero negli Strumenti Urbanistici Attuativi convenzionati o nelle Concessioni edilizie in genere già autorizzate prima dell'adozione del presente PATI.

Art. 10.12 - Vincolo Paesaggistico e di destinazione Agro-Silvo-Pastorale – Usi Civici

Rif. Legislativo: D. lgs. 42/2004 art. 142 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio - RD 26.02.1928, n. 332 - L.R. 22.07.1994, n. 31

Direttive

In relazione alla presenza di terreni di uso civico soggetti quindi al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D. lgs. 42/04., il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale non indica tali terreni.

Prescrizioni

Il Piano degli Interventi dovrà indicare, verificare ed aggiornare le aree di cui al presente articolo sulla base della situazione di fatto documentata.

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.

Art. 11 - Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)

La sussistenza e conformazione dei vincoli di cui al presente Capo I è legata al permanere dell'elemento che lo genera. Eventuali modifiche nell'elemento generatore del vincolo determinano la conseguente modifica del vincolo stesso, da recepire nel PI, senza che ciò determini variante al PATI.

Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione territoriale sovraordinata, e delle fasce di rispetto di cui al presente Capo I.

CAPO II - Sistema ambientale e paesaggistico**Art. 12 - Invarianti di natura geologica e idrogeologica****Art. 12.1 - Traccia di corso fluviale estinto, a livello di pianura o leggermente incassato**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 e s.m.i.

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI, individua quali elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura geologica gli elementi geomorfologici costituenti traccia di corsi fluviali estinti.

Trattasi di ambiti ed aree di sedime dei tracciati degli antichi rami fluviali, quali elementi di valore naturalistico collegati alla preesistenza dei corsi d'acqua, e dei relativi segni fisici identificabili sul territorio.

Si sono cartografati anche quelli *incerti* di cui al seguente art. 12.2 per i quali vale la stessa normativa di seguito riportata.

Direttive

All'interno degli ambiti di traccia di corso fluviale estinto il PI dovrà individuare specifiche modalità per gli interventi di trasformazione previsti o consentiti dal PATI.

Il PI provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione dei corsi fluviali estinti, provvedendo in particolare ad identificare puntualmente i segni fisici identificabili sul territorio.

Il PI garantirà la conservazione impedendo gli interventi che possano alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali: la riduzione delle scarpate, la rettifica dell'andamento sinuoso della scarpata del tracciato di corso fluviale estinto, la riduzione delle quote.

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi edilizi ed urbanistici devono rispettare le invarianti di natura geomorfologica.

Gli ambiti dei corsi fluviali estinti ed i relativi segni fisici identificabili sul territorio dovranno essere valorizzati con interventi di sistemazione dello spazio aperto che ne accrescano la leggibilità e la discontinuità rispetto al territorio circostante. Tali tracciati devono essere riqualeficati dal punto di vista ambientale e paesaggistico, mediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, da inserire lungo elementi fisici evidenti, ad esclusione delle aree già oggetto di attività di coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti.

In presenza di segni fisici dei corsi fluviali estinti identificabili sul territorio, sono vietati interventi che comportino la modifica permanente dell'andamento naturale del suolo; qualora interventi di trasformazione debbano alterare temporaneamente le caratteristiche morfologiche originarie queste dovranno essere ripristinate alla conclusione dei lavori.

Per una fascia di m. 10 misurata in proiezione orizzontale dalla scarpata dei corsi fluviali estinti identificabile sul territorio, sono vietati nuovi interventi edilizi e sugli edifici esistenti sono consentiti quelli di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; sono inoltre vietati gli scavi e i movimenti di terra, che ne modifichino il profilo trasversale.

Art. 12.2 - Traccia di corso fluviale estinto, a livello di pianura o leggermente incassato, incerto

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 e s.m.i.

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Direttive e prescrizioni e vincoli

È fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12.1.

Art. 12.3 - Argini principali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 e s.m.i.

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Costituiscono invariante la presenza del corso d'acqua nella sua continuità e delle relative arginature, con i caratteri che garantiscono la funzionalità di questi elementi dal punto di vista idraulico e ambientale.

Direttive

Il PI individua i percorsi arginali da riqualificare e attrezzare, per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio aperto.

Le azioni da svolgere per la tutela di queste arginature individuate, sono da disciplinare nel PI e sono mirate al recupero e alla valorizzazione anche delle loro relazioni fisico ambientali e storico-architettoniche con il loro territorio circostante (scoli, filari alberati, broli, tracciati, manufatti, ecc.).

Prescrizioni e vincoli

Tali tracciati, come individuati negli elaborati grafici di progetto e ricadenti all'interno delle zone agricole, devono essere riqualificati dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Fatti salvi gli interventi previsti dalle competenti Autorità Idrauliche, sono vietati interventi che comportino la modifica permanente dell'andamento naturale del suolo: qualora interventi di trasformazione debbano alterare temporaneamente le caratteristiche morfologiche originarie, queste dovranno essere ripristinate alla conclusione dei lavori.

Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei.

È inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

Nei tratti di percorso interni all'insediamento, vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).

Art. 12.4 - Risorgive e sorgenti

Rif. Legislativo: Del.Min.LL.PP.4 febbraio 1977

D.P.R. n. 236/1988

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Trattasi di emergenza della falda per differenza di permeabilità tra materiale granulare più permeabile e depositi più fini semipermeabili (fontanili), la testata d'incisione ha una forma generalmente semicircolare con sponde piuttosto ripide e con quota dell'acqua ribassata rispetto al piano campagna. L'acqua esce in pressione con bolle superficiali sul pelo libero della risorgiva.

Direttive

Il P.I. censisce e tutela risorgive e sorgenti ed inoltre:

- a) pone attenzione ai terreni circostanti la risorgiva che essendo saturi d'acqua possono essere soggetti a liquefazione o a cedimenti delle strutture edilizie realizzate in un ragionevole intorno (anche in occasione di eventi sismici).
- b) in particolari periodi di intense precipitazioni tali elementi possono essere origine di apporti eccezionali d'acqua con conseguente rischio di inondazioni.

Prescrizioni e vincoli

Non sono consentiti gli interventi di bonifica, i movimenti di terra e scavi ad esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, il danneggiamento della flora spontanea, gli interventi che possono provocare fenomeni di inquinamento, la costruzione di nuovi edifici.

Sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica.

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali per una fascia primaria di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle aree interessate da risorgive e sorgenti.

È prevista una fascia di rispetto nell'area adiacente alle risorgive presenti a livello comunale (fascia di protezione secondaria), da intendersi computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, secondo il seguente schema:

- di 150 metri per risorgive di classe ottima;
- di 100 metri per risorgive di classe buona;
- di 50 metri per risorgive di classe scarsa o pessima;

nella fascia di rispetto è vietato qualsiasi intervento che pregiudichi lo stato ottimale delle risorgive e quindi le componenti che concorrono a formare l'I.F.R.; in tale zona il Comune adotta, di concerto con i competenti Uffici provinciali, una disciplina orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi; fino all'approvazione di tale disciplina sono consentiti solo gli interventi ammessi nella fascia di protezione primaria e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cui al cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001 e s.m.i.

Per le fasce di rispetto primarie e secondarie degli elementi di cui al presente articolo è fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14.3 e 16.1 delle presenti norme.

Art. 13 - Invarianti di natura paesaggistica**Art. 13.1 - Paleoalvei**

Rif. Legislativo: L.R. 54/80 – reg. reg. 1/81 – art. 22 N.T.A. PTRC

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

I P.I., attraverso la valutazione geologica, individuano nel territorio i paleoalvei derivanti dalla divagazione del fiume Brenta.

Direttive

Il PATI detta le seguenti direttive al PI, da recepire in sede di formulazione della disciplina specifica:

- va mantenuta la configurazione altimetrica e morfologica originaria;
- sono da vietare interventi di nuovi tracciati stradali e nuova edificazione che contrastino o cancellino i segni dell'assetto fondiario e delle curve dei paleoalvei;
- sono da tutelare le alberature esistenti e incentivare il ripristino o la creazione di nuove siepi ed alberature interpoderali, specie lungo le scoline; si favoriscono impianti di arboricoltura specializzata da legno, creazione di nuove siepi e filari, boschetti, nonché piantagioni di piccoli gruppi isolati;
- nella zona agricola a contatto delle aree urbane edificate sono da incentivare la realizzazione di superfici boscate, con alberature e siepi arbustive, a mitigazione dell'impianto di edificato ed infrastrutture; allo scopo si dovranno predisporre strumenti di incentivazione ed eventuale indennizzo per gli operatori agricoli;
- sono da incentivare attività agricole a basso impatto ambientale;
- sono da incentivare i nuovi impianti vegetali a scopo di produzione biomasse;
- sono da valorizzare percorsi per il tempo libero esistenti o da incentivare quelli di nuova realizzazione, sovrapponendosi ai segni dei paleoalvei e seguendo quindi le alberature e le siepi campestri; la loro creazione e manutenzione dovrà avvenire in concertazione con gli operatori agricoli; si favorirà la percorribilità ciclopedonale lungo alzaie e carrarecce, sempre in condizioni di non conflittualità con gli agricoltori.

Prescrizioni e vincoli

Nelle aree e siti vincolati dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti secondo le definizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Allo scopo di conservare gli elementi fisici significativi del territorio comunale, sono vietati gli interventi e le attività che provochino alterazioni alla morfologia dei paleoalvei individuati dal P.A.T.I. quali gli scavi e i movimenti di asporto del terreno, le opere di sistemazione idraulico-agraria e la realizzazione di strade rurali e manufatti in contrasto con l'andamento dei tracciati.

Art. 13.2 - Percorsi di interesse ambientale - paesaggistico

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI indica alcuni percorsi esistenti e di progetto pedonali e ciclabili di interesse ambientale e paesaggistico, quali: lungo i fiumi Brenta, Astico e Tesina e la via Napoleonica.

Direttive

Il P.I. d'intesa con le autorità competenti predispone dei progetti finalizzati a:

- a) valorizzare, secondo le diverse tipologie, i percorsi individuati;

- b) approntare, sentito il parere dei proprietari interessati, piani quinquennali di ripristino dei sentieri interpoderali per il tempo libero esistenti, in attuazione del Regolamento CEE n° 1401/1986 e successive modificazioni;
- c) adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- d) prevedere in attuazione di un eventuale progetto di intervento relativo ad un intero percorso, aree da destinare alla creazione di spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, alla realizzazione di punti di speciale fruizione panoramica, alla piantumazione di essenze arboree. Per la realizzazione dei progetti possono provvedere con intervento diretto o con accordi con i proprietari;
- e) prevedere il recupero funzionale di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi;
- f) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità del percorso, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.

Il P.I. può inoltre provvedere a:

1. indicare soluzioni per la realizzazione di una rete di strutture attrezzate per la didattica, lo sport e il gioco;
2. individuare punti attrezzati per la sosta e di belvedere;
3. organizzare e attrezzare il corridoio viario con sistemazione a verde anche prevedendo l'introduzione di aree per piante officinali e floreali;
4. formulare ipotesi per la risistemazione dei punti di ristoro e per l'ospitalità di servizio al percorso ambientale;
5. dettare indicazioni per il riordino della segnaletica turistica.

È facoltà del P.I. mutare l'individuazione di un percorso o individuare nuove tratte anche se non espressamente indicate dal PATI, senza pertanto comportare variante allo stesso.

Prescrizioni e vincoli

È fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di percorso.

Non sono ammessi gli interventi che possono alterare la qualità ambientale degli ambiti pertinenti i beni che connotano i percorsi.

Vanno tutelate, valorizzate ed integrate le alberate e siepi stradali rilevanti, filari e viali di particolare interesse, esistenti nel territorio agricolo.

Sono consentiti gli interventi per la tabellazione didattico-divulgativa.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 delle presenti norme al punto "Riqualificazione e sviluppo della rete pedonale e ciclabile".

Art. 13.3 - Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare - Sistema delle aste fluviali, relativo al Bacchiglione (asse principale) e i suoi affluenti Retrone, Astichello, Tesina in Bressanvido

Rif. Legislativo: art. 59 Norme del PTCP

Rif.: Quadro Conoscitivo PATI e PTCP (Tavv. 5.1.B – Sistema del paesaggio)

Il PTCP oltre a confermare gli ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico previsti dal PTRC, aggiunge ulteriori ambiti di propria iniziativa, in riferimento all'art. 36 delle Norme di

Attuazione del PTRC. Si tratta di aree in molti casi già soggette a varie forme di tutela e oggetto di pianificazione da parte degli Enti Locali.

Il Comune di Bressanvido, nella parte occidentale del territorio, è interessato dal sistema delle aste fluviali, relativo al Bacchiglione (asse principale) e i suoi affluenti Retrone, Astichello, Tesina. Questo sistema riprende e completa quello istituito dalla pianificazione della Provincia di Padova.

Direttive

Il Comune di Bressanvido, nel rispetto ed in recepimento a quanto previsto dall'art. 59 delle Norme del PTCP, in sede di PI, deve garantire una puntuale analisi storico-ambientale dei siti di cui al presente articolo e ricercare soluzioni volte alla tutela e conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale presenti.

Il PI di Bressanvido dovrà pertanto dare attuazione alla direttiva di cui all'art. 59 del PTCP attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori relativamente all'ambito di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare, *Sistema delle aste fluviali*.

Art. 14 - Invarianti di natura ambientale**Art. 14.1 - Corsi d'acqua e Fiumi**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Nelle aree in oggetto, costituiscono invarianti da tutelare e valorizzare i caratteri naturalistici-ambientali che ne fanno bacino di risorse naturali/ambientali per il mantenimento e sviluppo della biodiversità. In particolare costituiscono invarianti i corsi d'acqua principali (con le relative fasce riparie), quali corridoi ecologici principali, ed il sistema di risorgive e piccoli corsi d'acqua, quali corridoi ecologici secondari, in quanto assumono particolare rilievo come elementi funzionali alla coerenza della Rete Ecologica.

Direttive

Il PI definisce nel dettaglio la distribuzione, la reale estensione e il potenziale sviluppo dei suddetti elementi della Rete Ecologica anche sulla base del piano di Rete Ecologica proposto e integrato all'interno degli strumenti urbanistici.

In particolare il PI individua, definisce e tutela gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali i filari arboreo-arbustivi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua.

Il PI, sulla base delle previsioni del PATI e sugli studi specialistici realizzati nel quadro conoscitivo Flora e Fauna e Biodiversità, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura, le unità ecosistemiche funzionali da utilizzare per la costruzione della rete ecologica locale.

In particolare preserverà, promuovendone inoltre lo sviluppo:

- a) i corridoi che permettono alle specie di disperdersi e di migrare verso le aree a maggior naturalità (Aree SIC), riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale; rientrano all'interno di tale fasce le fasce di vegetazione riparia lungo i principali corsi d'acqua e secondari, sia reali che potenziali;
- b) le aree lacuali che potenzialmente conservano ecosistemi umidi di rilevanza naturalistica.

Prescrizioni e vincoli

Nella zona agricola è vietato procedere a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti, lavori di terrazzamento e di demolizione, alterazione di corsi d'acqua e dei relativi argini, abbattimento di macchie e filari alberati: è fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per l'attività agricola o per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte.

La fascia riparia va mantenuta su entrambi i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello stesso). Nei corsi d'acqua ove la fascia riparia è stata estirpata, essa va ricostituita con specie autoctone.

I miglioramenti fondiari (ove ammessi) comportanti l'asportazione ed il reimpiego per fini secondari di terreno e/o di inerti sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 18 L.R. 44/82. È fatto salvo quanto previsto all'art. 22.5 delle presenti norme.

Successivamente alla attuazione degli interventi di cui al comma precedente, per aree interessate dovrà comunque essere previsto il ripristino della "naturalità dei luoghi" ed il recupero di tali ambiti all'attività agricola nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 22.

Art. 14.2 - Roggia con fascia riparia*Rif. Legislativo:**Rif.:* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Trattasi di corsi d'acqua di portata moderata a scorrimento veloce, proveniente generalmente o da altri corsi d'acqua o da risorgive. Prevalentemente sono utilizzati per l'irrigazione ed anticamente per alimentare mulini ad acqua. Sono spesso presenti lunghe fasce arboree sulle rive.

Direttive

Il PI censisce e aggiorna le rogge di cui al presente articolo indicate dal PATI.

Le modalità di realizzazione di eventuali manufatti tecnici o opere di difesa spondale lungo o nelle vicinanze delle rogge potranno essere precisate in sede di PI mediante la redazione di appositi prontuari

Prescrizioni e vincoli

Al fine di tutelare opportunamente il sistema delle rogge presenti, considerato il notevole interesse ecologico ed ambientale di questi ecosistemi, è fatto divieto di modificare, alterare e rettificare in modo consistente i predetti corsi d'acqua; è altresì vietata la costruzione di argini ed il rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi.

Dovrà essere assicurata la protezione delle acque dai diversi tipi di inquinamenti diffusi (agricoli, industriali, urbani, ecc.) secondo quanto stabilito dalle norme del P.T.R.C. e del P.G.B.T.T.R.

In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale scopo va mantenuta la piantumazione su entrambi i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata essa va ricostruita con specie autoctone tipiche della zona: compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

Art. 14.3 - Fasce di protezione primarie e secondarie di risorgive e sorgenti*Rif. Legislativo:**Rif.:* Tav. 1 – Carta delle Invarianti

Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il P.A.T.I. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica, specifiche del territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile. Trattasi di risorgive e sorgenti (fontanili), e della loro fascia di tutela determinata in funzione dell'IFR, secondo quanto previsto dall'art. 36 del PTCP. Le risorgive derivano dall'affioramento in superficie della falda freatica e costituiscono uno dei caratteri ambientali più tipici della Pianura Padana; esse sono, ad un tempo, biotopi di grande rilevanza naturalistica e risorse idriche importanti.

Direttive

Per tali elementi il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà a normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare presso le risorgive sia come Invarianti di natura ambientale sia di natura geologica, idrogeologica e idraulica.

Il P.I. censisce e tutela risorgive e sorgenti ed inoltre:

- a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
- b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di circuiti verdi di congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. A tal fine prevede l'adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali per una fascia primaria di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle aree interessate da risorgive e sorgenti.

È prevista e individuata nella Tav. 2 una fascia di rispetto nell'area adiacente alla risorgive presenti a livello comunale (fascia di protezione secondaria), da intendersi computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, secondo il seguente schema:

- di 150 metri per risorgive di classe ottima;
- di 100 metri per risorgive di classe buona;
- di 50 metri per risorgive di classe scarsa o pessima;

nella fascia di rispetto è vietato qualsiasi intervento che pregiudichi lo stato ottimale delle risorgive e quindi le componenti che concorrono a formare l'I.F.R.; in tale zona il Comune adotta, di concerto con i competenti Uffici provinciali, una disciplina orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi; fino all'approvazione di tale disciplina sono consentiti solo gli interventi ammessi nella fascia di protezione primaria e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cui al cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001 e s.m.i.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12.4 e 16.1 delle presenti norme.

Art. 14.4 - Boschetti e gruppi arborei di pregio, boschi ripariali, Boschetto e siepe

Rif. Legislativo:

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Trattasi di formazioni arboree ed arbustive estese o di limitata estensione (boschi e boschetti), o a sviluppo lineare (siepi e formazioni riparie), oppure di singoli alberi di interesse storico-monumentale (alberature di pregio), formate prevalentemente da specie autoctone, che conferiscono al territorio un particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

Direttive

Il P.I. censisce opportunamente tali formazioni e le tutela, inoltre:

- a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare il loro abbattimento, nonché misure per la protezione della fauna presente;
- b) elabora idonee iniziative per miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale e la diminuzione delle potenziali interferenze conseguenti ai processi di urbanizzazione;
- c) indica criteri per la promozione culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di zone didattico-ricreative.

- d) per gli alberi monumentali sono promossi interventi di tipo culturale, indirizzati anche alla sensibilizzazione della collettività sull'importanza della loro tutela in quanto elementi di valore naturalistico, storico-culturale e paesaggistico.

Prescrizioni e vincoli

Allo scopo di salvaguardare specificatamente l'integrità ecologica del territorio e in particolare per prevenire il depauperamento floristico e faunistico, è fatto divieto di tagliare a raso, estirpare o sradicare i filari di siepi, le alberature ad elevata valenza ecologica presenti, come individuato nella cartografia di progetto, salvo il caso di esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante.

Le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando specie autoctone. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, utilizzando preferibilmente le aree in fregio alla viabilità, percorsi rurali e corsi d'acqua ed in via prioritaria gli ambiti appositamente individuati nelle tavole di Piano.

Le alberature di pregio del parco di Villa Mezzalira, presenti nell'elenco dei grandi alberi di interesse provinciale, quali Tasso, Ginkgo, Liriodendro, Sofora, Tiglio, Frassino, Paulonia, Sambuco, ecc., devono essere rigorosamente tutelate e conservate, quali elementi di elevato interesse naturalistico, storico-culturale e paesaggistico. Sono perciò vietati tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità. Gli interventi di manutenzione e conservazione, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni, dovranno essere autorizzati, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture competenti.

CAPO III - Sistema insediativo e storico-testimoniale**Art. 15 - *Invarianti di natura storico – monumentale e Azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico***

Il PATI nelle Tavv. 1, 2 e 4 indica gli elementi di pregio storico e ambientale – paesaggistico presenti nel territorio del PATI distinguendoli in:

- edifici e complessi di valore monumentale testimoniale di cui all'art. 15.1 delle presenti norme;
- ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- altri edifici o elementi con valore storico – ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- contesti figurativi di cui all'art. 15.3 delle presenti norme;
- gli agri – centuriati recepiti dalla Tav. 5.1.B e di cui all'art. 41 delle Norme del PTCP.

In particolare nel QC del PATI vengono specificati gli elementi di pregio suddetti, in recepimento di quelli indicati dal PTCP di Vicenza, quali:

1. Ville Venete di Interesse provinciale

Il PTCP individua alla tav. 5 le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo “La Provincia di Vicenza”, pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale.

Il PTCP dispone una apposita e specifica normativa di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle ville venete, diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad esse attribuito.

Con riferimento alle risorse culturali il PTCP individua nel proprio territorio:

A. LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE

B. LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE

C. LE VILLE DEL PALLADIO

Le suddette ville individuate dal PTCP nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone e localizzate puntualmente nel QC del PATI sono:

A. Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45 Norme del PTCP:

Bressanvido:

1. Villa Mezzalira
2. Villa del Vicerè Ranieri d'Austria, De Bordeau, Mezzalira - Milan
3. Villa Pagiusco
4. Villa Girardi

Pozzoleone:

5. Villa Valmarana, Zenere
6. Villa Capra, Zileri, Gaspari, Dalla Via
7. Villa Capra, Barbaran, Tornieri, Balestra, Carli
8. Villa Tommasoni, Dal Bozzolo

9. Villa Novello-Peruzzo
10. Villa Dalla Tavola, Rigoni
11. Villa Condostaulo, Rosin, Bonotto
12. Villa Dalla Tavola, Ferramosca, Agostini, detta "Palazzo Rosso"

B. Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46 Norme del PTCP:

1. Villa Mezzalira in Comune di Bressanvido (allegato A, scheda n. 7)

Per le **Ville del Palladio** (allegato B), artt. 45, 46, 47 Norme del PTCP: nessuna

2. Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, i comuni di Bressanvido e Pozzoleone ricadono nell'*ambito di Paesaggio n. 23, Alta Pianura Vicentina*.

L'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Inoltre l'allegato D segnala la presenza dei seguenti elementi di pregio (tav. 5 PTCP) e localizzate puntualmente nel QC del PATI:

C. Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme) di Bressanvido	1. Parco Villa Girardi 2. Parco Villa Mezzalira in via Rovegliara 3. Parco Villa Mezzalira loc. San Benedetto
D. Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme) di Pozzoleone	1. Ex Mulino via Segavecchia
E. Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme) di Pozzoleone	1. Parte settentrionale del territorio comunale
F. Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme) di Pozzoleone	1. Chiesetta San Valentino 2. Chiesetta loc. Rigoni 3. Parco Condestaule loc. San Michele

Direttive

Per gli ambiti suddetti vale:

- quanto previsto dagli artt. 41, 43, 45, 46, 58 delle Norme del PTCP;
- gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*.

Art. 15.1 - Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale – D. Lgs 42/2004

Rif. Legislativo: D.Lgs 42/2004 artt. 10 e 136 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 2 – Carta delle invarianti

Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs.

Di tali beni è presente nel PATI un unico vincolo monumentale individuato nelle Tavv. 1, 2 e 4 di PATI, quale:

- *Villa Mezzalira* detta del *Vicerè* – sita a Bressanvido, complesso di opera benedettina costituito da: villa, barchesse, chiesetta, corte e relativo fondo agrario in parte delimitato dal muro di cinta.

Direttive e Prescrizioni e vincoli

Vale quanto disposto dall'art. 7.4 delle presenti norme.

Art. 15.2 - Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete e Altri edifici o elementi con valore storico - ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/04, D.Lgs. 42/2004

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Costituiscono invariante le Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete e gli edifici con valore storico-ambientale interni ed esterni al centro storico, per le parti di interesse storico – ambientale e i beni culturali di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004.

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione del P.A.T.I., sino all'approvazione del primo PI, per gli edifici con valore storico-ambientale di cui alla descrizione sopra e nei Centri Storici di cui all'art. 9.2 delle presenti norme sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale;
- b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Direttive

Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare il sistema di questi elementi come identificativi della dimensione storica del paese e del territorio aperto.

Gli edifici di cui al presente articolo indicati dal PATI ed eventualmente meglio precisati dal PI, per i quali gli interventi non sono ancora stati disciplinati dalla normativa di P.R.G. vigente e dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti o li si voglia cambiare o modificare, sono classificati dal P.I., in base alle rispettive caratteristiche tipologiche, nelle categorie di valore A1, A2, A3, A4 di cui al successivo par.15.2.1.

Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto individuato, considerando il valore emergente, la categoria di riferimento, con la relativa disciplina, tra quelle determinate dal PATI al successivo par.15.2.2.

Gli edifici di cui al presente articolo possono comprendere anche immobili o parti di immobili di valore culturale diverso da quello emergente, che distingue le categorie di valore attribuito. Il diverso valore può essere accertato dall'analisi filologica, preliminare alla progettazione, di cui al successivo par.15.2.3, che definisce le diverse categorie di valore.

Per questi immobili o parti di immobili sono consentiti tipi e modalità di intervento corrispondenti alle categorie di valore accertato dall'analisi filologica, secondo quanto previsto al successivo par.15.2.3.

Per le parti di edificio prive di valore culturale individuate dal P.I., ovvero, dall'analisi filologica (par.15.2.3), sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o demolizione, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale degli immobili e/o dell'ambiente urbano circostante.

Per le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare va in ogni caso migliorato il rapporto di coerenza con i caratteri degli edifici con valore storico-ambientale.

Per gli interventi con valore storico-ambientale è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Par.15.2.1 - Definizione delle categorie di valore

CATEGORIA	CLASSE DI VALORE
A.1	<i>Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili</i>
A.2	<i>Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili; emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili</i>
A.3	<i>Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili</i>
A.4	<i>Edifici sostanzialmente modificati con tracce dell'impianto originario, e assimilabili</i>

Il P.I. potrà specificare ed articolare le categorie qui definite e dettagliarne la disciplina di cui al paragrafo successivo, approfondendo le analisi dei manufatti e degli spazi aperti di pertinenza.

Par.15.2.2 - Disciplina delle categorie di valore

CATEGORIA A.1	Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili
----------------------	--

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- 2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;

- 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 5) mantenimento e/o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili;
- 6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- 7) la destinazione d'uso.

CATEGORIA A.2 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili; emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- 2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto;
- 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 5) mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- 6) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- 7) la destinazione d'uso.

CATEGORIA A.3 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- 2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- 4) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;

- 5) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 6) mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- 7) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- 8) la destinazione d'uso.

CATEGORIA A.4 Edifici sostanzialmente modificati con tracce dell'impianto originario, e assimilabili

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché interventi di ricostruzione e di ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- 2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare, nei prospetti di valore culturale e ambientale, le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- 4) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- 5) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei principali caratteri architettonici dell'edificio;
- 6) mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- 7) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- 8) la destinazione d'uso.

Par.15.2.3 - Analisi filologica preliminare agli interventi**Direttive**

Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i progetti di intervento negli edifici di valore storico - ambientale, devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti.

Nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi negli edifici di valore storico - ambientale, l'analisi filologica deve comprendere l'intero edificio di valore storico - ambientale.

L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli risultanti dal P.I., in tal caso sono consentiti tipi di intervento corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi, aumentando o diminuendo il valore assegnato dal P.I. di una classe al massimo, escludendo le classi A1 e A2 e senza modificare la classe attribuita all'edificio stesso.

L'analisi filologica contiene:

- l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;

- lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche usate nella costruzione;
- lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature (con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
- ogni altro documento ritenuto utile per l'identificazione dei caratteri storici ed architettonici degli immobili interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.

Art. 15.3 - Contesti figurativi

Rif. Legislativo: P.T.C.P. Vicenza - art. 46 delle NT

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Il PATI indica i principali contesti figurativi dei beni monumentali o di ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete o di altri edifici o elementi con valore storico – ambientale presenti, dichiarati di notevole interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e art. 45 del PTCP di Vicenza, rappresentati dai parchi, giardini, broli storici e in generale spazi scoperti circostanti i suddetti complessi che, oltre a possedere in sé e per sé valore storico-ambientale, concorrono a comporre l'immagine storica dei fabbricati.

Costituiscono invariante, nei contesti figurativi, gli elementi e in generale i caratteri che rivestono interesse storico: giacitura, estensione e conformazione delle parti storiche, elementi vegetazionali e fabbricati o altri manufatti di interesse storico.

Direttive e Prescrizioni e vincoli

Il P.I. precisa l'individuazione dei contesti figurativi e ne individua eventuali altri, disciplina tali immobili in coerenza con le disposizioni di cui al successivo articolo 15.2 - *Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete e altri edifici o elementi con valore storico – ambientale* e con le seguenti disposizioni:

- a) tutela della giacitura, l'estensione e conformazione degli spazi scoperti, per le parti di interesse storico: sono vietati gli smembramenti e comunque gli elementi di separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possono compromettere l'integrità dei beni indicati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro intorno;
- b) è consentito l'uso agricolo e l'uso per attività ricreative all'aperto purché non vengano compromessi i caratteri storici e ambientali dell'impianto;
- c) tutela e conservazione degli elementi di valore storico-architettonico, dei beni e risorse presenti. Le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico-ambientale, non possono essere abbattuti salvo che per ragioni fitosanitarie o di sicurezza; in tale caso gli esemplari abbattuti devono essere sostituiti con altri della stessa specie;
- d) riqualificazione delle parti in situazione di degrado e eliminazione degli elementi incoerenti;
- e) è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo quelli per la segnalazione dei beni culturali e/o di interesse ambientale – paesaggistico presenti;
- f) gli interventi consentiti nell'area di contesto figurativo stralciata in sede di controdeduzione della Villa IRVV, lungo via S. Valentino a Pozzoleone, dovranno essere

sottoposti, prima della loro attuazione, alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente.

In caso di realizzazione di strutture destinate alla produzione di energia rinnovabile – impianti biogas, l'intervento dovrà essere sottoposto, prima della sua attuazione, alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente.

Per gli interventi edilizi per i *Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale* e le *Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete e altri edifici o elementi con valore storico – ambientale* valgono le direttive e prescrizioni e vincoli di cui ai rispettivi articoli 15.1 e 15.2 delle presenti norme.

Gli eventuali interventi edilizi di ampliamento o nuova edificazione delle aziende agricole site in prossimità di Villa Mezzalira dovranno essere mitigati mediante piantumazione e mascheramento di fasce tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto ambientale e paesaggistico di Villa Mezzalira.

Inoltre il PI, per eventuali nuovi silos a servizio delle aziende agricole prossime a Villa Mezzalira, dovrà prescrivere la tipologia edilizia e gli indici stereometrici più consoni e meno impattanti al fine di mitigare l'effetto di disturbo visivo del contesto di Villa Mezzalira. Per la definizione delle tipologie edilizia e dei parametri stereometrici dei silos in sede di PI dovrà essere valutata la congruità e idoneità tecnica dei manufatti all'esercizio dell'attività agricola.

In recepimento alle direttive di cui all'art. 46 delle Norme del PTCP di Vicenza, all'interno del contesto figurativo della Villa veneta di particolare interesse provinciale, villa Vicerè Mezzalira, il P.I. deve attuare le seguenti direttive:

- deve essere garantita la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
- devono essere garantiti il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico agrario circostante;
- sono fatti salvi tutti gli altri vincoli vigenti di natura ambientale, paesaggistica e culturale;
- il Comune disciplina l'edificazione, (ove già prevista dallo strumento di pianificazione comunale previgente o adottato prima della data di adozione del PTCP), prevedendo per essa crediti edilizi e caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale veneta, consentendo altezze massime fuori terra di 6 metri;
- il Comune provvede ad eliminare cartellonistiche pubblicitarie o a sostituire eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
- per gli edifici esistenti compresi nel contesto figurativo il Comune, in sede di pianificazione, deve escludere gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso;
- sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati condonati senza sopraelevazione, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporta un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;
- il Comune, in sede di pianificazione, deve tutelare e salvaguardare, anche con elementi mitigatori, quali filari alberati, i limiti dei contesti figurativi dalla eventuale nuova edificazione e dagli interventi edilizi che deturpano le vedute della Villa Veneta;
- il Comune adotta misure volte all'applicazione dell'art. 25 del PTRC ed in particolare:

- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
 - conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
 - evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
 - il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.
- In sede di P.I. (Piano degli Interventi) il Comune, con apposite "schede", previa analisi dello stato di fatto e della verifica delle eventuali caratteristiche edilizie di pregio, disciplina puntualmente gli interventi ammissibili per ognuno dei fabbricati esistenti all'interno del contesto stesso (con particolare riguardo alle attività agricole di allevamento bovini da latte esistenti che avranno necessità di ampliare i fabbricati esistenti e di realizzare ulteriori manufatti - silos, trincee, ecc. - strumentali all'esercizio delle attività stesse). In assenza e fino all'approvazione del P.I. e delle predette schede, è fatto salvo quanto previsto sopra per il contesto figurativo di Villa Mezzalira.

CAPO IV - Sistema delle fragilità

Art. 16 - Compatibilità geologica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004;
D.M. 14/01/2008 Testo Unico delle Costruzioni
L.n°64/1974
C.R. n°9/2000

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

Sulla base delle analisi, la classificazione delle penali ai fini edificatori (compatibilità geologica) è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle problematiche relative ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, alla protezione delle risorse naturali.

Direttive

Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T.I. ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui ai successivi commi, ed in conformità alle Normative sulle costruzioni attualmente vigente.

Dal punto di vista della normativa generale, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, è obbligatorio realizzare studi geologici-geotecnici propedeutici alla progettazione di nuovi fabbricati e di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno studio geologico, idrogeologico e/o geotecnico, che dovrà verificare per mezzo di rilievi, indagini e prove, in particolare i seguenti aspetti:

- a) Litologia dei terreni di fondazione per un significativo intorno rispetto all'area d'intervento.
- b) Caratteristiche idrogeologiche quali la profondità della falda acquifera, la direzione di deflusso sotterraneo e permeabilità dell'acquifero: in base ai seguenti elementi dovrà essere valutata la vulnerabilità dell'acquifero, specie in corrispondenza delle risorgive.
- c) Per quanto riguarda la sismica si dovrà attenersi alla classificazione prevista dalla normativa vigente (Ord. Pres. del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 e s.m.i.) e individuare la categoria di appartenenza del suolo di fondazione; inoltre si rimanda al PI la necessità di redigere uno studio di microzonazione sismica di livello 1,2,3 individuando nelle diverse aree del comune ambiti di diversa amplificazione sismica e i relativi rischi.
- d) Valutazione dei carichi ammissibili del sottosuolo, ovvero portanza limite e portanza d'esercizio del sottosuolo, e stima dei cedimenti assoluti e differenziali indotti dalle nuove costruzioni.
- e) In presenza di scarpate naturali e/o artificiali (scavi) si dovrà verificare la stabilità del pendio.

Le indagini geognostiche ed i relativi calcoli potranno essere omessi nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, secondo

quanto prescritto dalla normativa vigente. In questi casi dovrà comunque essere redatta una relazione in cui:

- si dimostri che l'intervento in oggetto sia di modesto rilievo in rapporto alla stabilità opera-terreno e comunque nel rispetto di quanto precisato dal PI che definirà le costruzioni di modesto rilievo secondo la normativa vigente in materia;
- si giustifichi l'omissione delle indagini e dei calcoli per la caratterizzazione geotecnica dei terreni;
- si certifichi che la caratterizzazione geotecnica dei terreni ottenuta da indagini eseguite su terreni simili e in aree adiacenti sia sicuramente estensibile ai terreni in oggetto di intervento e si espliciti la fonte di provenienza di tali indagini.

In riferimento alla normativa vigente, le indagini geognostiche andranno approfondite sino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

Si propone di effettuare le seguenti indagini che potranno essere realizzate anche in modo complementare:

- Prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU),
- Prove penetrometriche dinamiche (DPL, DPSH),
- Indagini sismiche
- Trincee esplorative,
- Analisi di laboratorio per la definizione delle proprietà indice della litologia,
- Sondaggi geognostici a carotaggio continuo.

Lo studio geologico e/o geotecnico deve essere sottoscritto solamente da tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale.

Agli Uffici tecnici, tramite il Responsabile del Procedimento, compete la verifica della presenza delle relazioni geologiche e/o geotecniche, giacché parte integrante degli elaborati progettuali, e la loro validazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'Albo Professionale.

Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, sono individuate tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria di cui al seguente articolo.

In sede di PI si potranno rivedere in dettaglio i limiti delle aree della compatibilità geologica indicate dal PATI in base ad uno studio approfondito ad una scala adeguata al tipo di intervento.

Art. 16.1 - Aree idonee, idonee a condizione e non idonee

a) AREE IDONEE: aree non esposte al rischio geologico - idraulico

In tali aree, la presenza di litologie granulari portanti costituite da ghiaie sabbiose con falda significativamente profonda per il piano di quota delle fondazioni (> 5 metri), non pone alcun limite all'edificabilità; l'indagine geologica redatta da un professionista è indispensabile (D.M. 11/3/1988) per verificare la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti, nel caso ci si raccomanda di attestarsi con le fondazioni in profondità su strati più favorevoli. Le prove da eseguire dovranno possibilmente interessare gli aspetti indicati nel comma precedente. La profondità della falda e i terreni granulari mettono comunque a rischio di inquinamento le falde: sarà da tenere conto delle direttive indicate nella parte generale della normativa geologica.

b) AREE IDONEE A CONDIZIONE: aree mediamente esposte al rischio geologico - idraulico

In tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto con le risultanze dell'indagine per possibile dissesto idrogeologico e proprietà geotecniche dei terreni mediocri o scadenti. Si distinguono tre differenti tipologie di aree a condizione:

A. Area a condizione per l'alta vulnerabilità idrogeologica e modesta soggiacenza della falda

In tali aree, la presenza di litologie granulari portanti costituite da ghiaie sabbiose con falda tra 2 e 5 metri pone il territorio a rischio di inquinamento degli acquiferi e una interazione della falda con la realizzazione di opere sotterranee comportando problemi di realizzazione degli interventi edilizi.

Per quanto riguarda la vulnerabilità della falda, si richiede che le opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e scarichi, vengano realizzate senza pregiudizio per la falda stessa prevedendo opportuni sistemi di impermeabilizzazione e prevenzione delle perdite.

Nei casi in cui siano previsti edifici con piani interrati, considerata la scarsa soggiacenza della falda, dovranno essere adottati idonei accorgimenti a tutela delle abitazioni, quali adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche intorno agli edifici, sistemi di impermeabilizzazione dei sotterranei, ecc.

Quindi sarà necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata verifica:

- Redazione di una valutazione geologico-idraulica per la realizzazione della rete delle acque bianche e smaltimento mediante trincee drenanti o bacini di dispersione.
- Eventuale riporto di terreni sciolti con uno spessore di circa 1 metro di buona permeabilità.
- Realizzazione previa verifica firmata da tecnico abilitato della soggiacenza della falda e progettazione con idonei sistemi per l'impermeabilizzazione dell'edificio.
- Redazione della Compatibilità idraulica che indichi i sistemi il contenimento delle piene, come ad esempio: le superfici pavimentate dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento, la realizzazione di invasi, ecc.
- Redazione di una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell'area, con conseguente individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

Atteso che tutto il territorio del PATI ricade nella zona di transizione tra l'alta e la media pianura, a cavallo della fascia delle risorgive è vietato realizzare opere interrato nelle aree localizzate in *Area a condizione "A"* riportate sull'elaborato 3 "Carta delle Fragilità", con falda posta in prossimità del piano campagna, fatto salvo eventuali, puntuali e diverse valutazioni ed approfondimenti.

B. Area idonea a condizione per media vulnerabilità idrogeologica e scarsa soggiacenza della falda

In tali aree, la presenza di litologie granulari fini costituite da sabbie con falda tra 0 e 2 metri pone il territorio a rischio per l'interazione della falda con la realizzazione di opere sotterranee comportando problemi di realizzazione degli interventi edilizi.

Per quanto riguarda la vulnerabilità della falda, si richiede che le opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e scarichi, vengano realizzate senza pregiudizio per la falda stessa prevedendo opportuni sistemi di impermeabilizzazione e prevenzione delle perdite.

Nei casi in cui siano previsti edifici con piani interrati, considerata la scarsa soggiacenza della falda, dovranno essere adottati idonei accorgimenti a tutela delle abitazioni, quali adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche intorno agli edifici, sistemi di impermeabilizzazione dei sotterranei, ecc.

Quindi sarà necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata verifica:

- Redazione di una valutazione geologico-idraulica per la realizzazione della rete delle acque bianche e smaltimento mediante trincee drenanti o bacini di dispersione.
- Eventuale riporto di terreni sciolti con uno spessore di circa 1 metro di buona permeabilità.
- Realizzazione previa verifica firmata da tecnico abilitato della soggiacenza della falda e progettazione con idonei sistemi per l'impermeabilizzazione dell'edificio.
- Redazione della Compatibilità idraulica che indichi i sistemi il contenimento delle piene, come ad esempio: le superfici pavimentate dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento, la realizzazione di invasi, ecc.
- Redazione di una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell'area, con conseguente individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

C. Area idonea a condizione per tutela secondaria di risorgiva

Per la fascia di protezione secondaria si rimanda alle prescrizioni fornite dall'art. 36 del PTCP qui di seguito riportate:

PRESCRIZIONI PER L'AREA DI RISORGIVA: *Nell'area occupata dalla risorgiva (risorgenza e ripe), è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale e dell'indice di funzionalità di risorgiva (IFR.) e alla manutenzione come di seguito definiti:*

a. manutenzione ordinaria:

- I. interventi di spurgo sia nella testa sia nell'asta finalizzate al mantenimento delle condizioni di libero flusso delle acque, e al mantenimento del fondo originale costituito in genere da sabbia e ghiaia fine (l'eventuale sfalcio deve essere effettuato mediante barra falciante o a mano per preservare le caratteristiche biologiche del fondo stesso);*
- II. interventi di sfalcio al fine di tenere pulite le sponde;*

b. manutenzione straordinaria:

- I. Interventi di riassetto delle sponde eventualmente franate, l'asportazione di materiale derivanti da scarichi abusivi, aspirazione dei materiali presenti all'interno dei tubi ove presenti;*
- II. Interventi di risagomatura delle sponde (con rapporto 1:2) nei casi in cui siano verticalizzate;*
- III. Interventi di messa a dimora di alberi ed arbusti lungo il perimetro del fontanile al solo fine di stabilizzare le sponde, di incrementare l'ombreggiamento, con benefici influssi sull'entità di produzione primaria, migliorare la funzione di filtro biologico delle rive nei confronti dell'inquinamento diffuso, e di incrementare la varietà ambientale. Le essenze da impiegare sono quelle originarie (come riportato nelle schede di valutazione IFR) dei luoghi ed adatte alle condizioni stazionali, anche al fine di contrastare lo sviluppo delle specie infestanti. Il materiale utilizzato deve essere di certificata provenienza locale;*
- IV. interventi di riattivazione idraulica dei tratti senili di risorgiva (riscavo del capofonte con asportazione del materiale di copertura, infissione di dreni d'affioramento, espurgo e risagomatura delle aste principali, sistemazione del ciglio spondale e ripristino della vegetazione).*

PRESCRIZIONI PER LA FASCIA DI PROTEZIONE SECONDARIA: *le aree di salvaguardia sono individuate dai Comuni in sede di PAT o PATI secondo il seguente schema:*

- a. zona A di 150 metri per risorgive di classe ottima;*
- b. zona B di 100 metri per risorgive di classe buona;*
- c. zona C di 50 metri per risorgive di classe scarsa o pessima;*

In tali zone il Comune adotta, di concerto con i competenti uffici provinciali, una disciplina orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi. Fino all'approvazione di tale disciplina sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal comma 2 del presente articolo e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cui al DPR 380/2001 e s.m.i.

Il Piano degli interventi deve dunque dotarsi di una specifica disciplina orientata alla tutela e valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12.4, 14.3 delle presenti norme.

c) AREE NON IDONEE: aree molto esposte al rischio geologico – idraulico.

La nuova edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione a causa di:

- **per le aree a rischio idraulico presenti nelle aree golenali** potrebbero verificarsi fenomeni di scalzamento degli argini in occasione di piene. Per la normativa specifica si rimanda agli articoli 9.3, 17.1 delle presenti norme relativi alle all'area P.A.I. e alle aree esondabili o a ristagno idrico;
- **per le aree soggette ad inondazioni periodiche o a risalita della falda** potrebbero verificarsi fenomeni di allagamento delle aree urbanizzate;
- il PI, **per le aree a inondazione periodica**, potrà approfondire il tema con adeguate indagini e studi, e quindi rivedere la zonizzazione della Compatibilità geologica indicata dal PATI ai fini dell'applicabilità degli interventi previsti dal PATI senza comportare variante al PATI; in tale evenienza dovrà essere valutata l'eventuale assoggettabilità ad una verifica VAS puntuale.

Nelle aree non idonee è possibile realizzare infrastrutture di interesse pubblico non diversamente ubicabili.

Per le aree non idonee di tipo B - per la tutela primaria di risorgiva: si rimanda alle prescrizioni fornite dall'art. 36 del PTCP qui di seguito riportate:

PRESCRIZIONI PER LA FASCIA DI PROTEZIONE PRIMARIA: *In una fascia di protezione di m. 20, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe di cui al comma precedente è vietato qualsiasi intervento che ne pregiudichi lo stato ottimale e l'I.F.R.. In particolare sono vietati gli interventi edificatori e infrastrutturali, o comunque atti a modificare lo stato dei luoghi e a depauperare il grado di naturalità, nonché le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi.*

a. *Non sono comunque ammessi i seguenti interventi:*

- I. *apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- II. *apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- III. *gestione di rifiuti;*
- IV. *stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- V. *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- VI. *pozzi perdenti;*
- VII. *installazione di sostegni per infrastrutture ed impianti tecnologici;*
- VIII. *l'utilizzazione dei fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici.*

b. *Sono consentiti, nell'ambito della fascia di protezione primaria di cui al comma 3, interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, le attività di ricomposizione ambientale nonché gli interventi finalizzati all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattico-ricreativo. L'accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione antropica sull'ecosistema.*

All'interno dell'area di risorgiva e della fascia di protezione primaria è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dell'indice di funzionalità della risorgiva (I.F.R.). In particolare sono vietati:

- *riporti di terreno che possono provocare franamento delle ripe o l'interramento della risorgiva;*

- realizzazioni di interventi edilizi che possano pregiudicare la qualità delle risorgive stesse.

In sede di PI si potranno rivedere in dettaglio i limiti delle aree della compatibilità geologica indicate dal PAT in base ad uno studio approfondito ad una scala adeguata al tipo di intervento.

Art. 17 - Aree soggette a dissesto idrogeologico**Art. 17.1 - Area esondabile o a ristagno idrico**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

Trattasi di aree interessate da rischio di esondazioni o periodico ristagno idrico, individuate nella Tav. 3 come:

- Aree esondabili o a ristagno idrico.

Direttive

Il P.I., in armonia con il PAI adottato dall'Autorità di Bacino e quanto riportato nel Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali, provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione a maggior scala rispetto a quanto previsto dal PATI, in relazione ai singoli interventi oggetto di PI.

Come già descritto nell'art. 9.3 delle presenti norme e come previsto dalle NT del PTCP, art. 10, sarà da recepire la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico, idrogeologico, riportate nella Carta delle Fragilità. Tale classificazione prevede le seguenti classi di pericolosità:

- Aree Fluviali (pericolosità P3, P4);
- P1 (pericolosità moderata);
- P2 (pericolosità media);
- P3 (pericolosità elevata);
- P4 (pericolosità molto elevata).

Il P.I. recepisce, integra e dettaglia i disposti di cui al presente articolo relativamente alla Tutela idraulica, effettua una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati, recependo le prescrizioni del PAI e rispettando le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Prescrizioni e vincoli**a) Interventi di trasformazione dell'uso del suolo**

- Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati;
- Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.

b) Opere di mitigazione idraulica

Gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica

allegata al P.A.T.I.. In ogni caso la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto:

- alla tipologia ed entità dell'intervento;
- all'obiettivo di una reale efficacia;
- al contesto ambientale e geologico-idraulico.

Indicativamente, le opere di mitigazione idraulica possono consistere in:

Nelle aree esondabili e a periodico ristagno idrico del P.I., in tutto il territorio comunale si applicano le seguenti norme di salvaguardia dal rischio idrogeologico:

- a) Le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti produttivi prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;
- b) Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scolì, al fine di ritardarne la velocità di deflusso;
- c) Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D. Leg.vo 152/06, per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione;
- d) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente (DGR 3637/2002 e 1322/2006);
- e) in caso di nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi di invaso (con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) per la raccolta delle acque piovane (bacino di laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo;
- f) nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi grandi diametri;
- g) le tubazioni in cls o ca a servizio dei sistemi di collettamento delle acque, nel caso in cui presentino pendenze inferiori allo 0.5%, dovranno essere obbligatoriamente posate su letto in calcestruzzo armato di idonea rigidità per evitare cedimenti delle stesse;
- h) valutare l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

Il P.I. disciplina le aree in oggetto in coerenza con le disposizioni di seguito elencate:

- salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
- mantenimento, per i fossati, scolì esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi;
- divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo

configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;

- eventuali ponticelli, tombinamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte e quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- rivestire imbocco e sbocco dei manufatti di attraversamento (tombini, sifoni) e le immissioni di tubazioni in fossi naturali con massi cementati o cemento armato: questo per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
- la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti deve avvenire in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari;
- negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante, e comunque non inferiore ai 30 cm;
- negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali, sono vietati gli scivoli esterni per accesso ai garage, inoltre bocche di lupo, sfiati ecc. vanno disposti sempre con apertura superiore a una quota come definita al punto precedente;
- per le aree a difficoltà drenaggio, in particolare, salvaguardia/ripristino delle condizioni di:
 - funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate);
 - accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.

Il P.I. sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del consorzio di bonifica e della Autorità di Bacino, si potrà ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I.

Il PI valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione. Per gli interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il PI valuta anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli ATO.

In fase di PI si dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, per la redazione del "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale

strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche, così come previsto dall'art. 10 delle NT del PTCP.

Art. 17.2 - Area di ricarica della falda

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 29 Norme PTCP

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

Direttive

Per le aree di ricarica della falda il PATI, in recepimento a quanto previsto dall'art. 29 delle Norme del PTCP, ha indicato tali aree nella Tav. 3 e per le quali valgono le seguenti direttive:

- in tali aree dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt. 6 e/o 8 DLGS 334/99 e s.m.i.) per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. Nel Piano degli Interventi è possibile integrare tale norma;
- gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente;
- la trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

Si ritiene che ogni insediamento civile, agricolo e produttivo che ricade in questa area venga valutata, con firma da tecnico geologo abilitato, la possibilità di alterare/ridurre la capacità di ricarica degli acquiferi e la sua potenzialità per il territorio.

Art. 17.3 - Area di risorgiva

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

Direttive

Il PATI individua nell'Elaborato n. 3 "Carta delle fragilità" le aree di risorgiva, di cui il PI preciserà il perimetro, nelle quali è prioritario l'interesse per la tutela della risorsa idrica.

In dette aree è ammessa l'attività ricreativa, didattica e di studio naturalistico.

All'interno di queste zone sono ammessi esclusivamente interventi, da effettuare con l'utilizzo di tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica, di recupero ambientale e quelli finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e la fruizione pubblica.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12.4 e 14.3 delle presenti norme.

Art. 18 - Altre componenti**Art. 18.1 - Aree agricole strumentalmente deboli**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

Il PATI ha individuato le aree esondabili o a ristagno idrico presenti nel territorio agricolo in cui possono crearsi danneggiamenti alle strutture fondiarie a causa di allegamenti. Esse riguardano alcune criticità localizzate in corrispondenza di specifiche zone che, in occasione di consistenti piovvaschi, sono soggette a rischio di allagamento.

Direttive

Per le suddette aree valgono le prescrizioni e linee guida operative indicate nell'art 10.1 relativamente alla rete idrografica e nell'art 17.1 relativamente alle aree esondabili e a ristagno e nelle prescrizioni specifiche per gli A.T.O. .

Si rimanda al PI con la realizzazione dei Piani delle Acque la possibilità di una nuova gestione idraulica del territorio.

Disposizioni e normative più vincolanti emanate dagli organi competenti in materia di prevenzione del rischio idraulico e di protezione civile hanno prevalenza rispetto agli atti indicati al precedente comma.

Art. 18.2 - Aree agro – ambientalmente fragili

Rif. Legislativo: Direttiva 91/676/CEE - “Direttiva Nitrati”

D.Lgs n. 152/1999

D.Lgs n. 152/2006

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006

DGR n. 2495 del 7 agosto 2006

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

Trattasi delle aree particolarmente vulnerabili da nitrati di origine agricola, in quanto carenti di elementi agro-ambientali e agro-tecnici (depuratori) per la riduzione degli impatti dell'attività agricola sulla risorsa idrica. L'intero territorio comunale è classificato come zona vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), inoltre ricade nell'area di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi.

PRESCRIZIONE E VINCOLI

Vanno rispettate le specifiche prescrizioni e le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IV° - AZIONI STRATEGICHE E AZIONI DI TUTELA PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 19 - Azioni strategiche del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico

Ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio;
- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Art. 19.1 - Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua le aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive intese come ambiti del territorio dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati. In tali aree sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti nel rispetto degli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del territorio ed in coerenza con i limiti quantitativi fissati nella disciplina dei singoli ATO.

Direttive

Il PI:

- può dettare norme di “leggeri” spostamenti del perimetro. In particolare il PI può prevedere “leggeri” modifiche del perimetro delle aree di cui al presente articolo, secondo la situazione di fatto documentata e che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti posti in contiguità con il perimetro originario di riferimento soprattutto al fine di definire e mettere a punto interventi di miglioramento e riqualificazione urbanistica, secondo valutazioni di carattere formale e operativo. In particolare il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà limitatamente discostarsi dai perimetri delineati dal PATI – ed unicamente alle singole “aree di urbanizzazione consolidata” alle seguenti condizioni:
- nel rispetto del limite quantitativo ~~di SAU trasformabile~~ massimo di consumo di suolo determinato ~~dal~~ con apposita variante comunale al PATI e del dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;²
- possono, altresì, essere considerati compatibili in sede di PI, modesti scostamenti al perimetro delle “aree di urbanizzazione consolidata” che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente e per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani.

Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del PATI, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

- disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- indica, per le parti di territorio da trasformare, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- disciplina gli interventi volti a:
 1. migliorare la qualità della struttura insediativa:
 - interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica con la previsione altresì di modesti ampliamenti di superfici e di volume sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;
 - conferma dei processi di riqualificazione in atto già previsti dalla pianificazione vigente;
 - integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
 - riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani;
 - miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
 - prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
 - miglioramento delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per l'interposizione di barriere fisiche (corsi d'acqua, infrastrutture, ecc.);
 - mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, ad esempio residenziale e produttiva, anche attraverso l'adozione di adeguati dispositivi con funzione di schermo (ad esempio fasce-tampone boscate);
 - riqualificazione della Scena Urbana;

² Comma riformulato con la “Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018) del COMUNE DI POZZOLEONE”

- eliminazione delle barriere architettoniche.
2. promuovere il completamento e rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi incongrui, da definire con il PI per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storico-ambientale valgono le disposizioni di cui agli artt. 15 delle presenti norme;
 - interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente;
 - riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato esistente. A tal fine il PI definisce le zone insediative da assoggettare a strumenti urbanistici attuativi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica e disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo. Il PI individua altresì le possibilità di completamento del sistema insediativo da localizzare in adiacenza alle aree residenziali consolidate esistenti, anche attraverso il contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali, stabilendone altresì le modalità di intervento e i parametri quantitativi;
 - recupero e rigenerazione urbanistico - ambientale delle aree con attività dismesse;
 - o riusi temporanei degli immobili, applicando criteri di equità tra le proprietà interessate, così da stimolare la trasformazione urbanistica a vantaggio della collettività, promuovere e facilitare l'iniziativa degli operatori, garantendo però nello stesso tempo, la massima qualità urbanistica degli interventi;
 - riqualificazione urbanistica delle aree produttive esistenti e valutazione, in sede di PI delle possibilità di progetto dei vuoti residui tra gli insediamenti esistenti o a ridosso degli stessi, in maniera tale da riorganizzarne e riordinare la funzionalità complessiva del sistema anche sotto il profilo dell'accessibilità e della dotazione di servizi. Possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo a funzione produttiva per ampliamenti di strutture esistenti secondo le disposizioni di cui all'art. 19.4 *Linee preferenziali di sviluppo insediativo* delle presenti norme.

Il PI determina i parametri urbanistici aree urbane consolidate esistenti destinate alla residenza, alle attività produttive e ai servizi.

Il PI valuta la compatibilità delle funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o residenziale) e conseguentemente ne definisce la disciplina:

- trasferimento/eliminazione per le funzioni incoerenti/incompatibili;
- mantenimento con riqualificazione e mitigazione degli impatti rispetto alle funzioni contigue per le funzioni che possono essere rese compatibili o il cui effetto di disturbo può essere schermato;
- consolidamento e possibilità di ulteriore integrazione e sviluppo per le funzioni compatibili.

Per gli ambiti interessati da insediamenti produttivi presenti lungo il Brenta a Pozzoleone connessi alla lavorazione delle ghiaie, degli inerti e dei conglomerati bituminosi il PATI persegue la finalità del progressivo recupero ambientale e della tutela naturalistica. A tal fine, il PI dovrà dettare specifica disciplina al fine di:

- riclassificare le aree produttive;
- consentire unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, finalizzati esclusivamente al miglioramento e alla mitigazione del contesto edilizio ed ambientale; in particolare in caso di qualsiasi tipo di intervento sulle preesistenze, dovranno essere prescritti idonei studi e soluzioni tecniche atte a ridurre e mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sull'abitato (rumore, odori, polveri,...), nel rispetto della vigente legislazione in materia, derivanti dalle attività in oggetto (di lavorazione della ghiaia, degli inerti e dei conglomerati bituminosi). Tali soluzioni dovranno essere oggetto di un accordo pubblico – privato tra la ditta produttiva e il Comune dove la stessa ditta dovrà garantire il rispetto di quanto suddetto;
- in caso di cessazione o dismissione delle attività, non consentire la riattivazione delle attività dismesse od il subentro di altre attività e determinare le modalità e gli strumenti urbanistici più adeguati di intervento per la bonifica delle aree e dei manufatti, la riqualificazione ambientale – paesaggistica e la valorizzazione delle stesse aree, valutando l'opportunità di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui rispettivamente agli artt. 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme, definendone gli ambiti e i contenuti;
- dovranno essere garantite e previste soluzioni atte a non degradare e/o sporcare la pubblica viabilità causate dal passaggio di mezzi pesanti connessi all'attività degli insediamenti produttivi. Tali soluzioni dovranno essere oggetto di un accordo pubblico – privato tra la ditta produttiva e il Comune dove la stessa ditta dovrà garantire il rispetto di quanto suddetto;
- in caso di interventi sull'esistente, dovrà essere redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dall'art. 8 delle presenti norme e nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Prescrizioni e Vincoli

In attesa dell'approvazione del PI, adeguato alle seguenti direttive, si applica la disciplina del PRG vigente ove non in contrasto con le disposizioni del PATI.

In attesa del P.I. e fino al permanere delle attività produttive attualmente esistenti connesse alla lavorazione delle ghiaie, degli inerti e dei conglomerati bituminosi, al fine di ottimizzare la loro riqualificazione e miglioramento, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati al miglioramento tecnologico degli impianti, di ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla mitigazione degli impatti negativi nei confronti del contesto ambientale e paesaggistico (rumore, odori, polvere,...), e la demolizione e ricostruzione, anche fuori sedime esistente, all'interno dell'ambito di proprietà, nel rispetto della volumetria esistente, previa Valutazione di Incidenza Ambientale, valutando la possibilità di utilizzare il credito edilizio o la perequazione, di cui agli artt. 19.8 e 19.9 delle presenti norme, mediante accordi tra Comune e privati interessati. Dovranno essere previste soluzioni atte a non degradare e/o sporcare le pubbliche vie derivanti dal passaggio di mezzi pesanti connessi all'attività dei predetti insediamenti produttivi.

Art. 19.2 - Edificazione diffusa

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua come ambiti di “edificazione diffusa” gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati.

La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella Tavola 4 non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Direttive

Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione. All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Il PI:

1. Precisa, con limitati scostamenti e in rapporto alla scala di maggior dettaglio, il perimetro degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal PATI.

In particolare il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà limitatamente discostarsi dai perimetri delineati dal PATI – ed unicamente alle singole aree di “edificazione diffusa” alle seguenti condizioni:

- nel rispetto del limite quantitativo ~~di SAU trasformabile~~ massimo di consumo di suolo determinato ~~da~~ con apposita variante comunale al PATI e del dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;³
- possono, altresì, essere considerati compatibili in sede di PI, modesti scostamenti al perimetro delle aree di “edificazione diffusa” che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente e per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani.

Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del PATI, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

2. disciplina gli interventi ammissibili, individuando anche gli ambiti da assoggettare a strumento urbanistico attuativo;
3. conferma dei processi di riqualificazione in atto già previsti dalla pianificazione vigente;
4. indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.5 – *Azioni di riqualificazione e riconversione* e dagli artt. 19.8, 19.9, 19.10 sulla *Perequazione urbanistica, Credito edilizio e Compensazione urbanistica* di cui alle presenti norme.
5. disciplina gli interventi volti a:

³ Comma riformulato con la “Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018) del COMUNE DI POZZOLEONE”

- a) migliorare la qualità della struttura insediativa mediante:
 - integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - eventuale integrazione con aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - individuazione, ove possibile, di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive/commerciali;
 - integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
 - prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
- b) gestire le attività produttive/commerciali in zona impropria, secondo le modalità di cui all'art. 19.11;
- c) trasferire, o escludere il nuovo insediamento, di attività che possono comportare notevole affluenza di pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non coerenti con i caratteri dell'ambiente;
- d) rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse e con la previsione altresì di modesti ampliamenti di superfici e di volume sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale del patrimonio edilizio esistente:
 - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi incongrui, da definire con il PI per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storico-ambientale valgono le disposizioni di cui agli artt. 15.1 e 15.2 delle presenti norme;
- e) rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo con la previsione, di limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli ATO;
- f) integrare e riorganizzare l'"edificazione diffusa" esistente nel quadro degli ambiti di sviluppo insediativo eventualmente programmati rispetto alle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" di cui all'art. 19.4 delle presenti norme.

Il PI, nell'obiettivo di limitare il consumo di suoli ad elevata vocazione agricola o silvopastorale - laddove emergano nelle aree di edificazione diffusa delle eventuali variazioni, intervenute successivamente alla situazione rilevata dal PATI, relative agli ambiti delle aziende agricole esistenti nonché aree di intervento e di investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo agricolo - procede alla ripermimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa escludendo da tali ambiti quelli interessati dai centri aziendali e dall'attività agricola.

Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sono condizionati al miglioramento del contesto dell'insediamento:

- realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti;
- riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza;
- sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada;
- collocare preferibilmente i nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi residui nel fronte edificato lungo la strada;
- ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in adeguamento al contesto ambientale;
- adozioni di misure di mitigazione ambientale nel caso in cui tali azioni si rendano necessarie.

Le edificazioni diffuse ricadenti all'interno delle "aree esondabili o a ristagno idrico", come risulta dalla carta delle fragilità, andrà eventualmente valutata la sua assoggettabilità ad una verifica VAS puntuale.

Prescrizioni e Vincoli

Il PATI prevede il contenimento e la riqualificazione dell'edificazione diffusa.

In attesa dell'approvazione del PI, adeguato alle seguenti direttive, si applicano le norme del PRG vigente ove non in contrasto con le disposizioni del PATI.

Art. 19.3 - Limiti fisici alla nuova edificazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Direttive

I limiti fisici alla nuova edificazione, ove non graficamente rappresentati nella tav. 4, corrispondono ai limiti degli ATO indicati dal PATI.

Il PI all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione e dei perimetri delle ATO individuati dal PATI precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il PI, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal PATI, può prevedere giustificate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo di ogni Comune indicato dal PATI, conseguenti alla definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche, ~~senza modificare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004, e del PATI nel rispetto del quantitativo massimo di consumo di suolo~~, e sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS. ⁴

Prescrizioni e Vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PATI, sono ammesse trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. 11/2004 e s.m.i. e comunque per le zone agricole di cui all'art. 22 delle presenti norme, le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione, gli interventi per le edificazioni diffuse di cui all'art. 19.2 delle presenti norme, e quanto altro previsto dal PATI.

In attesa della approvazione del PI adeguato al PATI, nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale previgente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli

⁴ Comma riformulato con la "Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018) del COMUNE DI POZZOLEONE"

espropriativi, sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'art. 44 della L.R. n. 11/2004.

Art. 19.4 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale o produttivo, commerciale, direzionale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI indica le linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata, ossia le direzioni di sviluppo degli insediamenti più opportune da preferire.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo comprendono due categorie:

- *linee preferenziali di sviluppo insediativo – espansione delle aree urbanizzate*, corrispondenti all'organizzazione di nuovi insediamenti completi di una propria struttura interna di servizi e luoghi centrali;
- *linee preferenziali di sviluppo insediativo – completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata*, corrispondenti a interventi urbanistici di completamento delle frange urbane esistenti non adeguatamente strutturate, finalizzati a favorirne la riqualificazione e il riordino, anche attraverso l'inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali.

Direttive

Il PI in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO, definisce gli ambiti di sviluppo insediativo individuando specifiche zone insediative residenziali, produttive e di servizio.

Il PI indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Il PI disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo, sulle parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo.

Il PI disciplina gli interventi volti a:

- a) garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio:
 - predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
 - definizione delle modalità di trasferimento/eliminazione o mitigazione dell'impatto di eventuali attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
- b) integrare e riorganizzare l'edificazione esistente eventualmente presente all'interno degli ambiti di sviluppo insediativo;
- c) ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto:
 - applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre alle disposizioni di cui al capo IV, Titolo III, delle presenti norme;

- promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti
- differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante;
- promozione di interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli equilibri idraulici del suolo;
- nel caso di sviluppo insediativo a carattere produttivo, organizzazione di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone di verde) per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli insediamenti.

Devono comunque essere rispettate le disposizioni date per gli ATO di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 delle presenti norme.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Per gli ampliamenti delle aree produttive in genere, il P.I. verifica le condizioni e lo sviluppo della disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione previste dall'art. 67 delle Norme del PTCP che stabilisce, appunto, le condizioni alle quali sono subordinati gli ampliamenti delle aree produttive, segnalando in particolare che *per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.*

Inoltre, ancora ai sensi dell'art. 67, *per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione.*

Nel territorio di PATI, l'individuazione di nuove grandi strutture di vendita non è ammesso ai sensi dell'art. 77 delle Norme del PTCP il quale appunto stabilisce che *non è previsto l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita negli ambiti "Altopiano dei Sette Comuni e Valbrenta" e "Pianura irrigua: la fascia delle risorgive tra Vicenza e Bassano" (al quale i Comuni di Bressanvido e Pozzoleone fanno parte), fatto salvo quanto già disciplinato nello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del PTCP.*

Prescrizioni e Vincoli

Gli interventi urbanistici di sviluppo insediativo, in tutti i casi, devono:

- essere funzionalmente coerenti e compatibili con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
- relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti, per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo adeguatamente il fronte dell'edificio verso il territorio agricolo.

Art. 19.5 - Azioni di riqualificazione e/o riconversione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua le principali Azioni di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di parti dell'insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale.

In particolare le aree di riqualificazione e riconversione possono essere:

- aree coinvolte in progetti che determineranno un'evoluzione e aggiornamento delle strutture;
- aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
- aree con attività dismesse e in situazione di degrado;
- aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto.

Direttive

Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori Azioni di riqualificazione e riconversione, oltre a quelle segnalate dal PATI.

Le Azioni di riqualificazione e riconversione riconosciute dal PATI costituiscono individuazione di ambiti oggetto di riqualificazione edilizia ed ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 14/2017 o di ambiti urbani degradati oggetto di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 6 della LR 14/2017, secondo la classificazione e l'eventuale più precisa perimetrazione che sono demandate al PI.⁵

Le Azioni di riqualificazione e riconversione sono indicate da un numero e per ciascuno di essi il PATI definisce specifici indirizzi che il PI provvederà a sviluppare e precisare senza che questo comporti variante al PATI.

Par.19.5.1 - Attività dismesse o non compatibili con il contesto

- Trasferimento e/o blocco dell'attività non compatibile e riqualificazione dell'area, con inserimento di funzioni compatibili con il contesto, tra quelle consentite per l'ATO di appartenenza;

In particolare il P.I.:

- disciplina i criteri e le modalità del trasferimento e/o blocco, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, di cui agli artt. rispettivamente 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme, definendone gli ambiti e i contenuti;
- In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.9 delle presenti norme, il recupero del volume riconosciuto dallo stesso P.I. a credito edilizio può anche esercitarsi in loco, ossia dove esiste l'attività da eliminare, se sita all'interno delle A.T.O. di cui:
 - al Sistema R – insediativo – residenziale (art. 25 delle presenti norme), all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all'art. 19.1 o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all'art. 19.4;
 - al Sistema P – insediativo e produttivo (art. 26 delle presenti norme) all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all'art. 19.1 o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all'art. 19.4;
 - e nelle aree di edificazione diffusa (art. 19.2 delle presenti norme);

⁵ Comma introdotto con la "Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018) del COMUNE DI POZZOLEONE"

nel rispetto delle funzioni dell'ATO di appartenenza;

- individua eventuali altre attività non compatibili con il contesto oggetto di riqualificazione ambientale sulle quali rendere applicabile quanto disposto dalle presenti norme.
- Gli interventi di riconversione degli impianti produttivi, dovranno prevedere idonea caratterizzazione delle aree ai sensi del D.Lgs 22/97 e DM 471/99 e bonifica dei luoghi, qualora dalla caratterizzazione si riscontri la presenza di siti inquinati;
- Per le attività non compatibili con il contesto, fino al loro trasferimento o blocco, non dovranno essere consentiti interventi di ristrutturazione e/o ampliamento della stessa attività; non dovrà essere ammessa la riattivazione delle attività dismesse od il subentro di altre attività.

Par.19.5.2 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale

Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale, in quanto non compatibili con il contesto, per i quali il P.I.:

- previo accordo con i titolari, disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con accordi pubblico – privati di cui all'art. 6 delle L.R. 11/2004, con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, di cui agli artt. rispettivamente 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme, definendone gli ambiti e i contenuti;
- in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.9 delle presenti norme, il recupero del volume riconosciuto dallo stesso P.I. a credito edilizio può anche esercitarsi in loco, ossia dove esiste l'allevamento da eliminare, se sito all'interno delle A.T.O. di cui:
 - al *Sistema R – insediativo – residenziale* (art. 25 delle presenti norme), all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici alla nuova edificazione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
 - al *Sistema P – insediativo e produttivo* (art. 26 delle presenti norme) all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici alla nuova edificazione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
 - e nelle *aree di edificazione diffusa* (art. 19.2 delle presenti norme) nel rispetto delle funzioni dell'ATO di appartenenza, il P.I. limita gli interventi possibili fino al trasferimento/blocco/eliminazione, alla sola manutenzione ordinaria e agli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico – sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2 bis, comma 2, dell'art. 44 della L.R. 11/2004.

nel rispetto delle funzioni dell'ATO di appartenenza;

- limita gli interventi possibili fino al trasferimento/blocco/eliminazione, alla sola manutenzione ordinaria e agli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico – sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2 bis, comma 2, dell'art. 44 della L.R. 11/2004;

- individua eventuali altri allevamenti oggetto di riqualificazione ambientale sui quali rendere applicabile quanto disposto dalle presenti norme.

L'eventuale futura trasformazione dell'area di cui al presente articolo, in Poianella, a destinazioni residenziali e/o compatibili con l'ATO R2 di appartenenza dovrà essere sottoposta, prima dell'attuazione, alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente.

Par.19.5.3 - Riconversione area artigianale e industriale di Scaldaferro

- Recupero e riqualificazione dell'area artigianale di Scaldaferro a funzioni residenziali e compatibili, valutando la possibilità di utilizzare lo strumento del credito edilizio di cui all'art. 19.9 delle presenti norme.

Inoltre il P.I.:

- in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I., precisa l'ambito delle Azioni di riqualificazione e riconversione;
- indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

Par.19.5.4 - Riqualificazione e riconversione a residenziali e compatibili in centro urbano di Bressanvido

- Riqualificazione dell'area attualmente a destinazione a servizi di Bressanvido, con inserimento di funzioni residenziali e/o funzioni compatibili con la residenza e/o funzioni pubbliche e servizi.

Par.19.5.5 - Riqualificazione e riconversione dell'ex caseificio di Poianella

- Recupero e riqualificazione dell'ex caseificio di Poianella, con inserimento di funzioni residenziali e compatibili, valutando la possibilità di utilizzare lo strumento del credito edilizio di cui all'art. 19.9 delle presenti norme.

Par.19.5.6 - Riqualificazione area del Castello di Friola

- Riqualificazione e valorizzazione anche ai fini turistico – ricettivi dell'area del Castello di Friola.

Devono comunque essere rispettate le disposizioni date per gli ATO di cui al successivo Titolo VII°.

Art. 19.6 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevante

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI nelle Tavole 4 indica i servizi, le attrezzature ed i luoghi di interesse rilevante esistenti e di progetto in recepimento ai vigenti PRG quali attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (civili, sanitarie, dell'istruzione superiore all'obbligo, culturali, religiose, di carattere generale, ecc), di notevole importanza, quali in particolare:

- con campitura azzurra le zone a servizi attuate, in proprietà o in uso del Comune;
- con il solo simbolo F le zone a servizi non attuate, non in proprietà o non in uso del Comune;
- con il simbolo F1 la zona a servizi per la Fiera di San Valentino a Pozzoleone;
- con simbolo F2 la Zona a servizi del Santuario Scaldaferro.

Il PATI prevede il potenziamento del sistema attuale di servizi di interesse comunale e intercomunale.

Direttive

Il P.I., in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I.:

1. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni;
2. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
3. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.

Il PI disciplina il sistema turistico – ricettivo al fine di aumentare e valorizzare l'offerta turistica anche recuperando le strutture preesistenti.

Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevante esistenti

Per le attrezzature esistenti il P.I. prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture:

- Adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
- Adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
- Prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
- Eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 19.7 - Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza di progetto

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI nelle Tavole 4 indica i servizi, le attrezzature ed i luoghi di interesse rilevante di progetto quali attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (civili, dell'istruzione, culturali, di carattere generale, ecc), di notevole importanza.

Il PATI prevede il potenziamento del sistema attuale di servizi di interesse comunale e intercomunale.

Direttive

Per i *servizi, le attrezzature ed i luoghi di interesse rilevante di progetto* di cui al presente articolo e precisati di seguito, in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I., il P.I.:

1. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni;
2. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
3. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, o con l'opposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, definendone gli ambiti e i contenuti.

Il PI disciplina il sistema turistico – ricettivo al fine di aumentare e valorizzare l'offerta turistica anche recuperando le strutture preesistenti.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica le azioni strategiche di cui al presente articolo riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Par.19.7.1 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevante di progetto

F1 – Campus didattico di Pozzoleone.

Il PATI indica, quale area di interesse turistico–ricreativo l'area localizzata immediatamente a nord del complesso edilizio denominato "La Colombara" in Pozzoleone, che il PI potrà meglio precisare e localizzare, caratterizzata dalla presenza di prati stabili, corsi d'acqua con fasce riparie ed un boschetto igrofilo. Si prevede la tutela e la riqualificazione dell'area al fine della creazione di un Campus didattico finalizzato alla valorizzazione naturalistica, storica e culturale, al fine di aumentare l'offerta didattica e divulgativa dell'area e il ripristino della funzionalità di ricarica degli acquiferi.

Dovrà essere prevista la tutela e la valorizzazione dei lacerti di bosco umido esistenti, nonché l'incremento della superficie boscata mediante l'impianto di specie arboree tipiche della flora locale, seguendo prevalentemente il tracciato dei corsi d'acqua esistenti.

F2 - Attività cinotecnica.

Il PATI prevede la realizzazione di un'area attrezzata per l'attività cinotecnica amatoriale di addestramento e allevamento cani, per la quale il PI precisa la localizzazione e l'ambito di intervento, in considerazione delle esigenze dell'attività, alle condizioni di accessibilità, visibilità e sosta, ed indicando per la realizzazione delle nuove strutture, gli strumenti attuativi e le modalità operative e di trasformazione urbanistica. Al fine di mantenere un corretto inserimento ambientale, è opportuno che le eventuali nuove strutture, siano ubicate a ridosso della pre-esistenza insediativa, posta immediatamente ad est dell'area; anche le eventuali nuove strutture dovranno soggiacere ad una valutazione di inserimento ambientale che preveda una forte mitigazione.

Art. 19.8 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 35

La Perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

Direttive

Il PATI prevede la possibilità di applicare l'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:

- a) del piano degli interventi;
- b) dei piani urbanistici attuativi ed agli atti di programmazione negoziata;
- c) dei comparti urbanistici;
- d) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato, e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo.

Il P.I. individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di perequazione:

- ambiti di **perequazione urbanistica**,
- ambiti di **perequazione urbanistica integrata**,
- ambiti di **perequazione ambientale**, o altra forma di perequazione.

Il PI definisce le modalità attuative e indica le aree in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

Il PI e/o gli strumenti urbanistici attuativi, ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.

Il PI dispone che:

1. l'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi;
2. qualora aree diverse da quelle di urbanizzazione primaria, ma strategiche per la sostenibilità dell'intervento e necessarie per le dotazioni territoriali, non siano reperibili all'interno del perimetro degli interventi, o lo siano solo parzialmente, si possa prevedere la loro monetizzazione, ovvero la compensazione con aree destinate a servizi anche esterne all'ATO di riferimento;
3. i proprietari degli immobili interessati, partecipano "pro-quota" all'edificazione, agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione;
4. qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
5. il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I.;
6. qualora alcuni interventi di trasformazione non necessitino, o necessitino solo parzialmente, delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, può prevedere la compensazione per la mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali sino alla concorrenza dello standard predeterminato, con la realizzazione, per un valore equivalente, di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture pubbliche.

Possono comunque far parte di diritto dell'ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica tutte le aree destinate a dotazioni territoriali di servizi, ad esclusione di quelle già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale alla data di adozione del PATI.

Modalità di attuazione

Negli ambiti di **Perequazione urbanistica** il Comune utilizza le aree cedute per realizzare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale. L'uso specifico delle singole aree viene definito dal Piano degli Interventi.

Negli ambiti di **Perequazione urbanistica integrata**, negli ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo, residenziale e produttivo, il Comune si riserva di utilizzare le aree cedute per:

- attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse generale;
- attuare l'edilizia residenziale prevalentemente pubblica e/o convenzionata;
- assegnarle, per la realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti interessati da provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di interesse pubblico all'interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento e nelle modalità definite dal PI;

- riservarle alla rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire.

Negli ambiti di **Perequazione ambientale** il Comune promuove l'utilizzo delle aree cedute per la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di laminazione, ecc.), anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.

Art. 19.9 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del Credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 36

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il credito edilizio è una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo su un immobile a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Direttive

Il PI, ai fini della demolizione delle opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, della realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio segnalati dal PATI e/o altri individuati dallo stesso PI, valuta le possibilità di applicare lo strumento del credito edilizio.

Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi che comunque devono essere inclusi negli A.T.O. di cui:

- al *Sistema R – insediativo – residenziale* (art. 25 delle presenti norme), all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici alla nuova edificazione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
- al *Sistema P – insediativo e produttivo* (art. 26 delle presenti norme) all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici alla nuova edificazione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
- e nelle *aree di edificazione diffusa* (art. 19.2 delle presenti norme);

nel rispetto delle funzioni dell'ATO di appartenenza;

Il PATI individua nella Tavola 4 i principali immobili incongrui per la possibile applicazione dell'istituto del credito edilizio, quali gli *Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare* e le *attività non compatibili con il contesto* di cui all'art. 19.5.2 delle presenti norme.

Il PI può:

1. individuare ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie:
 - a) opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, 4 e dalle presenti norme;
 - b) elementi di degrado, costituite da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrue che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto;
 - c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - d) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PATI e dal PI, i cambi di destinazione del suolo per finalità esulanti dall'attività agricola;

- e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto;
2. consentire che il credito edilizio sia applicato per gli interventi di:
- a) riqualificazione di ambiti inclusi nelle fasce di rispetto (art. 10 delle presenti norme);
 - b) risoluzione, contenimento e mitigazione del rischio (artt. 16, 17 delle presenti norme);
 - c) trasformazione del territorio agricolo, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, o alla fruizione turistico-ricreativa, secondo quanto previsto all'art. 22 delle presenti norme;
 - d) eliminazione dell'opera incongrua o trasferimento/blocco/eliminazione degli allevamenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti (art. 19.5 delle presenti norme);
 - e) trasformazione di porzioni di Aree di urbanizzazione consolidata (art. 19.1 delle presenti norme);
 - f) trasformazione di parti di territorio per le quali si prevede lo sviluppo di nuovi insediamenti (artt. 19.3 e 19.4 delle presenti norme);
 - g) rigenerazione di parti dell'insediamento interessate da processi di dismissione dell'assetto fisico e funzionale attuale (art. 19.5 delle presenti norme);
 - h) rimozione di attività dismesse o non compatibili con il contesto in ambiti di edificazione diffusa di cui all'art. 19.2 delle presenti norme;
 - i) trasferimento/blocco delle attività produttive in zona impropria incompatibili con il contesto (artt. 19.5 e art. 19.11 delle presenti norme);
 - j) sistemazione e integrazione della rete viaria (art. 21 delle presenti norme).

Il PI con particolare riferimento agli interventi di demolizione, individua i volumi da demolire cui applicare il credito edilizio, specificando il rapporto tra volume a credito e volume in demolizione, in relazione alle caratteristiche dei volumi da demolire e della specifica situazione. Il rapporto non può essere mai superiore ad 1.

Ogni credito edilizio viene regolato con specifico accordo (convenzione) con l'Amministrazione Comunale, da trascrivere presso la Conservatoria Registri Immobiliari, che dovrà definire:

- l'entità del volume in credito;
- i tempi e le modalità per l'operatività dell'accordo (in ogni caso la demolizione deve precedere la cessione del credito a terzi) e le procedure per la cessione del credito edilizio.

Il registro dei crediti edilizi di cui all'art. 17, comma 5, lett. e della L.R.11/2004 dovrà contenere:

- entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che determina e a cui è subordinato il credito;
- entità del volume in credito, e, in particolare in caso di credito edilizio legato a demolizione di volume, rapporto tra volume in demolizione e volume in credito;
- entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che attua il recupero del volume in credito;
- data e modalità per la disponibilità effettiva del credito.

Art. 19.10 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della Compensazione urbanistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 37

La compensazione urbanistica permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

Direttive

Il PI determina la quota di diritti edificatori in riferimento ai singoli ATO da riservarsi per la compensazione urbanistica.

Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi per l'applicazione della compensazione urbanistica.

La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi.

È fatto salvo, per le parti relative, quanto disposto agli artt. 19.8 per l'applicazione della Perequazione urbanistica e 19.9 per l'applicazione del Credito edilizio delle presenti norme.

Art. 19.11 - Criteri per gli interventi per le attività produttive in zona impropria

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 37

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Direttive

Per le attività non compatibili con il contesto individuate dal PATI nella Tav. 4 è fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.5, n. 1 delle presenti norme.

Il PI può confermare o modificare quelle già individuate dal PRG vigente o individuare, tanto all'interno quanto all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, eventuali altre attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria e ne valuta la compatibilità rispetto:

1. alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati sugli insediamenti presenti;
2. agli eventuali impatti esercitati sul contesto naturalistico-ambientale;
3. alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico;
4. alla dotazione di opere di urbanizzazione.

Rispetto a tale valutazione il PI indica, in particolare, le attività da eliminare/trasferire in quanto incompatibili con il contesto.

Per le attività da eliminare/trasferire il PI disciplina i criteri e le modalità dell'eliminazione/trasferimento, anche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 17, lettera "i" della L.R.11/2004 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 19.8, 19.9, 19.10 sulla *Perequazione urbanistica, Credito edilizio e Compensazione urbanistica* delle presenti norme.

L'eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni indicate dal PATI, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente circostante, e in particolare sugli insediamenti residenziali.

Per le attività esistenti da confermare, il PI ne definisce la disciplina, con la possibilità di individuare specifiche zone a prescindere e senza incidere sul dimensionamento dei singoli ATO. Il PI inoltre stabilisce le possibilità di adeguamenti tecnologici o di ampliamento, subordinate, dove necessario, alla sistemazione e messa in sicurezza degli accessi, all'integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per legge, se carenti, alla riqualificazione dell'ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante.

Art. 19.12 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art.13, comma 1
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
DPR 7 settembre 2010, n. 160

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Le aziende già assoggettate a procedura di sportello unico vengono indicate in Tav. 4 con apposita simbologia.

Direttive

Il PATI assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive per le varianti di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001: *“Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. Indirizzi in materia urbanistica.”* pubblicata sul BUR n. 74 del 17/08/2001, per le parti che non risultino in contrasto con le disposizioni introdotte dalla L.R. 11/2004 dettante *Norme per il Governo del Territorio e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE* sulla valutazione ambientale strategica.

Per le varianti che comportino modificazioni al P.A.T.I., si coordinano le procedure previste dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. e dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 con quelle di variazione del P.A.T.I. mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004. Resta in ogni caso l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla *Direttiva comunitaria 2001/42/CE* e normativa di recepimento.

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Qualora l'esito della conferenza di servizi sia favorevole alla variazione del P.I., la determinazione costituisce adozione di variante al P.I.

Gli interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun ATO.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 delle presenti norme per le attività produttive consentite.

Non costituiscono variante al PATI le applicazioni della procedura di Sportello Unico previste dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 che assicurano il rispetto delle presenti Norme nonché la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro di invariati, fragilità e tutele previsti dal PATI, con gli obiettivi di sostenibilità del PATI evidenziati nella VAS e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovraordinata.

Art. 19.13 - Compatibilità ambientale degli interventi

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Direttive

Il PI, nell'assegnazione degli indici di zona, può riservare, nel rispetto del dimensionamento, parte del volume previsto nelle singole zone come incentivo, sotto forma di incremento dell'indice stesso e fino ad un massimo del 30%, per gli interventi edilizi ad elevata sostenibilità ambientale. Il PI determina gli indicatori per la valutazione dell'indice di compatibilità ambientale degli interventi ed i criteri per l'assegnazione delle quote volumetriche aggiuntive

Art. 19.14 - Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Direttive

La localizzazione delle infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico va operata nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente e dei beni storico-culturali, della salute pubblica (soprattutto in relazione ai "siti sensibili", come attrezzature scolastiche e aree a verde di uso pubblico), della pubblica sicurezza e degli obiettivi di pianificazione urbana, comunque in coerenza con le direttive del D.lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", e della L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", preferendo ambiti di proprietà pubblica.

Il PI recepisce, se presente negli strumenti urbanistici comunali vigenti, il Piano delle antenne di interesse comunale e, se necessario, lo integra e modifica o, in caso in cui fosse assente, lo predispone.

Il PI dovrà:

1. individuare le aree idonee all'insediamento degli elementi di cui al presente articolo secondo i seguenti criteri metodologici preferenziali:
 - a) che siano di proprietà pubblica;
 - b) in luoghi di pertinenze stradali e infrastrutturali;
2. individuare le aree non idonee all'insediamento degli elementi di cui al presente articolo secondo i seguenti criteri metodologici preferenziali:
 - a) edifici e pertinenze di valore storico, architettonico e ambientale;
 - b) aree sottoposte a vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 e successive modifiche e integrazioni;
3. individuare le aree controindicate all'insediamento degli elementi di cui al presente articolo secondo i seguenti criteri metodologici preferenziali:
 - a) aree insediate;
 - b) aree a bassa espansione;
 - c) aree agricole.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.7 delle presenti norme.

Art. 19.15 - Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

TEMA	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	DPSIR	DESCRIZIONE	FREQUENZA	MODALITÀ DI ATTUAZIONE
ARIA	Emissioni di O ₃ , NO _x , PM ₁₀ , CO ₂	µg/m ³	Pressione	Vedi paragrafo del Rapporto Ambientale	triennale	In accordo con l'ARPAV
ACQUA	Sistemi di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia in corrispondenza delle attività produttive obbligate per legge	N°	Risposta	trattasi del controllo delle acque meteoriche incidenti sui piazzali delle attività produttive che vengono pre-trattate prima di indirizzarle sulla rete idrografica superficiale.	triennale	Relazione da parte dell'Amministrazione comunale od aziende di gestione delegate
	Percentuale di popolazione allacciata all'acquedotto	%	Risposta	questo indicatore va a monitorare lo sviluppo della rete acquedottistica	annuale	Amministrazione Comunale in collaborazione con ETRA e/o AIM
	Percentuale di popolazione allacciata ad un impianto di depurazione delle acque	%	Risposta	questo indicatore va a monitorare lo sviluppo degli allacciamenti alla rete fognaria che rappresenta un sistema efficace di controllo delle acque reflue, al fine di diminuire l'inquinamento delle acque	annuale	Amministrazione Comunale in collaborazione con ETRA e/o AIM
	Verifica della percentuale di allevamenti zootecnici che applicano correttamente la Direttiva nitrati	%	Stato	si tratta di un indicatore, correlato alla verifica della % delle aziende che applicano correttamente la Direttiva Nitrati al fine di ridurre il rilascio di azoto di origine zootecnica nelle acque.	triennale	Relazione delle amministrazioni su dati della Provincia di Vicenza
SUOLO E SOTTOSUOLO	Mantenimento od incremento della superficie, occupata dai prati stabili	Ettari	Stato	questo indicatore va a monitorare la superficie (in ettari) mantenuta a prato permanente o di nuova realizzazione	triennale	Amministrazione Comunale od Enti delegati su dati AVEPA
	Rapporto SAF/SAT: Superficie Agricola Forestale Comunale Superficie Agricola Totale	%	Pressione	il rapporto misura la riduzione della S.A.U. fino al valore massimo ammesso dal PATI pari all'1,30%, stimabile in circa 174087 mq complessivi, dei quali 94.618 mq a Pozzoleone e 79.469 mq a Bressanvido	triennale	Amministrazione Comunale
CLIMA	Dati meteorologici	mm, gradi, %, m/s, J	Stato	Vedi paragrafo del Rapporto Ambientale		Redazione di una relazione in collaborazione e cadenzata dall'ARPAV
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Popolazione esposta all'inquinamento elettromagnetico	%	Pressione	Vedi paragrafo del Rapporto Ambientale	triennale	Redazione di una relazione anche in collaborazione con ARPAV
RUMORE	Numero e tipologia degli interventi realizzati per l'abbattimento dell'impatto acustico	N°	Risposta	Vedi paragrafo del Rapporto Ambientale	triennale	Amministrazione Comunale
ENERGIA	Percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto al totale dell'energia consumata, nell'edilizia pubblica e privata	%	Risposta	Questo indicatore riassume sia un monitoraggio della sostenibilità energetica del Comune sia il fatto che venga dato un forte contributo alla sensibilizzazione sul tema, tra cui l'uso di sistemi di produzione di energia alternativa nell'edilizia e nelle ristrutturazioni	triennale	Amministrazione Comunale
RIFIUTI	Rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata	TM	Pressione	L'indicatore è relativo alla misura del miglioramento della qualità ambientale legata ad una minore produzione o maggiore differenziazione di rifiuti destinati allo smaltimento	annuale	Amministrazione Comunale

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ NEGLI HABITAT E NEL SIC E ZPS	Grado di compattezza Secondo questo principio le forme compatte sono quelle utili a conservare le risorse interne ad un habitat poiché minimizzano il perimetro esposto rispetto all'area interna, come quelle circolari e quelle quadrate; questa caratteristica strutturale si traduce soprattutto nella protezione della specie della core area (porzione interna al poligono dove il disturbo è minimo poiché la più lontana dal perimetro esterno.	Numer o	Stato	L'indicatore utile per la misura della compattezza è il rapporto tra l'area del poligono in esame e l'area del cerchio circoscritto minimo; l'indicatore può assumere qualsiasi valore tra 0 e 1 intendendo che con dati vicino ad 1 abbiamo habitat compatti mentre viceversa vicino a 0 abbiamo forme non compatte come quelle filiformi o molto allungate	triennale	Amministrazione Comunale in collaborazione con Enti
	Grado di frammentazione Per misurare questo parametro si può stimare la frammentazione attraverso il rapporto tra l'area in metri quadrati del poligono jesimo appartenente ad una tipologia di habitat e la sua distanza in metri elevata al quadrato, dagli altri poligoni della stessa tipologia; sommando tutti i valori così calcolati per tutti i poligoni appartenenti a quella tipologia avremo l'indice finale.	Numer o	Stato	I valori tendenzialmente nulli (vicino allo 0) indicano forte isolamento dell'habitat poiché sono di piccole dimensioni e lontani tra loro, mentre valori elevati indicano un habitat di ampia superficie circondato da vicini dello stesso tipo	triennale	Amministrazione Comunale in collaborazione con Enti
	Presenza di specie importanti di flora e fauna • habitat con specie in Allegato 1 Direttiva Uccelli o specie prioritaria secondo l'Allegato II: punteggio 5 • habitat con specie di importanza comunitaria in Allegato II e IV Direttiva Habitat: punteggio 4 • habitat con altre specie di interesse (Libro Rosso, CITES, ecc): punteggio 3 • habitat privi delle specie indicate nei punti precedenti: punteggio 1	N°	Stato	questi indicatori consentono di verificare la vulnerabilità ecologica o sensibilità ecologica, cioè la loro predisposizione a subire un danno o alterazione della propria integrità-identità	triennale	Amministrazione Comunale in collaborazione con Enti

PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO	Incremento di superficie in metri quadrati, occupata dai sistemi naturali e seminaturali (risorgive, zone umide, boschetti)	mq	Stato	Si tratta di una prima valutazione dello stato dell'ambiente attraverso l'incremento degli habitat residui, ricostruiti o di rinaturalizzazione spontanea che rappresentano i bacini per la diversità animale e vegetale.	triennale	Amministrazione Comunale e/o in collaborazione con altri Enti pubblici delegati
	Misura in metri lineari dello sviluppo delle siepi a corredo delle rogge	metri	Stato	si tratta di misurare l'incremento di uno degli elementi importanti della rete ecologica quali sono le siepi lineariformi lungo le rogge.	triennale	Amministrazione Comunale e/o in collaborazione con altri Enti pubblici delegati
	Lunghezza in metri lineari dei filari di alberi lungo le strade comunali (anche con sedime in terra battuta)	metri	Stato	si tratta di misurare uno degli elementi importanti per la riqualificazione dei percorsi naturalistici, storici, tematici, panoramici al fine di integrare i centri storici con la campagna, valorizzare le ville e il patrimonio monumentale	triennale	Amministrazione Comunale
POPOLAZIONE	Incremento a livello comunale della superficie delle aree a standard collettivo: piazza, parcheggi, piste pedociclabili, verde ricreativo, attività sportive e scolastiche, rispetto al totale dell'area urbana	mq	Stato	questo indicatore è relativo alla misura del miglioramento della qualità della vita nei centri di aggregazione dei centri storici e in generale della qualità ambientale, correlata positivamente all'incremento delle aree a standard collettivo.	triennale	Amministrazione Comunale
	Incremento delle superfici residenziali riqualificate in rispetto delle previsioni del PATI	mq	Stato	questo indicatore vuole verificare la prevalenza degli interventi di riqualificazione rispetto alle espansioni in altre aree	triennale	Amministrazione Comunale
ECONOMIA	Messa a dimora di impianti arborei-arbustivi da misurare in termini di volume d'ingombro della massa vegetale, finalizzati alla diminuzione dell'inquinamento acustico e la riduzione delle polveri provenienti dalle aziende produttive insediate ai margini del fiume Brenta	mc	Risposta	questo indicatore, vuole tenere in considerazione la messa a dimora e lo sviluppo di masse verdi, finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento acustico ed assorbire le polveri, oltre a costituire un sistema di mitigazione per l'incidenza delle attività produttive lungo il Brenta, sulle vicine aree urbane circostanti	triennale	Amministrazione Comunale
	Monitoraggio delle attività produttive in conflitto dal punto di vista urbanistico ed ambientale	N°	Risposta	questo indicatore, vuole verificare le eventuali incidenze negative delle attività produttive sull'ambiente	triennale	Amministrazione Comunale in collaborazione con ARPAV

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dei Comuni proponenti, che potranno avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Vicenza, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Art. 19.16 - Misure di salvaguardia desunte dalla Valutazione di Compatibilità idraulica

Rif. Legislativo: TAR Veneto n. 938 del 13.03.2008, DGRV n. 1322 del 10/05/2006, L.R. 11/2004 s.m.i.

Direttive, prescrizioni e vincoli

I successivi Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 1322/2006.

Nel Piano degli Interventi (PI) e nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e nei Piani di recupero dovranno essere adottate tutte le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica a cui si rimanda così come integrate e corrette dal relativo parere del Genio Civile n.P11/2009 di prot. n. 190676 57.00.14.00/20.26 E.360.20.1 del 07/04/2009 nel quale è stato recepito quanto riportato nel parere espresso dal Consorzio Pedemontano Brenta di prot. n. 4039 del 01.04.2009 nel particolare in merito alle indicazioni utili alla stesura del prossimo Piano degli Interventi (PI) e ai rilievi effettuati per le opere di mitigazione ove integrino e non contrastino quanto riportato nel parere stesso del Genio Civile.

Lo Studio di compatibilità idraulica del P.I. dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria.

Il Genio Civile di Vicenza ha espresso parere favorevole suddetto all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i successivi Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti della DGRV 1322/2006;
- è da considerarsi recepito quanto riportato nel parere espresso dal Consorzio Pedemontano Brenta suddetto ove integri e non contrasti quanto riportato nel parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza;
- nel futuro P.I., nei piani urbanistici attuativi (PUA) e nei Piani di recupero, dovranno essere adottate tutte le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica del PATI, così come integrate e corrette dal parere del genio civile, che dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria;
- i valori minimi del volume d'invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 50 anni nel caso di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%, svasso costante fissato in 10 sxha nel caso specifico delle aree soggette a trasformazione urbanistica vengono generalmente determinati, per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), così come classificati nel PATI in argomento come segue:
 - > 200 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. A.1 e n. R.1;
 - > 290 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. A2;
 - > 360 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO: n. A3;
 - > 470 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nuovamente nell'ATO: n. R.2;
 - > 500 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. R6;
 - > 520 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO: n. P.1;
 - > 600 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. R3 e n. R4;
 - > 620 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. R5 e n. P3;

- in fase di progettazione dovrà essere comunque effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. È preferibile, altresì, che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nel recettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso recettore;
- le misure compensative per la valutazione del volume d'invaso utile alla laminazione delle piene si dovranno basare su curve di possibilità pluviometrica relativi ai tempi di ritorno definiti dalla delibera regionale in argomento con riferimento anche alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, possibilmente aggiornate all'ultimo anno disponibile;
- particolare attenzione e sensibilità deve essere mantenuta per le acque inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi, in particolare quando è previsto che lo smaltimento degli afflussi raccolti da questi avvenga per infiltrazione nel suolo; in tali casi potrà essere utile valutarne la destinazione a un disoleatore per il trattamento, prima della consegna finale del corpo ricettore;
- non possono essere realizzate nuove tombinature di alvei demaniali ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- dovranno, altresì, venire garantite le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale, ai sensi dei R.DD. n. 523/1904 e n. 368/1904 oltre che alla più recente L.R. n. 11 del 23/04/2004;
- per le sole fasce dei 10 metri dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno all'argine esistente qualsiasi intervento che debba attuarsi al loro interno dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio);
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno;
- si ritiene opportuno che nelle carte costitutive del futuro PI sia esplicitata la denominazione dei singoli corsi d'acqua.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti/comparti, assumendosi quindi l'onere di realizzare, con i fondi accantonati, un complesso organico ed efficiente di interventi. Questi dovranno necessariamente essere definiti nei futuri PI e realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Art. 20 - Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Tav. 2 – Carta delle Invarianti

Il PATI individua nella Tav. 4 le azioni di tutela e di valorizzazione degli elementi e degli ambiti di rilevante interesse storico, naturalistico e ambientale presenti e le azioni di mitigazione delle azioni strategiche previste, rimandando a quanto indicato nelle Tavv. 1 e 2: *Centri storici, Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale, Ville IRVV, Altri edifici o elementi con valore storico - ambientale, contesti figurativi, agri - centuriati*) e dalle presenti norme.

In particolare valgono le disposizioni di cui alle presenti norme e precisamente degli artt. 9.2, 15.1, 15.2, 15.3.

Vengono inoltre precisate qui di seguito le azioni di valorizzazione e di mitigazione di cui agli artt. seguenti.

Art. 20.1 - Coni visuali

Rif. Legislativo:

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Trattasi dei coni visuali (vedute) di elevato valore ambientale e paesaggistico.

Direttive

Il P.I. può individuare eventuali altri coni visuali e, mediante apposita verifica in sede di attuazione, meglio precisare, modificare ma non stralciare e localizzare quelli individuati dal PATI e all'interno degli stessi indicare gli elementi detrattori della qualità ambientale e stabilire le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per favorire la percezione visiva degli stessi.

Il P.I. provvede a:

- a) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali, ad individuare l'area oggetto della veduta e disciplinarne la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;
- b) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali, a verificare il rapporto tra la necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, a definire il tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità delle vedute;
- c) verificare le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definendo le eventuali mitigazioni, disciplinando la pianificazione paesaggistica, introducendo norme per la manutenzione della vegetazione d'alto fusto e arbustiva finalizzata alla tutela dei valori panoramici ed al realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e quella paesaggistica.

Prescrizioni e vincoli

In attesa dell'approvazione del P.I. la tutela del cono visuale e/o del relativo campo visivo si effettua fino alla prima barriera visiva, evitando che l'interposizione di ostacoli tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato ne alteri in modo significativo o impedisca la percezione. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo e/o impediscano le visuali, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

È ammesso il restauro e la ristrutturazione degli edifici esistenti, anche con aumento di volumetria, purché nel rispetto di quanto sopra riportato, del Titolo V della L.R. 11/2004 e dell'art. 22 delle presenti norme.

Nelle fasce di rispetto di cui al precedente comma sono consentiti:

- a) l'attività agricola silvo - pastorale;
- b) la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
- c) l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
- d) la manutenzione delle sedi stradali;
- e) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ammessi dalle norme di zona, che non ostacolano la visuale come sopra definita.

All'interno delle fasce di rispetto sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone.

Art. 20.2 - Area nucleo (core area)

Rif. Legislativo:

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Sono le aree ad elevato contenuto di naturalità, individuate dalla Regione Veneto all'interno della Rete Natura 2000. Le core area le specie animali e vegetali mantengono popolazioni più stabili nel tempo, poiché sono presenti spazi ecologici più ottimali. Tali aree sono già sottoposte a tutela dalla vigente legislazione in materia.

Direttive

Il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia nelle aree della rete ecologica sia nelle Invarianti di natura paesaggistica.

Il P.I. definisce nel dettaglio la distribuzione, la reale estensione e il potenziale sviluppo dei suddetti elementi della Rete Ecologica anche sulla base del piano di Rete Ecologica proposto e integrato all'interno degli strumenti urbanistici.

In sede di P.I. inoltre si dovrà provvedere a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- promozione della fruizione e godibilità del territorio fluviale, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi ciclopeditoni, aree di sosta).

Prescrizioni e vincoli

Nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- il divieto di accesso veicolare senza autorizzazione, in particolar modo fuori dalla viabilità esistente;
- divieto di drenaggio con diretta influenza sugli habitat;
- divieto di costruzione di opere di presa o emungimento di acque che comportino la diminuzione della portata inferiore al deflusso minimo vitale;

- divieto di rettifica del corso d'acqua e sbarramenti, salvo esigenze di riduzione dal rischio idrogeologico;
- divieto di taglio dei soggetti arborei adulti o senescenti, salvo esigenze di riduzione dal rischio idrogeologico;
- per le zone boschive più distanti dall'alveo e meno soggette alle variazioni della falda, una regolamentazione dei tagli a fronte di un progetto speciale secondo la DGR 4808/97 attenendosi alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui al DCR 51/03.

Dovranno essere attentamente attuate e rispettate le "indicazioni metodologiche", così come definite al paragrafo 3.5 "Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e alle specie nei confronti dei quali si producono", dell'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale del PTCP.

Art. 20.3 - Aree di connessione naturalistica - Buffer zone

Rif. Legislativo:

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Sono aree funzionali alle Aree nucleo che si aggiungono in territori di sufficiente estensione e naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica. Le buffer zone si localizzano nelle aree agricole attorno alle risorgive, in quanto limitano gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro. In tali zone sono possibili interventi di naturalizzazione ed assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete ecologica, esistente.

Direttive

Il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica.

Il P.I., compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 relativamente al territorio agricolo (art. 43), individua preferibilmente all'interno delle "aree di connessione naturalistica", aree per lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili e aree particolarmente vocate a produzioni tipiche o di qualità.

In sede di P.I. inoltre si provvederà a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- promozione della fruizione e godibilità del territorio aperto, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi di immersione rurale - ciclopedonali, aree di sosta).

Il P.I. inoltre:

- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie

di intervento individuate dai regolamenti CEE 2080/92 e 2078/92 e secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale;

- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- salvaguarda il territorio prevedendo la collocazione degli interventi edilizi funzionali all'attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti.

Prescrizioni e vincoli

Nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a. divieto di spargimento di effluenti di allevamento e delle acque reflue all'interno delle buffer zone;
- b. conservazione dei nuclei boscati, delle fasce riparie e delle siepi interpoderali presenti, quali elementi importanti per la salvaguardia delle risorgive e per qualità e la produttività degli agroecosistemi.

Art. 20.4 - Corridoi ecologico secondario

Rif. Legislativo:

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità

I corridoi ecologici secondari completano il sistema della rete ecologica individuata, rappresentando un elemento di collegamento non continuo e di limitata estensione. Assumono ruolo di connessine in ambiti a prevalente media naturalità. Sono essenzialmente in relazione ai corsi d'acqua e zone umide nel quale favorire oltre all'aumento della naturalità anche il corretto utilizzo delle risorse idriche anche in relazione a possibili episodi di allagamenti.

Tali aree, rappresentate dal sistema di siepi interpoderali e di rogge con fascia riparia, assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete gli elementi naturaliformi esistenti alcuni dei quali sono stati inseriti anche come invarianti di natura paesaggistica e ambientale.

Direttive

Il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica.

Il P.I., compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 relativamente al territorio agricolo (art. 43), individua preferibilmente all'interno delle "aree di connessione naturalistica" aree per lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili e aree particolarmente vocate a produzioni tipiche o di qualità.

In sede di P.I. inoltre si provvederà a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- valorizzazione e promozione della fruizione e godibilità del territorio aperto, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi di immersione rurale - ciclopeditoni, aree di sosta).

Il P.I. inoltre:

- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai regolamenti CEE 2080/92 e 2078/92 e secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale;
- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- favorisce la godibilità e fruibilità del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
- salvaguarda il territorio prevedendo la collocazione degli interventi edilizi funzionali all'attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti.

Prescrizioni e vincoli

Nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a. la qualità delle acque deve essere opportunamente tutelata quale elemento fondamentale di funzionalità del corridoio ecologico;
- b. gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;
- c. i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.

Art. 20.5 - Barriere infrastrutturali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Le barriere infrastrutturali, costituiscono elemento di “non continuità” nel progetto di rete ecologica individuato. Esse costituiscono potenziale ostacolo alla diffusione e alla continuità ecologica in quanto ricomprendono per lo più aree edificate e/o urbanizzate.

Direttive

Il P.I. con il fine di mitigare tale conflittualità promuove e incentiva l'organizzazione e la sistemazione delle parti di territorio aperto; salvaguarda il carattere di continuità del contesto naturale/paesaggistico; sostiene interventi di ricostituzione e tutela del sistema agrario riguardanti “corridoi ecologici” quali siepi, filari di alberi, rete scolante, viabilità campestre, connessioni lineari con il paesaggio rurale.

Il P.I. inoltre prevede le modalità operative per l'eliminazione/mitigazione degli elementi di degrado e eventuale riqualificazione di parti incoerenti o che impediscono la funzionalità della rete ecologica.

Art. 20.6 - Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Direttive

I comuni valutano l'opportunità di adottare un "Regolamento di sviluppo e gestione del verde" che riporti una serie di norme per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone;
- b) realizzazione, in contesti urbani appropriati, di oasi naturali con specifica vocazionalità naturalistica e funzionale;
- c) predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica delle strutture sportive attraverso la realizzazione di aree verdi caratterizzate da unità vegetazionali in grado di assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde urbano l'obbligo di impianto di sistemi di siepi e alberature lungo le strade extraurbane e le infrastrutture localizzate presenti nel territorio l'obbligo l'impianto di unità vegetazionali idonee nelle aree intercluse di incrocio o di svincolo fra più strade.

Il PI per la progettazione delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) svilupperà i seguenti indirizzi:

- a) precedere a progettazione esecutiva da una relazione descrittiva del sito in cui risultino evidenziate:
 - caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc.;
 - contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);
 - le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
 - gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
- b) sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici potrà tendere a:
 - garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
 - il planivolumetrico dovrà sviluppare anche lo studio delle ombre portate al fine di consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
 - garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria e riscaldamento);

- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
 - predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali;
- c) verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l'effetto noto come "isola di calore" dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione e di specchi d'acqua;

Alcuni di questi fattori potranno essere mitigati con una certa efficacia per mezzo di un'adeguata progettazione delle aree circostanti gli edifici;

- d) dare al verde non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

Per la gestione del verde pubblico e privato il PI valuta l'opportunità di sviluppare i seguenti indirizzi:

- a) per la rigenerazione del paesaggio, completare e ristrutturare le alberature lungo le strade e nei viali tenendo conto delle tipologie e degli standard tipici già intrapresi nel territorio comunale. Raccordare i viali alberati e le fasce verdi con le aree di particolare pregio ambientale (macchie boscate, aree forestali, ambiti agricoli con presenza di siepi e boschetti agrari, buffer ripari), al fine anche di regolarizzare l'espansione urbana, che potrà essere orientata verso un incremento della connettività ecologica territoriale;
- b) considerare nella localizzazione e dimensionamento del verde i livelli funzionali con l'indicazione delle caratteristiche che ciascuno spazio verde deve avere; nello specifico indicare nel *Piano del verde urbano* e nel *Regolamento del verde* le specie botaniche arboree e arbustive, le tipologie di attrezzature e i criteri di dimensionamento;
- c) dare particolare cura al mantenimento del paesaggio agrario anche con riferimento al paesaggio storico nel quale mantenere la utilizzazione agricola o forestale insostituibile per le funzioni che svolge anche in favore del sistema urbano complessivo;
- d) prevedere che le zone umide e i versanti siano adeguatamente alberati nel rispetto delle norme vigenti;
- e) in particolari zone ad alta densità edilizia e in degrado arredare e in parte mascherare con la posa a dimora di specie autoctone di alberi; tale indirizzo può valere anche per le strade rurali in terra battuta, ai muri in ciottoli, ai capitelli che sono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

Art. 20.7 - Indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile

Rif. Legislativo: Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
"Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»"
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
Art. 29.5 delle Norme del PTCP

Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

Prescrizioni e vincoli

I Comuni nel Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 2 del Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottano misure atte a:

- a) favorire il risparmio energetico prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- b) introdurre disposizioni che incentivino economicamente progettazione e costruzione di edifici energeticamente efficienti;
- c) consentire lo sfruttamento del sole quale fonte di calore invernale come di minimizzarne gli effetti negativi durante la stagione estiva;
- d) rendere possibile lo scorporo dal calcolo della S.U. degli spessori delle pareti verticali ed orizzontali, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia e sfasamento termico ai sensi della normativa vigente;
- e) predisporre normativa nel rispetto del D.Lgs 192/05 *"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"* che integra le disposizioni di cui sopra con la seguente: *"nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati ... è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti edificio ed impianti necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti"*;
- f) rispettare i parametri prestazionali della certificazione energetica degli edifici come precisato dalla normativa vigente in materia.

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, è fatto salvo quanto previsto dal "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

Direttive

I Comuni in sede di PI al fine di rispettare le disposizioni di cui al presente articolo, svilupperanno i seguenti indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile:

- a) accompagnare la progettazione esecutiva delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) con una relazione descrittiva del sito in cui risultino evidenziate:
 - 1. caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc;
 - 2. contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);
 - 3. le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
 - 4. gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
- b) far garantire che, sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici preveda un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti

gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 gennaio);

- c) prevedere che il planivolumetrico sviluppi anche lo studio delle ombre portate;
- d) garantire che il ricorso al verde non abbia solo valore decorativo ma possa essere progettato e quantificato in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

I Comuni in sede di PI si doteranno di un *Regolamento per gli interventi edilizi* orientato alla sostenibilità che sviluppi in particolare i seguenti temi:

- a) qualità ambientale esterna;
- b) risparmio energetico:
 - progettare e realizzare gli edifici in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento invernale, favorendo gli apporti energetici gratuiti e favorendo la creazione di un microclima salutare negli ambienti interni;
 - mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria;
 - progettare e realizzare gli edifici in modo da ridurre la dispersione di calore nelle pareti maggiormente esposte proteggendole dai venti invernali, senza impedire la ventilazione estiva;
 - progettare e realizzare gli edifici in modo da assicurare l'apporto energetico gratuito del sole nel periodo invernale, pur non impedendo il controllo dell'apporto energetico dovuto al soleggiamento estivo;
 - progettare e realizzare gli edifici in modo da assicurare il raffrescamento estivo dell'edificio e diminuire la percentuale di umidità presente al fine di assicurare il benessere idrotermico nel periodo estivo, utilizzando la ventilazione naturale, senza impedire la protezione dai venti invernali.

I Comuni in sede di PI per quanto riguarda l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e risparmio delle risorse adotteranno misure atte a:

- a) verificare la possibilità di introdurre una tecnologia singola o combinata, di produzione di energia termica ed elettrica, che sia sottoposta ad un'attenta analisi dei costi e benefici d'interesse pubblico di tipo ambientalmente compatibile, che tenga conto delle esternalità ambientali;
- b) promuovere l'utilizzo come combustibile a discapito del metano, a favore dell'uso di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili come l'irraggiamento solare, il vento, l'acqua, la geotermia, le biomasse, a seguito di uno studio di fattibilità tecnico-ambientale, che tenga conto delle caratteristiche bioclimatiche del territorio e dei cicli rigenerativi presenti;
- c) prevedere per i nuovi insediamenti l'installazione di fonti di energia rinnovabile quali il solare o l'impiego sviluppando in particolare la produzione di energie alternative quali l'installazione di impianti a pannelli solari a servizio degli impianti comunali, l'attivazione di progetti di produzione energia di fonte eolica o a biogas, la cogenerazione nelle nuove lottizzazioni e nei nuovi condomini;
- d) promuovere il soddisfacimento del fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili;

- Impiego di pannelli solari
 - Utilizzo di pannelli fotovoltaici
 - Impiego di sonde geotermiche
 - Utilizzo di pale eoliche
 - Utilizzo biomasse legnose e biomasse da rifiuti
 - Utilizzo di centraline idroelettriche
- e) Ridurre i consumi annuali d'acqua potabile degli edifici riutilizzando l'acqua piovana raccolta a fini non potabili;
- f) Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili e favorire l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse con l'impiego di materiali da costruzione con alto contenuto di materia riciclata e materiali di recupero;
- g) Prevedere per i nuovi interventi edilizi o rilevanti interventi di ristrutturazione delle preesistenze la realizzazione di vasche di accumulo delle acque piovane anche ad uso irriguo.

I Comuni in sede di PI per quanto riguarda la qualità ambientale interna (salute e confort abitativo) ed esterna adotteranno misure atte a:

- a) Promuovere l'impiego di materiali da costruzione naturale e di materiali con alto contenuto di materia riciclata;
- b) Incentivare l'illuminazione naturale;
- c) Progettare e realizzare tutti gli edifici in modo da ottimizzare lo sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort estivo;
- d) Riduzione e/o mitigazione della presenza di gas radon;
- e) Smaltire le acque reflue con sistemi di fitodepurazione.

Art. 20.8 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo e ambientale paesaggistico

Direttive

I Comuni garantiscono idonee condizioni di qualità dell'aria esterna da concentrazioni di sostanze inquinanti presenti nell'aria (Biossido di zolfo, Ossidi di azoto, Monossido di carbonio, Ozono, Polveri di vario spettro dimensionale, Piombo).

I Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10, promuovono misure di limitazione della circolazione per determinate categorie di veicoli.

Tali misure possono essere modulate sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità dell'aria.

Il PI adotterà le seguenti misure atte a mitigare il sistema insediativo e ambientale paesaggistico:

- a) localizzare gli spazi aperti sopra vento rispetto alle sorgenti inquinanti;
- b) localizzare gli spazi aperti lontano dai "canali" di scorrimento degli inquinanti (edificio orientati parallelamente alle correnti d'aria dominanti);
- c) utilizzare le aree perimetrali del sito come protezione dall'inquinamento, ad esempio creando rimodellamenti morfologici del costruito, a ridosso delle aree critiche;

- d) schermare i flussi d'aria, che si prevede possano trasportare sostanze inquinanti, con fasce vegetali composte da specie arboree e arbustive efficaci nell'assorbire le sostanze stesse (valutare la densità della chioma, i periodi di fogliazione e defogliazione, dimensioni e forma, accrescimento);
- e) utilizzare barriere artificiali, con analoghe funzioni di schermatura;
- f) localizzare gli edifici e gli elementi d'arredo degli spazi esterni, in modo tale da favorire l'allontanamento degli inquinanti, anziché il loro ristagno;
- g) ridurre le fonti di inquinamento all'interno dell'area del sito di progetto;
- h) introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d'aria trasportanti sostanze inquinanti;
- i) prevedere la massima riduzione del traffico veicolare all'interno dell'area, limitandolo all'accesso ad aree di sosta e di parcheggio, con l'adozione di misure adeguate di mitigazione della velocità;
- j) prevedere la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime in sede propria;
- k) mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi;
- l) disporre le aree parcheggio e le strade interne all'insediamento, percorribili dalle automobili, in modo da minimizzare l'interazione con gli spazi esterni fruibili;
- m) dovranno inoltre essere individuate direttive specifiche (tipologiche e dimensionali) per le barriere naturali e artificiali di cui ai punti "c", "d", "e", "h".

Atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale del PATI, in ordine al principio della precauzione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002):

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
- la pressurizzazione del vespaio tramite un sistema che soffi aria all'interno del vespaio creando in questo modo una sovrappressione nel volume sotto stante l'edificio che tende a contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno.

Art. 20.9 - Azioni di mitigazione del sistema trasporti**Direttive**

Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti i Comuni adottano misure atte a promuovere:

- a) l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e adeguare i tracciati al naturale andamento del terreno ed evitando viadotti e rilevati;
- b) la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata;
- c) per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate extraurbane, a riduzione della polverosità, rumorosità e manutenzione, l'impiego di materiali durevoli, quando possibile di recupero garantendo il drenaggio verticale e laterale dell'acqua piovana.

Art. 20.10 - Azioni di mitigazione dell'illuminazione diffusa**Direttive**

I Comuni, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d'illuminazione pubblica adottano misure atte a, al fine di diminuire l'impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico, studiare un piano di illuminazione che regoli la diffusione luminosa degli agglomerati urbani, considerando il flusso complessivo.

Prescrizioni

Per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre valgono le prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei

colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

- È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Art. 20.11 - Azioni di mitigazione per le acque reflue di scarico

Direttive

I Comuni nel PI adottano misure tali da:

- a) realizzare unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi idrici ricettori o inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari;
- b) nella progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di contaminazione della falda, favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con l'accortezza di evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, la fitodepurazione;
- c) prevedere in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse A.T.O. il potenziamento dei sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare sistemi a basso consumo energetico come la fitodepurazione a flusso orizzontale.

Art. 20.12 - Prevenzione inquinamento

Direttive

Sono fatte salve le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche.

TITOLO V° - AZIONI STRATEGICHE DEL SISTEMA RELAZIONALE

Art. 21 - Sistema relazionale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Il PATI negli elaborati grafici di cui al riferimento indica il principale sistema viabilistico esistente e di progetto.

Il PATI prevede il miglioramento dell'accessibilità e la messa in sicurezza della viabilità presente soprattutto nei punti di maggior conflitto e incidentalità attraverso le seguenti previsioni:

- prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento dei centri urbani (in particolare di Poianella, Bressanvido e Pozzoleone), viabilità alternative, alcune di queste indicate sommariamente dal PATI, i cui tracciati e localizzazioni potranno essere modificati e/o integrati in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI;
- la riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità presente, in particolare mediante la sistemazione del crocevia in via Fornace a Poianella;
- migliorare e potenziare i percorsi ciclo pedonali esistenti prevedendone anche di nuovi, in particolare:
 - recepire il progetto del percorso ciclo – pedonale lungo il Brenta, detto la “Strada degli Ungari”, di collegamento con i Comuni circostanti (Bassano, Cartigliano, Nove, Tezze sul Brenta), all'interno del più ampio progetto di piste ciclabili a carattere europeo, quale il collegamento Monaco - Venezia;
 - valorizzazione della strada panoramica “Napoleonica” di Bressanvido al fine di una fruizione turistica compatibile;
 - riqualificazione e sistemazione del percorso lungo l'argine del fiume Astico in Bressanvido;
 - realizzazione di nuove piste ciclabili di collegamento con quelle preesistenti, tra i centri abitati, anche tra i due Comuni del PATI;
- recepire il percorso dell'*Ippovia del Brenta*, di cui all'art. 64, comma 2 delle Norme del PTCP di Vicenza, ippovia regionale interessante i Comuni di Pozzoleone, Bassano del Grappa, Caltrano, Calvene, Fara, Nove, Marostica, Salcedo, Lugo di Vicenza, Lusiana ed Asiago.

In merito agli aspetti viabilistici, si richiama la nota prot. 690 del 12.01.2009, con la quale i Comuni di Schiavon, Sandrigo, Nove, Bressanvido e Pozzoleone hanno espresso la volontà di avviare un approfondimento sul tema della mobilità attraverso lo strumento del PATI tematico e la nota prot. 13675 del 23 febbraio 2009 del Presidente della Provincia, inerente la disponibilità dell'Amministrazione all'attivazione della procedura di pianificazione concertata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.

Direttive

Il P.A.T.I. individua le componenti del sistema stradale esistenti e di progetto nella Tavola 4, le classifica e attribuisce specifici ruoli, in coerenza con i quali va sviluppato il Piano degli Interventi:

- a) Principale *Viabilità di connessione extraurbana esistente*: viabilità di livello extraurbano esistente (S.P. 51 del Vicerè, SP 52 Bassanese, SP 54 delle Friola). I tracciati indicati

dal PATI, saranno recepiti, e meglio precisati dal PI, senza che ciò comporti variante al PATI;

- b) *Direttrici preferenziali per l'organizzazione delle connessioni extraurbane – viabilità di progetto*: tracciati indicativi per la definizione di tratti di viabilità extraurbana che integrano e completano l'assetto della mobilità di livello territoriale, soprattutto con il fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento dei centri urbani. I tracciati indicati dal PATI, in accordo con gli enti e autorità competenti, saranno meglio precisati in sede di PI, anche in modifica e/o integrazione, garantendo la funzione ad essi attribuite senza che ciò comporti variante al PATI;
- c) *Viabilità da riqualificare*: parti di rete viaria interna agli insediamenti, che a seguito della riorganizzazione del sistema viario di scala territoriale, possono recuperare una funzione di distribuzione urbana e locale, da valorizzare;
- d) *Principali percorsi pedonali e ciclabili esistenti*: percorsi pedonali e ciclabili esistenti indicati dal PATI che saranno recepiti e meglio precisati dal PI senza che ciò comporti variante al PATI;
- e) *Principali percorsi pedonali e ciclabili di progetto*: percorsi indicativi preferenziali di progetto che integrano e completano l'assetto del sistema ciclo-pedonale di livello territoriale. I tracciati indicati dal PATI vanno precisati e potranno essere indicati anche di nuovi in sede di PI garantendo la funzione ad essi attribuita senza che ciò comporti variante al PATI.

Le componenti individuate vanno raccordate e integrate attraverso gli opportuni sistemi di svincolo e distribuzione ai fini della funzionalità della rete complessiva.

Il P.I., per quanto di competenza, sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

La simbologia, adottata negli elaborati grafici, per le "Direttrici preferenziali per l'organizzazione delle connessioni extraurbane", "Viabilità da riqualificare" e per i "Principali percorsi pedonali e ciclabili di progetto" indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Lungo gli assi stradali possono essere individuati impianti di distribuzione carburanti ai sensi del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 e attività di ristorazione e pernottamento connesse, nel rispetto delle vigenti legislazioni in materia.

Sono fatte salve le progettazioni di opere pubbliche già previste dalla programmazione comunale.

Il Piano degli Interventi dovrà considerare come prioritaria l'individuazione dei percorsi ciclabili riguardanti il progetto dell'IPA delle Risorgive di cui al *Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'IPA delle Risorgive* del 13 novembre 2008, che coinvolge anche i Comuni di Bressanvido e Pozzoleone, che stabilisce tra le finalità e gli obiettivi dell'IPA il *Progetto di mobilità sostenibile: raccordo sistematico detto "l'anello delle Risorgive" delle piste ciclabili di rilevanza sovracomunale*.

Per la SP Viceré tra Bolzano Vicentino e Bressanvido, essendo stata indicata dal Consiglio provinciale, in sede di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PTCP, quale "area critica per la viabilità" del territorio provinciale, ad evidenziare *situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati*.

Disposizioni generali

Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, e in generale per l'intero sistema della viabilità, valgono le disposizioni a seguire, che costituiscono la base di riferimento per la formazione del P.I. e dell'eventuale Piano Urbano del Traffico o altri Piani della mobilità, nonché per la realizzazione degli interventi, anche di breve termine, volti a razionalizzare la circolazione urbana:

- a) i singoli elementi del sistema viario andranno progettati/riqualificati con gli accorgimenti necessari al fine di rendere effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, dell'arredo e dei materiali;
- b) vanno garantite le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.;
- c) si valuti la possibilità di posizionare le soste e i parcheggi sulla base di un apposito "piano dei parcheggi" attento ai problemi di accessibilità e di scambio intermodale;
- d) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione urbana, si valutino le necessità del traffico non automobilistico (pedonale, ciclabile, rurale) e, se necessario, organizzate le relative corsie di circolazione protette;
- e) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione extraurbana di progetto, si dovrà tenere conto dei problemi di corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, edificato o meno, sulla base dei seguenti criteri:
 - vanno considerati i problemi di inquinamento rispetto agli insediamenti esistenti e previsti, agendo sui criteri di gestione del traffico, organizzando la distribuzione e la tipologia degli edifici, adottando soluzioni particolari per ottenere diffrazione ed effetti assorbenti anche mediante schermature vegetali arboree ed arbustive disposte a sufficiente distanza;
 - i manufatti devono essere modellati sull'andamento dei terreni riducendo per quanto possibile i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi;
 - al fine di controllare i rapporti con l'ambiente circostante, i progetti riguarderanno anche le aree limitrofe, per conferire loro una sistemazione adeguata e coerente anche mediante alberature, spazi di arredo, ecc.;
 - i tracciati vanno progettati in modo da evitare o ridurre al minimo la necessità di barriere antirumore o, qualora necessarie, in modo da consentire, ove possibile, la realizzazione di barriere formate da rilevati di terra coperti da vegetazione o di barriere vegetali;
- f) le intersezioni stradali e dei sistemi di accesso (soprattutto ai servizi e alle attività produttive/commerciali) andranno collocate, progettate e attrezzate, in termini di segnaletica, illuminazione e sistemazione della sede stradale e aree limitrofe, al fine di ridurre l'intralcio ai flussi di traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei mezzi;
- g) promuovere per le automobili e in particolare per i mezzi pubblici l'alimentazione del gpl, metano, idrogeno, biodiesel, ecc.;
- h) in accordo con gli Enti competenti, incentivare la realizzazione di barriere antirumore lungo la viabilità di maggior traffico veicolare;
- i) si deve tener conto delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione.

Razionalizzazione e potenziamento del trasporto pubblico

Adottare una politica del trasporto pubblico che, pur considerando le esigenze del trasporto privato, attribuisca priorità ai mezzi pubblici:

- a) riqualificando la rete e migliorando i servizi (corsie riservate, interscambi tra percorsi e tra modalità di trasporto, ecc.);
- b) adottare mezzi di trasporto adeguati per dimensione, manovrabilità, emissioni, alle caratteristiche dei luoghi attraversati ed in particolare, dei centri storici;
- c) rispondere alle esigenze del pendolarismo attraverso offerte di trasporto pubblico effettivamente competitive;
- d) favorire gli scambi intermodali mezzo privato-mezzo pubblico e tra mezzi pubblici su gomma e su rotaia.

Riqualificazione e sviluppo della rete pedonale e ciclabile

La rete pedonale e ciclabile esistente e di progetto dovrà integrare la rete autoveicolare offrendo condizioni ottimali di mobilità alle persone (sicurezza, autonomia, eliminazione delle barriere architettoniche).

Vale altresì quanto disposto dall'art. 13.2 delle presenti norme.

TITOLO VI° - TERRITORIO AGRICOLO

Art. 22 - Il territorio agricolo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

L.R. 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978) art.23 e s.m.i.

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 11/2004.

Il territorio agricolo è parte integrante del sistema del territorio aperto, ed è individuabile sia all'interno degli ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico sia all'interno degli ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo in generale.

Art. 22.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti**a. Disposizioni generali**

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, le disposizioni date per i singoli ATO e/o dal successivo P.I., sono consentiti, negli edifici esistenti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., art. 3 lettere a), b), c) e d), finalizzati all'adeguamento dei fabbricati ai caratteri tipologici prescritti per il territorio agricolo di cui al successivo par. 22.2.2;
- gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al successivo par. 22.2.4.

b. Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

Il P.I. identifica gli edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo. Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono o realizzano, le opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc, contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Il P.I. può prevedere l'accorpamento e/o la traslazione - compensazione dei volumi esistenti.

Art. 22.2 - Edificabilità**Par.22.2.1 - Disposizioni generali**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

Per le case di abitazione esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2008 e che risultano essere già case di abitazione, è ammesso l'ampliamento, fino al limite di 800 mc comprensivi dell'esistente, purché eseguito nel rispetto integrale della tipologia originaria, previa progettazione di intervento unitario di riorganizzazione e riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza.

Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna della "case"

costituenti la schiera. La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale comunale, ovvero per il P.R.C.. Invero, per tali edifici, individuati quali beni culturali e ambientali disciplinati da specifiche norme di P.R.C., sono confermate le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico comunale.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, le disposizioni date dal P.I., gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

Possono andare in deroga alle disposizioni di cui ai punti successivi in particolare alle disposizioni sui caratteri tipologici e alle disposizioni specifiche date per gli ATO, tutti quegli interventi edilizi di nuova costruzione o relativi al patrimonio edilizio esistente orientati all'edilizia sostenibile di cui all'art. 20.7 delle presenti norme, e in genere quelli che prevedano soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, che potranno essere meglio precisate in sede di P.I.

Il P.I., nell'obiettivo di preservare e limitare il consumo di suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, del loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da carne, zootecnico da latte, vitivinicolo, orto-floro vivaistico, attività di trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.) ed eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio.

Al rilascio del permesso di costruire delle nuove costruzioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.

L'ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma 1, è determinato sulla base dell'apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto.

Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo – produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del P.I.

La demolizione parziale o totale delle abitazioni o delle strutture agricolo – produttive, riduce o elimina il vincolo.

Il Comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ed una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

Le Serre, i Vivaio e gli allevamenti vengono disciplinati dai Piani Degli Interventi.

Par.22.2.2 - Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi di nuova costruzione o relativi al patrimonio edilizio esistente, fatte salve le prescrizioni specifiche per gli edifici con valore storico-ambientale, devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

1. rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
2. escludere le tipologie edilizie estranee all'ambiente rurale;

3. rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
4. rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
5. gli ampliamenti consentiti di un edificio dovranno essere realizzati con materiali omogenei al corpo principale ed in modo che le parti aggiunte risultino organicamente ed architettonicamente collegate all'esistente e con l'ambiente circostante.
6. per gli allevamenti zootecnici in genere è fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.5 delle presenti norme.

Par.22.2.3 - Limiti di altezza e distanza degli edifici

Disposizioni ulteriori, rispetto a quelle sopra elencate, sulla volumetria delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti vengono date dal P.I. nel rispetto delle indicazioni di legge.

Par.22.2.4 - Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune, può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici, individuati dal PATI ai sensi dell'art. 36 della L.R. n.11/2004; in tal caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Relativamente a tali interventi, il PI fissa criteri e modalità operative e valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

In ogni caso:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione e non potrà comunque essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10.5 – *Allevamenti zootecnici intensivi*, 19.5 – *Azioni di riqualificazione e riconversione* e artt. 19.8, 19.9, 19.10 rispettivamente sulla *Perequazione urbanistica*, *Credito edilizio* e *Compensazione urbanistica* delle presenti norme.

Art. 22.3 - Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di attività incompatibili con l'ambiente e fabbricati o altri elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

Art. 22.4 - Tutela ambientale

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali;
- le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi) o con reti metalliche mascherate da vegetazione arbustiva, salvo deroghe concesse per gravi motivi previa verifica di impatto ambientale.

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PATI o del P.I. e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti e/o delle attività turistiche;
- l'introduzione di specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agrosilvo pastorale, bruciare le stoppie salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o per esigenze fito-sanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante, previo parere delle autorità competenti.

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;

- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Relativamente allo spargimento dei liquami, definiti effluenti di allevamento non palabili in base alla legislazione vigente in materia, per quanto riguarda gli aspetti connessi all'utilizzazione agronomica, è fatto salvo quanto previsto dal regolamento tipo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2439 del 07/08/2007.

Il PI, anche sulla base dello studio agronomico del PATI, opera la delimitazione puntuale delle aree del sistema rurale coerentemente con la pianificazione provinciale e regionale, definendo una disciplina di maggior tutela per le aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili).

Art. 22.5 - Indirizzi e criteri per le opere di miglioramento fondiario e sistemazioni agrarie

I Comuni, d'intesa con le associazioni di categoria, valutano eventuali interventi di miglioramento fondiario e di sistemazioni agraria che abbiano come finalità la valorizzazione degli ambiti paesistici caratterizzati dalla tradizione rurale.

In particolare le opere di miglioramento fondiario:

- si attuano su porzioni di terreno già adibito a pratiche agricole a colture preesistenti;
- sono finalizzati alla difesa e la salvaguardia del territorio rurale, in particolare al miglioramento dell'efficienza del sistema di smaltimento delle acque, o alla difesa e conservazione del suolo, oltre che all'incremento della fertilità del fondo;
- l'eventuale materiale di risulta ha carattere puramente strumentale finalizzato al miglioramento del fondo e non deve costituire un'attività di cava.

Prescrizioni e vincoli

Relativamente alle attività di miglioramento fondiario e sistemazione agraria:

- esse dovranno avere finalità di incremento della fertilità del fondo e non costituire un'attività di cava;
- pertanto non dovranno essere necessari interventi di ripristino ambientale;
- esse dovranno essere in armonia con il paesaggio rurale e valorizzarne le caratteristiche legate alla tradizione rurale locale;
- per l'eventuale materiale di risulta si dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
- nelle fasi preliminari alla stesura della documentazione progettuale dovrà essere effettuata una verifica presso gli Uffici comunali sull'effettiva fattibilità delle opere di miglioramento fondiario, sia con utilizzazione del materiale di risulta, che senza l'asporto del medesimo al fine di verificare l'esistenza di vincoli gravanti sui terreni interessati dalle opere, presentando una o più planimetrie, con indicate le migliorie che si intendono apportare, e ad una relazione tecnico – agronomica - ambientale, redatte da un tecnico abilitato (perito agrario, agronomo, ecc.) che giustifichi l'intervento dal punto di vista tecnico - agronomico ed ambientale;
- esse dovranno essere comunicate al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente all'autorizzazione regionale rilasciata su parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare, o dell'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del Genio civile o del Capo dell'Ispettorato agrario provinciale – oggi AVEPA Sportello Unico

Agricolo – o del Capo dell'Ispettorato provinciale delle Foreste, ai sensi della L.R. n. 44/1982;

- l'eventuale asportazione di materiale dal sito deve essere consentita solo se non è possibile reimpiegarlo o ridistribuirlo in loco, la cui impossibilità deve essere dimostrata nella *relazione tecnico-agronomica – ambientale* suddetta.

Art. 22.6 - Prati stabili

Rif. Legislativo:

Rif.: Studio Agronomico – QC PATI

Il PATI, nello studio agronomico in QC, individua delle aree che svolgono diverse funzioni paesaggistiche-agricole ed ambientali. Sono infatti una risorsa caratteristica del territorio intercomunale, ma anche una fonte produttiva grazie al mantenimento dei prati polifiti e a graminacee, nonché concorrono al mantenimento della biodiversità e rivestono un ruolo essenziale per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità delle acque.

Direttive

Il PI salvaguarda l'assetto agro-forestale e paesaggistico, in particolar modo i prati stabili, che rappresentano gli elementi sia di produzione territoriale che della tradizione rurale dell'ambiente delle risorgive. Viene promossa in questo ambito un'attività agricola sostenibile che indirizzi al mantenimento dei prati stabili e alla conversione dei seminativi a prato. Anche la Regione Veneto, attraverso il PSR 2007/2013, alla misura/sottomisura 214/E, ammette un finanziamento per il mantenimento dei prati stabili nelle zone di pianura, collina e montagna vulnerabili ai nitrati di origine agricola nelle aree di ricarica degli acquiferi e di risorgiva.

Il PI inoltre:

- al fine della tutela e valorizzazione dei prati stabili, prevede un censimento puntuale degli stessi, eventualmente aggiornando e ridefinendo le aree che possono subire delle variazioni dopo l'adozione del PATI;
- di seguito alla procedura di aggiornamento dei limiti di tali aree studierà apposite misure per limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, mantenendone il valore naturalistico, ai sensi dell'art. 55 comma 2 lettera f del PTCP;
- promuove la riqualificazione di eventuali parti incoerenti, con rimozione degli elementi di degrado.

Prescrizioni e vincoli

Nell'ambito di cui al presente articolo, ai fini della salvaguardia dell'assetto paesaggistico e agrario, gli interventi edilizi sono consentiti ai sensi degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 22 delle presenti Norme. In particolare la nuova edificabilità è consentita nel rispetto delle norme suddette preferenzialmente se collocata prossima o in adiacenza ai fabbricati esistenti, all'interno dell'ambito aziendale, salvaguardando pertanto il territorio paesaggistico.

L'attuazione delle trasformazioni previste nella Tav. 4 è subordinata alla verifica della compatibilità con gli elementi di tutela individuati.

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

Art. 23 - Generalità

Gli **Ambiti Territoriali Omogenei – ATO** sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi.

La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III.

Tale disciplina è organizzata, negli articoli che seguono, in forma di schede, che si riferiscono alla disciplina dei singoli ATO, essa pertanto è articolata in:

- a) **disposizioni generali**, formulate per ciascun sistema di ATO;
- b) **disposizioni specifiche**, formulate per ciascun ATO, con un dimensionamento teorico dell'edilizia residenziale, calcolato sulla base dei criteri esposti nella Relazione di Progetto.

Art. 23.1 - Dimensionamento

Il PATI è dimensionato, per il decennio 2009-2018, considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a:

- a) residenza
- b) commercio / direzionale
- c) produttivo

Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO.

Il P.A.T.I. viene dimensionato:

- sulla base delle esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2009 – 2018, facendo riferimento ai dati demografici forniti da ciascun Comune, alle dinamiche di trasformazione territoriale in corso di redazione ed ai calcoli effettuati, per l'ottenimento dello sviluppo e incremento demografico di ciascun Comune;
- tenendo conto della capacità insediativa residua dei PRG vigenti.

Si rimanda alla Relazione di progetto per una migliore spiegazione e precisazione.

Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è indicato per ogni singola ATO di cui agli articoli seguenti.

Tale carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente, escludendo quella legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e/o convenzionati. Sono inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo, per le attività produttive, le zone già destinate a tale funzione all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali/produttive, e l'individuazione di zone per la gestione di strutture produttive esistenti in zona impropria.

Per la **residenza**, in particolare:

- il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di ogni singolo Comune di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo di ogni Comune indicato dal PATI;
- in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, sono comunque consentiti gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 50 mc per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal PI per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.

Per le **attività produttive, commerciali e direzionali** esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, il PI può nel caso di attività produttive/commerciali in zona impropria di cui all'art. 19.11 delle presenti norme definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

Art. 23.2 - Utilizzo della zona agricola, limite quantitativo massimo di consumo di suolo ed adeguamento alla LR 14/2017

Il P.A.T.I. determina, per i Comuni, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA								
COMUNE	SAU (mq)	STC (mq)	% SAU/STC medio	% SAU/STC	% di trasformabilità	SAT (mq)	+ 10 % SAT (ha)	+ 20 % SAT (ha)
Pozzoleone	7.482.951	11.216.100	61,3%	66,7%	1,30%	97.278	10,70	11,67
Bressanvido	6.579.370	8.585.500	61,3%	76,6%	1,30%	85.532	9,40	10,26

Disposizioni generali

La quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata potrà subire un incremento massimo del 10% a seguito delle seguenti motivazioni:

- i Comuni in oggetto nel corso degli anni non hanno avuto un grande sviluppo urbanistico, nemmeno nel periodo di massima richiesta edilizia e di espansione;
- il territorio agricolo mantiene tuttora una integrità pressoché originaria, con scarsa edificazione diffusa recente, minimo e relativo frazionamento dei fondi, ampia presenza di limiti morfologici tipici dell'area agricola (canali, fossati, filari alberati di confine);
- esiste una potenziale richiesta di sviluppo residenziale, specificatamente in relazione alla collocazione del territorio comunale nella fascia circostante il Capoluogo Provinciale, con conseguente possibilità di immigrazione residenziale.

Si applica un ulteriore aumento fino al 20% – nell'arco decennale delle previsioni del P.A.T.I. – al fine di rendere omogenea l'assetto edilizio del territorio intercomunale favorendo il miglioramento dell'equilibrio ai sensi del vigente *Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11: Norme per il governo del territorio (Dgr n. 3178 dell' 8 ottobre 2004). Sostituzione della lettera c) - Sau - ALLEGATO A Dgr n. 3650 del 25/11/2008*, in quanto il presente P.A.T.I. disciplina in modo integrale il territorio dei Comuni interessati.

Inoltre l'incremento della SAT verrà necessariamente utilizzato all'interno delle linee preferenziali di sviluppo insediativo sia residenziale che produttivo, che operano nel ricucire spazi presenti nell'edificato attuale, senza alcuna espansione a scapito dell'area rurale.

~~Non si considera trasformazione di zona agricola:~~

- ~~- la conferma delle previsioni consolidate della pianificazione vigente;~~
- ~~- l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli ambiti di Edificazione diffusa, di cui all'art. 19.2 delle presenti norme.~~

~~Eventuali nuove disposizioni regionali per definire la Zona agricola massima trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, potranno essere recepite e potranno modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al P.A.T.I.⁶~~

Il valore sopra determinato interviene ai sensi delle disposizioni attuative dettate al capitolo 1.2 dell'allegato D alla DGR 668/2018, sia nella stima delle superfici territoriali previste, che a verifica dei residui di Piano degli Interventi in relazione al valore finale di consumo di suolo ammesso.

Il PATI determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata dal consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017, deliberato con DGR 668/2018.

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo per il Comune di Pozzoleone è pari a **10,84** ettari.

Sono demandati al PI la costituzione e l'aggiornamento di apposito registro per la contabilizzazione del consumo di suolo.

Il PATI determina altresì con la tavola 5.5 gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017, i quali comprendono:

- a) l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
- b) le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato alla data di adozione della specifica variante al PATI;
- c) i nuclei insediativi in zona agricola.

Gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" di cui al presente articolo sono opportunamente denominati AUC per distinguerli dalle "aree di urbanizzazione consolidata" già presenti nella tavola 4 del PATI.

Il PI, nel rispetto delle definizioni della legge e con riferimento al maggior dettaglio della cartografia, potrà meglio precisare i perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata, disponendone apposita disciplina con gli obiettivi seguenti:

- a) difesa dell'integrità del territorio, valorizzazione degli spazi aperti e contenimento del consumo di suolo;
- b) riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, anche mediante il miglioramento della qualità edilizia, architettonica ed impiantistica degli immobili, nonché l'abbattimento o la riduzione delle barriere architettoniche, l'incremento della sicurezza statica e/o idrogeologica, la riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'inserimento paesaggistico degli immobili;

⁶ Testo stralciato ed integrato fino alla fine dell'articolo con la "Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018) del COMUNE DI POZZOLEONE"

- c) riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile di porzioni di aree di urbanizzazione consolidata specificatamente individuate e miglioramento delle relative opere di urbanizzazione;
- d) recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, sotto utilizzate o impropriamente utilizzate anche attraverso l'impiego dell'istituto del credito edilizio.

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI:

- a) stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio;
- b) integra, precisa ed articola, in ossequio alla normativa regionale, gli ambiti nei quali è possibile attuare:
 - interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all'Art. 5 della LR 14/2017;
 - interventi di riqualificazione urbana di cui all'Art. 6 della LR 14/2017;
 - interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'Art. 7 della LR 14/2017.

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento demandati al PI, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo sopra determinata.

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica.

Qualora a seguito della verifica di cui al comma precedente risulti necessario individuare o confermare aree che comportano consumo di suolo, nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

- a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo qui definiti;
- b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

Come previsto dall'art. 12 della LR 14/2017, sono sempre consentiti, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo sopra determinata:

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli AUC;
- b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012;
- e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;

- g) gli interventi di cui alla LR 14/2009, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2004.

Art. 24 - Sistema A – Ambientale paesaggistico - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico

Il Sistema A – “A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico” è considerata dal P.A.T.I. come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni agricolo-produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali del territorio.

Il Sistema A – “A.T.O. è articolato in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla tav. 4, caratterizzati da singole specificità e caratteristiche.

Devono essere rispettate le seguenti disposizioni generali, nonché le disposizioni date per i singoli Ambiti Territoriali Omogenei di appartenenza:

a) Ambiente

- mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole produttive, soprattutto se condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, comprese le attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e di servizio che incentivano la fruizione turistica del territorio e lo sviluppo socio – economico;
- vanno salvaguardate le aree agricole integre e deve essere garantito il mantenimento, il ripristino, la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (reticolo dei corsi d'acqua e delle strade poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle alberature e delle piantate, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.), come componenti di un sistema integrato e continuo;
- tutela e valorizzazione degli ambiti o degli elementi di rilevante interesse storico – naturalistico, come il bene monumentale, le Ville, gli edifici o elementi, i percorsi, ... per i quali valgono le relative disposizioni di cui agli artt. 15 e 13 delle presenti norme;
- salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico come i coni visuali (art. 20.1), l'ambito a SIC e ZPS (art. 8), i paleoalvei, i boschi, le rogge, le risorgive, i corsi d'acqua, i prati, ... di cui ai rispettivi artt. 12, 13, 14, 22.6 delle presenti norme;
- preservare e sviluppare la rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, come corridoi verdi, siepi, i buffer zone, ecc. di cui ai rispettivi artt. 20 delle presenti norme;
- deve essere garantito il recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell'ambiente mediante anche le azioni di riqualificazione e riconversione di cui all'art. 19.5 delle presenti norme
- la trasformazione del suolo deve garantire la riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali;
- progettazione di "sistemi" di fruizione turistica dei luoghi: attrezzature e sistemazioni per la ricezione e visita in connessione con i "sistemi ambientali" territoriali;
- promozione dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la conservazione della natura (agricoltura biologica, agriturismi, attività connesse con la fruizione turistico-ricreativa-ricettiva del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del dimensionamento del PATI.

b) Insediamenti

- tutela e valorizzazione dei beni monumentali, delle Ville I.R.V.V. e degli edifici con valore storico-ambientale e dei relativi contesti figurativi che favorisca tuttavia efficacemente la possibilità di recuperarli e mantenerli in vita, per quanto possibile in funzione delle attività agricole locali o per altre utilizzazioni compatibili, come quelle turistico - ricettive. Valgono le disposizioni di cui agli artt. 15.1, 15.2, 15.3 delle presenti norme;
- riqualificazione e disciplina degli edifici produttivi/commerciali esistenti anche in zona impropria, secondo le modalità definite all'art. 19.11;

- contenimento dell'edificazione diffusa e riordino e riqualificazione degli insediamenti diffusi esistenti, in particolare:
 - recupero e riqualificazione degli edifici esistenti nel territorio agricolo, secondo le modalità di cui all'art. 22;
 - riordino degli ambiti di edificazione diffusa esistenti, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 19.2;
- riqualificazione e recupero degli edifici esistenti con riconversione nelle destinazioni d'uso ammissibili (agriturismo, attività ricettive in zona agricola, servizi e strutture di supporto per attività di turismo visitazionale e rurale compatibili con l'ambiente);
- prevedere demolizione di eventuali opere incongrue e/o elementi di degrado in contrasto con l'ambiente o la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale ai sensi di quanto disposto dall'art. 19.5 valutando l'opportunità di applicare lo strumento del credito edilizio di cui all'art. 19.9. c).

c) Accessibilità

- riqualificazione e riorganizzazione degli assi viari, lungo i quali si sono sviluppati insediamenti lineari in ambito improprio, con adeguamento della sezione della carreggiata, individuazione di spazi per il parcheggio e inserimento di corsie protette per pedoni e ciclisti, ai fini di eliminare le pericolosità e adattare la strada al duplice ruolo di via di passaggio e di accesso diretto agli insediamenti;
- riqualificazione, potenziamento e valorizzazione dei percorsi e dei sentieri esistenti al fine di incentivare anche la conoscenza e la fruizione turistico-compatibile dei luoghi. Valgono pertanto le disposizioni di cui agli artt. 13.2 e 21 delle presenti norme.

Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

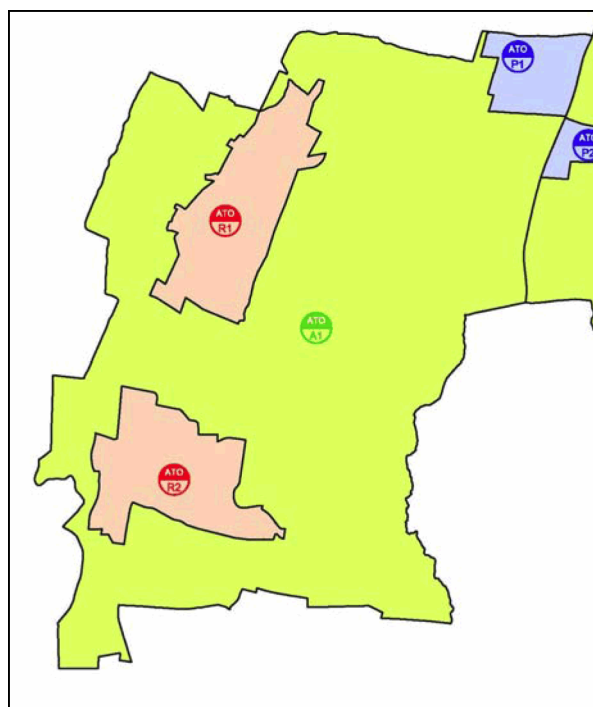
Devono essere comunque rispettate le disposizioni date per i singoli ATO di cui ai successivi articoli.

Art. 24.1 - ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Bressanvido**Par.24.1.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 6.912.040 mq

L'A.T.O. A.1 comprende tutto il territorio agricolo - paesaggistico di Bressanvido e la zona artigianale - agro – industriale “Latterie Vicentine”.

L'area è prevalentemente agricola e ambientale - paesaggistica, caratterizzata dalla presenza delle rogge e risorgive, dei corsi d'acqua Astico e Tesina, del bene monumentale di Villa Mezzalira e di altre ville ed edifici di interesse storico – ambientale e relativi contesti figurativi, di alcune edificazioni sparse prevalentemente residenziali, connesse e non all'attività agricola e produttiva, da edificazioni diffuse rurali, dal consolidato produttivo delle “Latterie Vicentine”, da diversi allevamenti zootecnici, dai percorsi ciclo – pedonali esistenti e di progetto (lungo l'argine dell'Astico, lungo la Napoleonica, lungo la viabilità principale di connessione tra i centri urbani e di immersione rurale).

**Accessibilità**

L'ATO A.1 è interessato principalmente dall'attraversamento da nord a sud della S.P. 51 del Vicerè e della strada vicinale “Napoleonica”.

Par.24.1.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio;
- Salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico come il SIC lungo l'Astico e le risorgive di cui all'art. 8 delle presenti norme, le risorgive, i paleoalvei, i boschetti e gruppi arborei di pregio, i corsi d'acqua, i fiumi, le rogge, le siepi... di cui ai rispettivi artt. 12, 13, 14 e i prati stabili di cui all'art. 22.6;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui ai rispettivi artt. 20;
- salvaguardia delle aree agricole integre che saranno meglio precisate dal P.I. in sede di maggiori analisi, e mantenimento, ripristino, valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio come componenti di un sistema integrato e continuo;
- tutela e sviluppo dell'assetto agrario e delle relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, all'interno degli ambiti agricoli a buona integrità;
- mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole produttive, soprattutto se condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, comprese le attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e di servizio che incentivano la fruizione turistica del territorio e lo sviluppo socio – economico;
- la trasformazione del suolo deve garantire la riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali;

- cura della rete idrografica, finalizzata al superamento/riduzione delle situazioni di vulnerabilità al rischio idraulico, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 10.1 e 14.1 delle presenti norme;
- deve essere garantito il recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell'ambiente, anche prevedendo azioni di mitigazione degli impatti sul sistema insediativo e ambientale – paesaggistico presenti e futuri e/o individuando azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme;
- progettazione di "sistemi" di fruizione turistica dei luoghi: attrezzature e sistemazioni per la ricezione e visita in connessione con i "sistemi ambientali" territoriali;
- promozione dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la conservazione della natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la fruizione turistico-ricreativa-ricettiva del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del dimensionamento del PATI;
- tutela delle visuali panoramiche indicate dal PATI per le quali vale quanto disposto dall'art. 20.1 delle presenti norme;
- per il consolidato produttivo e agro – industriale di "Latterie vicentine" e relativa possibilità di sviluppo insediativo:
 - incentivazione dell'adozione di sistemi di gestione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente, nell'adesione ai sistemi di qualità ambientale come ISO14001 ed EMAS;
 - possibilità di predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi;
 - per tutti gli interventi previsti dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella "Valutazione della Compatibilità Idraulica" allegata al PATI (art. 19.16 delle presenti norme);
 - eventuale riqualificazione e riordino degli spazi scoperti con accurato studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.8 e 20.10 delle presenti norme;
 - possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, della raccolta dei rifiuti, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11, delle presenti norme;
 - Prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura (art. 20.12 delle presenti norme).

Insedimenti

- Tutela e valorizzazione del bene monumentale, delle ville venete, dei beni di interesse storico ambientale e dei relativi contesti figurativi nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15.1, 15.2, 15.3 delle presenti norme;
- condizionare la nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento al miglioramento del contesto dell'insediamento, prevedendo caratteri tipologici e riqualificazione ambientale nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei luoghi e ai sensi dell'art. 22 per il territorio agricolo delle presenti norme, demandando al PI lo studio di maggior dettaglio;
- negli ambiti di Edificazione diffusa di cui all'art. 19.2, riordino edilizio ed ambientale anche mediante limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dell'ATO;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai relativi artt. 20 delle presenti norme;

- per il consolidato produttivo e agro – industriale di “Latterie vicentine” e relativa possibilità di sviluppo insediativo:
 - possibilità di individuazione di un ambito di sviluppo insediativo a funzione agro - industriale, secondo le disposizioni dell'art. 19.3 “limiti fisici alla nuova edificazione” e dell'art. 19.4 “linee preferenziali di sviluppo insediativo”, considerato che è stata indicata nel PATI una futura espansione insediativa agro - industriale a nord dell'area di urbanizzazione consolidata produttiva “Latterie Vicentine”, per rispondere alle esigenze produttive della suddetta ditta di accorpare le altre sedi agro – industriali esistenti in altri Comuni;
 - possibilità di razionalizzazione, riorganizzazione, rinnovamento e completamento del sistema insediativo produttivo esistente, ovvero recupero, riqualificazione, consolidamento, riordino morfologico e completamento dell'edificato produttivo esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 delle presenti norme;
 - interventi di nuove costruzioni in corrispondenza delle aree ancora inedificate e dei vuoti residui fra gli insediamenti esistenti;
 - miglioramento delle integrazioni fra le diverse funzioni presenti e future nell'area;
 - possibile aumento della qualità formale e rappresentativa degli edifici anche sviluppando gli indirizzi per l'edilizia sostenibile e per la mitigazione del sistema insediativo di cui agli artt. 20.7 e 20.8 delle presenti norme;
 - adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità nel rispetto del DM 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004;
 - prevedere la nuova area ad attività di cinotecnica di cui all'art. 19.7 delle presenti norme.

Accessibilità

- Sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento dei centri urbani (di Poianella e Bressanvido), viabilità alternative, già indicate sommariamente dal PATI, i cui tracciati e localizzazioni potranno essere modificati e/o integrati in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI. In particolare in sede di P.I., nel quale si preveda l'espansione agro - industriale di Latterie Vicentine, il Comune di Bressanvido in accordo con gli Enti e le autorità competenti sviluppa uno studio specifico sulla viabilità e sulle soluzioni atte a garantire le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento e sicurezza della circolazione veicolare, verificando l'opportunità e la necessità di realizzare corsie di accumulo e/o nuovi accessi alla zona agro – industriale;
- la riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità presente, in particolare mediante la sistemazione del crocevia in via Fornace a Poianella;
- migliorare, potenziare e valorizzare anche al fine di una fruizione turistica – compatibile, i percorsi ciclo pedonali esistenti prevedendone anche di nuovi, in particolare:
 - valorizzazione della strada panoramica “Napoleonica” di Bressanvido al fine di una fruizione turistica compatibile;
 - riqualificazione e sistemazione del percorso lungo l'argine del fiume Astico;
 - realizzazione di nuove piste ciclabili di collegamento con quelle preesistenti, tra i centri abitati, anche tra i due Comuni del PATI.

Par.24.1.3 - Funzioni attribuite

- utilizzazioni e funzioni esistenti;
- funzioni a servizi pubblici;
- funzioni residenziali e attività connesse all'attività agricola;
- funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l'integrazione di altre attività complementari all'attività agricola, quali quelle relative al turistico-ricettivo a

basso impatto (bad and breakfast, agriturismi, affitta camere,...) volte anche al recupero e miglioramento della qualità degli edifici esistenti e il loro recupero ed allo sviluppo socio-economico;

- attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate alla salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto;
- per il consolidato produttivo e agro – industriale di “Latterie vicentine” e relativa possibilità di sviluppo insediativo: funzioni agro – industriali.

Par.24.1.4 - Dimensionamento ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Bressanvido

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.1		
Residenziale	20.000 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	2.000 mc	625 mq
		(S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		46.802 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	22.000 mc	47.427 mq

Abitante teorico	257 mc
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	493
Abitanti teorici aggiunti	78
Totale Abitanti teorici	571

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq /abitante teorico	
Aree per servizi aggiuntive	2.340 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	17.130 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	625 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	4.680 mq

TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI	
Aree per servizi aggiuntive	7.645 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	22.435 mq

Art. 24.2 - ATO A.2 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Pozzoleone**Par.24.2.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 7.650.944 mq

L'A.T.O. A.2 comprende tutto il territorio agricolo - paesaggistico di Pozzoleone, ad esclusione di quello afferente il Brenta che fa parte dell'ATO A.3.

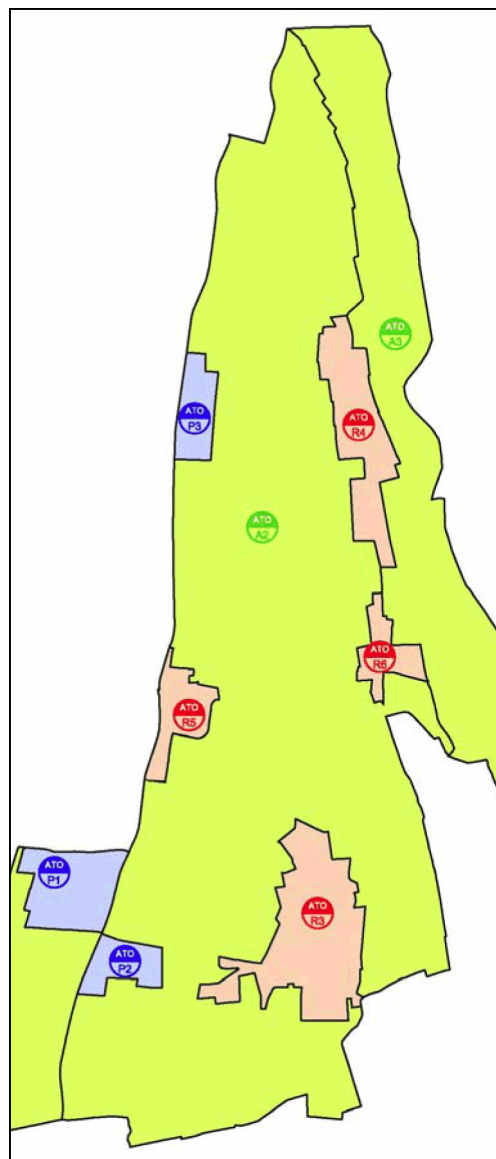
L'area è prevalentemente agricola e ambientale - paesaggistica, caratterizzata dalla presenza delle rogge e di alcune risorgive ancora attive, di ville ed edifici di interesse storico – ambientale e relativi contesti figurativi, di alcune edificazioni sparse prevalentemente residenziali, connesse e non all'attività agricola e produttiva, da edificazioni diffuse rurali, da attività produttive in zona impropria, da diversi allevamenti zootecnici intensivi e non, dai percorsi ciclo – pedonali esistenti e di progetto, in particolare lungo la viabilità principale di connessione tra i centri urbani e di immersione rurale.

Accessibilità

L'ATO A.2 è interessato principalmente dall'attraversamento: della S.P. n. 51 del Vicerè, provenite da Bressanvido e attraversante il capoluogo di Pozzoleone, della S.P. n. 52 Bassanese lungo il confine comunale ovest, e della S.P. n. 54 della Friola che dalla S.P. n. 54 arriva alla frazione di Friola.

Par.24.2.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio;
- Salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico come le risorgive, i boschetti e gruppi arborei di pregio, i corsi d'acqua, i fiumi, le rogge, le siepi, di cui ai rispettivi artt. 12, 13, 14 e i prati stabili di cui all'art. 22.6;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui ai rispettivi artt. 20;
- salvaguardia delle aree agricole integre che saranno meglio precisate dal P.I. in sede di maggiori analisi, e mantenimento, ripristino, valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio come componenti di un sistema integrato e continuo;
- tutela e sviluppo dell'assetto agrario e delle relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, all'interno degli ambiti agricoli a buona integrità;
- mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole produttive, soprattutto se condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, comprese le attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e di servizio che incentivano la fruizione turistica del territorio e lo sviluppo socio – economico;
- la trasformazione del suolo deve garantire la riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali;



- cura della rete idrografica, finalizzata al superamento/riduzione delle situazioni di vulnerabilità al rischio idraulico, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 10.1 e 14.1 delle presenti norme;
- deve essere garantito il recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell'ambiente, anche prevedendo azioni di mitigazione degli impatti sul sistema insediativo e ambientale – paesaggistico presenti e futuri e/o individuando azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme;
- progettazione di "sistemi" di fruizione turistica dei luoghi: attrezzature e sistemazioni per la ricezione e visita in connessione con i "sistemi ambientali" territoriali;
- promozione dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la conservazione della natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la fruizione turistico-ricreativa-ricettiva del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del dimensionamento del PATI.;
- tutela delle visuali panoramiche indicate dal PATI per le quali vale quanto disposto dall'art. 20.1 delle presenti norme;
- valorizzazione dell'area umida e boschiva indicata dal PATI nella Tav. 4 come "campus didattico" di cui all'art. 19.7, quale area di interesse turistico-ricreativo localizzata immediatamente a nord del complesso edilizio denominato "La Colombara" in Pozzoleone, caratterizzata dalla presenza di prati stabili, corsi d'acqua con fasce riparie ed un boschetto igrofilo. Si prevede la tutela e la riqualificazione dell'area al fine della creazione di un Campus didattico finalizzato alla valorizzazione naturalistica, storica e culturale, al fine di aumentare l'offerta didattica e divulgativa dell'area e il ripristino della funzionalità di ricarica degli acquiferi;
- dovrà essere prevista la tutela e la valorizzazione dei lacerti di bosco umido esistenti, nonché l'incremento della superficie boscata mediante l'impianto di specie arboree tipiche della flora locale, seguendo prevalentemente il tracciato dei corsi d'acqua esistenti.

Insediamenti

- Tutela e valorizzazione delle ville venete, dei beni di interesse storico ambientale e dei relativi contesti figurativi nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15.2 e 15.3 delle presenti norme;
- condizionare la nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento al miglioramento del contesto dell'insediamento, prevedendo caratteri tipologici e riqualificazione ambientale nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei luoghi e ai sensi dell'art. 22 per il territorio agricolo delle presenti norme, demandando al PI lo studio di maggior dettaglio;
- negli ambiti di Edificazione diffusa di cui all'art. 19.2, riordino edilizio ed ambientale anche mediante limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dell'ATO;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai relativi artt. 20 delle presenti norme.

Accessibilità

- In sede di P.I. valutare la possibilità di sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento dei centri urbani (in particolare di Pozzoleone) eventuali viabilità alternative, senza comportare variante al PATI;
- migliorare, potenziare e valorizzare anche al fine di una fruizione turistica – compatibile, i percorsi ciclo pedonali esistenti prevedendone anche di nuovi, in particolare mediante la realizzazione di nuove piste ciclabili di collegamento con quelle preesistenti, tra i centri abitati, anche tra i due Comuni del PATI.

Par.24.2.3 - Funzioni attribuite

- utilizzazioni e funzioni esistenti;
- mantenimento delle funzioni produttive delle zone esistenti;
- funzioni a servizi pubblici;
- funzioni residenziali e attività connesse all'attività agricola;
- funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l'integrazione di altre attività complementari all'attività agricola, quali quelle relative al turistico-ricettivo a basso impatto (bed and breakfast, agriturismo, affitta camere, ...) volte anche al recupero e miglioramento della qualità degli edifici esistenti e il loro recupero ed allo sviluppo socio-economico;
- attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate alla salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto (maneggio, tiro con l'arco, mini golf...).

Par.24.2.4 - Dimensionamento ATO A.2 ambito agricolo - ambientale - paesaggistico di Pozzoleone

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.2		
Residenziale	20.000 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	3.500 mc	1.094 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	23.500 mc	1.094 mq

Abitante teorico	301 mc
Abitanti Residenti	240
Abitanti teorici aggiunti	66
Totale Abitanti teorici	306

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico	
Aree per servizi aggiuntive	2.010 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	9.180 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	1.094 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	0 mq

TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI	
Aree per servizi aggiuntive	3.104 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	10.274 mq

Art. 24.3 - ATO A.3 ambito ambientale – paesaggistico del Brenta**Par.24.3.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 2.187.822 mq

L'A.T.O. A.3 comprende tutto il territorio ambientale - paesaggistico lungo e afferente il Brenta di Pozzoleone, ai confini comunali est.

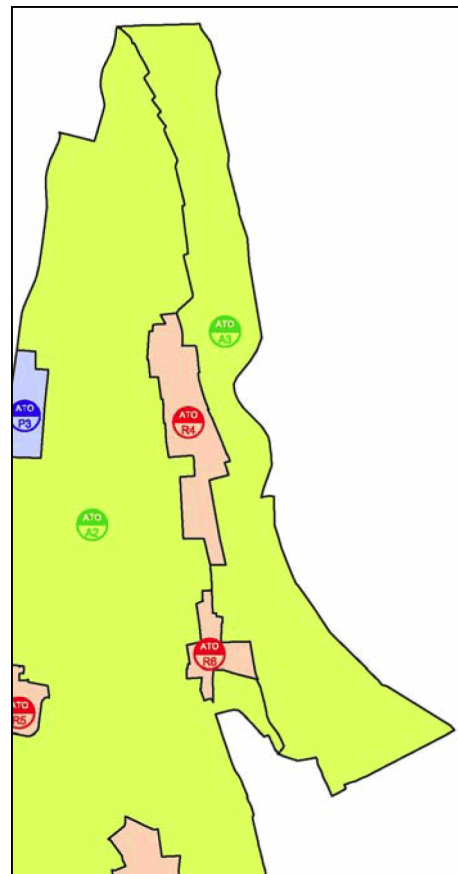
L'area è di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta e relativo alveo, di alcuni edifici di interesse storico – ambientale, da un'edificazione diffusa rurale, da insediamenti produttivi connessi alla lavorazione della ghiaia, degli inerti e dei conglomerati bituminosi.

Accessibilità

L'ATO A.3 è accessibile da viabilità connesse a quella principale, in particolare dalla loc. Belvedere e dalla frazione di Friola.

Par.24.3.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio. In particolare essendo l'area di cui al presente articolo indicata dal PTRC quale "Ambito dei parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica", è fatto salvo quanto previsto all'art. 9.1 delle presenti norme;
- Salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico come il SIC e ZPS lungo il Brenta di cui all'art. 8 delle presenti norme, i prati stabili e umidi, i boschetti e gruppi arborei di pregio, il fiume del Brenta, le rogge, le siepi, ,... di cui ai rispettivi artt. 12, 13, 14 e i prati stabili di cui all'art. 22.6 delle presenti norme;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- mantenimento, ripristino, valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio come componenti di un sistema integrato e continuo;
- la trasformazione del suolo deve garantire la riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali;
- cura della rete idrografica, finalizzata al superamento/riduzione delle situazioni di vulnerabilità al rischio idraulico, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 10.1 e 14.1 delle presenti norme;
- deve essere garantito il recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell'ambiente, anche prevedendo azioni di mitigazione degli impatti sul sistema insediativo e ambientale – paesaggistico presenti e futuri e/o individuando azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme;
- progettazione di "sistemi" di fruizione turistica dei luoghi: attrezzature e sistemazioni per la ricezione e visita in connessione con i "sistemi ambientali" territoriali.



Insedimenti

- Tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico ambientale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15.2 delle presenti norme;
- condizionare la nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento al miglioramento del contesto dell'insediamento, prevedendo caratteri tipologici e riqualificazione ambientale nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei luoghi e ai sensi dell'art. 22 per il territorio agricolo delle presenti norme, demandando al PI lo studio di maggior dettaglio;
- nell'ambito di Edificazione diffusa di cui all'art. 19.2, riordino edilizio ed ambientale anche mediante limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dell'ATO;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai relativi artt. 20 delle presenti norme;
- per gli insediamenti produttivi presenti connessi alla lavorazione delle ghiaie, degli inerti e dei conglomerati bituminosi si rimanda a quanto previsto all'art. 19.1 delle presenti norme.

Accessibilità

- recepire il progetto del percorso ciclo – pedonale lungo il Brenta, detto la “Strada degli Ungari”, di collegamento con i Comuni circostanti (Bassano, Cartigliano, Nove, Tezze sul Brenta), all'interno del più ampio progetto di piste ciclabili a carattere europeo, quale il collegamento Monaco - Venezia;
- migliorare e sistemare la viabilità pubblica, danneggiata il più delle volte dal passaggio di mezzi pesanti connessi all'attività della lavorazione della ghiaia; a tal proposito il Comune può garantire la sicurezza delle strade pubbliche anche mediante la sottoscrizione di un accordo pubblico – privato dove l'impresa di lavorazione della ghiaie si obbliga a determinate soluzioni tali da non danneggiare le strade pubbliche.

Par.24.3.3 - Funzioni attribuite

- utilizzazioni e funzioni esistenti;
- funzioni a servizi pubblici;
- attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate alla salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto (sentieri e percorsi ciclo – pedonali, maneggio, tiro con l'arco, ...).

Par.24.3.4 - Dimensionamento ATO A.3 ambito ambientale – paesaggistico del Brenta

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.3		
Residenziale	5.000 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	0 mc	0 mq
		(S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	5.000 mc	0 mq
Abitante teorico		301 mc
Abitanti Residenti		30
Abitanti teorici aggiunti		17
Totale Abitanti teorici		47
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq /abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		510 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		1.410 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		510 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		1.410 mq

Art. 25 - Sistema R – Insediativo - Residenziale - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – residenziale

Il Sistema R – “A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo-residenziale” è considerato dal P.A.T.I. come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni residenziale, commerciale e di servizio, oltre che per gli aspetti storico-culturali legati agli insediamenti.

Il Sistema R è costituito dal residenziale di interesse culturale e dal residenziale integrato ed è articolato in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla tav. 4, caratterizzata da singole specificità.

Devono essere rispettate le seguenti disposizioni generali, nonché le disposizioni date per i singoli Ambiti Territoriali Omogenei di appartenenza:

a) Ambiente

- all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, possibilità di mantenimento delle funzioni agricole compatibili con la residenza, comprese le attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti e le attività agrituristiche e di servizio volte al miglioramento della qualità abitativa ed allo sviluppo socio – economico;
- integrazione del sistema della viabilità pedonale/ciclabile con quello dei percorsi turistici esterni alle aree urbane;
- valorizzazione e potenziamento della rete continua di aree verdi interna all'insediamento e connessa con quella del territorio aperto, utile alla conservazione della biodiversità e a soddisfare le esigenze, anche ecologiche, di rigenerazione complessiva dell'ambiente.
- Tale rete comprende:
 1. il sistema delle aree residuali quali gli incolti;
 2. i corsi d'acqua;
 3. il verde pubblico;
 4. il verde sportivo e ricreativo;
 5. il verde privato individuale o condominiale;
- trasferimento/blocco/eliminazione e riconversione in funzioni compatibili con l'ATO di appartenenza degli allevamenti zootecnici in condizioni di non compatibilità con gli insediamenti residenziali, con riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 – Atto di indirizzo “lettera d – edificabilità zone agricole” e nelle modalità previste dall'art. 19.5 Azioni di riqualificazione e riconversione delle presenti norme;
- in genere individuazione di azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme con possibilità di utilizzo degli strumenti di perequazione, credito edilizio e compensazione di cui agli artt. 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme.

b) Insediamenti

- salvaguardia, recupero e valorizzazione, con riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 15 *Invarianti di natura storico – monumentale e architettonica e azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale paesaggistico* delle presenti norme:
 - del centro storico e delle attività in esso esercitate, degli spazi aperti, della morfologia urbana e degli immobili di interesse culturale, anche mediante interventi di eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali esistenti;
 - dei complessi monumentali e in generale degli edifici di interesse storico-culturale, con annessi scoperti e formazioni vegetali di interesse storico- culturale;
 - dei manufatti, dei segni e delle tracce che caratterizzano il territorio.

- recupero, consolidamento e riqualificazione in senso urbano delle parti principali dei centri urbani le cui strutture vanno potenziate ed integrate con i servizi, per migliorare la qualità abitativa degli insediamenti;
- riqualificazione e riordino delle frange o aree urbane marginali sviluppatesi all'esterno dei capoluoghi non adeguatamente strutturate, inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali e potenziamento delle connessioni/relazioni con i nuclei urbani principali;
- rafforzamento e incremento dei servizi di interesse sovracomunale, volti ad aumentare la dotazione di attrezzature per attività culturali, amministrative, direzionali, sanitarie, ecc, nonché di spazi da destinare ai parchi ed al tempo libero migliorando, anche in termini qualitativi, l'attuale offerta di servizi nel territorio;
- adeguamento della dotazione di standard dimensionando le previsioni alle effettive necessità, utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili, nel rispetto del DM 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004. La dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo:
 - favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi;
 - puntando a creare un sistema organico e continuo di spazi pubblici e di uso pubblico. Sarà così possibile associare alla quantità di standard un livello soddisfacente di qualità del servizio attraverso progetti organici di riqualificazione urbana;
 - Integrazione del sistema dei servizi nel tessuto urbano, soprattutto attraverso l'organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i servizi di interesse comunale/sovracomunale
 - Trasformazione urbanistico – edilizia degli immobili interessati da attività produttive dismesse e/o trasferite;
 - riqualificazione e disciplina degli edifici produttivi/commerciali esistenti anche in zona impropria, secondo le modalità definite all'art. 19.11 delle presenti norme.

c) Accessibilità

- *Gerarchizzazione* della rete viaria esistente rispetto alle esigenze della mobilità e al carattere dei luoghi attraversati, attraverso l'integrazione del sistema della mobilità, il riassetto del sistema della circolazione e gli interventi di riqualificazione delle strade concordando con gli enti competenti le opere di raccordo con la viabilità provinciale esistente.

d) Prescrizioni per la Compatibilità Idraulica

- per tutti gli interventi previsti negli ATO dovranno essere applicate le prescrizioni per la *mitigazione* idraulica contenute nella "Valutazione della Compatibilità Idraulica" e di cui all'art. 19.16 delle presenti norme.

Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni date per i singoli ATO di cui ai successivi articoli.

Art. 25.1 - ATO R.1 Capoluogo di Bressanvido**Par.25.1.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 726.611 mq

L'ATO R.1 comprende il centro storico e l'area urbana del capoluogo di Bressanvido, delimitata e seguendo i limiti del consolidato edilizio esistente, delle rogge e delle aree proposte dal PATI allo sviluppo.

Accessibilità

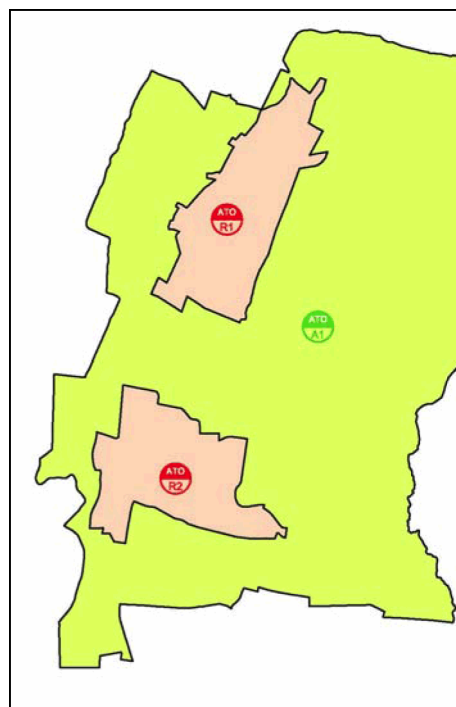
L'ATO R.1 è attraversata dalla S.P. n. 51 del Vicerè.

Par.25.1.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Recupero, ricomposizione e valorizzazione ambientale. In particolare tutela e valorizzazione delle rogge e delle siepi di cui agli artt. 14.2 e 14.4 delle presenti norme;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- curare lo studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, piazze, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.8 e 20.10 delle presenti norme;
- mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e/o mitigazione idraulica nei nuovi interventi edificatori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19.16 delle presenti norme e delle prescrizioni di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI;
- tutela del contesto figurativo afferente la Villa Mezzalira di cui all'art. 15.3 delle presenti norme;
- verificare e prevedere in sede di PI una valutazione di compatibilità e di impatto ambientale dell'attività produttiva presente nell'ATO e trovare eventuali misure di mitigazione e compensazione per eventuali impatti riscontrati;
- al fine di tutelare e preservare un corridoio ecologico e un "varco libero verde" di interesse ambientale, si prescrive di mantenere una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di 10,00 ml per lato dall'unghia superiore dell'argine o dal ciglio della roggia Tergola, escludendo da tale divieto l'area di urbanizzazione consolidata esistente di cui all'art. 19.1 delle presenti norme e gli interventi di conservazione, recupero, e ricomposizione degli edifici esistenti che saranno disciplinati puntualmente dal P.I. con apposite schede. Le aree comprese in tali fasce di rispetto potranno essere computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse, e essere destinate alla realizzazione del verde a standard previsto. Nel verde dovranno essere ricomprese le aree prative e quelle a bosco planiziale, per la conservazione e diffusione delle specie autoctone presenti nella pianura, oltre a costituire il supporto necessario a dare continuità al corridoio ecologico del Tergola. Inoltre il PI potrà valutare fasce di rispetto superiori alle suddette previste.

Insedimenti

- Riqualficazione e valorizzazione del centro storico come luogo dell'abitare, dello studio e del tempo libero, in grado di costituire il centro di riferimento del tessuto urbano del



capoluogo, attraverso interventi che interessano l'organizzazione urbana, la struttura funzionale, le relazioni con il territorio, la viabilità. In particolare prevedere misure atte alla valorizzazione e al consolidamento dell'identità del capoluogo mediante la riqualificazione e recupero delle preesistenze e prevedendo azioni per la formazione o ripristino di centri di aggregazione o incontro culturale (piazza, sala polifunzionale, servizi di uso pubblico, commerciali,...);

- rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e incentivazione di attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili;
- recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 valutando le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nelle aree libere in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi, anche mediante la tutela e valorizzazione delle ville, degli edifici e degli elementi fisici di interesse storico-culturale e ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- non prevedere possibilità di sviluppo ed espansione produttiva degli insediamenti industriali presenti. In caso di cessazione o dismissione delle attività, determinare le modalità e gli strumenti urbanistici attuativi di intervento e gli indici stereometrici per il riuso o bonifica delle aree e dei manufatti, e le destinazioni consentite compatibili con la residenza e comunque con quelle consentite dall'ATO in oggetto, valutando l'opportunità di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente residenziale e/o compatibile con la residenza, secondo le disposizioni dell'art. 19.3 "limiti fisici alla nuova edificazione" e dell'art. 19.4 "linee preferenziali di sviluppo insediativo";
- individuare azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme con possibilità di utilizzo degli strumenti di perequazione, credito edilizio e compensazione di cui agli artt. 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme;
- nell'area libera a sud- est del consolidato, non sono ammessi nuovi sviluppi insediativi se non finalizzati all'ampliamento e/o completamento degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle norme di flessibilità per il consolidato insediativo esistente di cui all'art. 19.1, primo comma delle direttive;
- il PI valuta la possibilità di sistemazione, riorganizzazione e completamento del consolidato residenziale esistente lungo via Rovegliara, ai sensi dell'art. 19.1 delle presenti norme, e di prevedere, tra tale consolidato ed il consolidato e relativo possibile sviluppo agroindustriale delle Latterie Vicentine, un'area di rispetto. Considerando che le problematiche ambientali si intersecano con quelle più prettamente urbanistiche, l'intero ambito suddetto e l'attuazione degli interventi previsti nello stesso dovranno essere oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente;
- gli interventi consentiti nell'area inserita in sede di controdeduzione quale ampliamento a nord della presente ATO R1, lungo via Rovegliara, dovranno essere sottoposti, prima della loro attuazione, alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente.

Accessibilità

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento del centro urbano, viabilità alternative,

già indicate sommariamente dal PATI, i cui tracciati e localizzazioni potranno essere modificati e/o integrati in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI;

- riqualificazione della viabilità esistente, in particolare nel retro della sede municipale.

Par.25.1.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni e funzioni esistenti;
- Funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;
- Funzioni di servizio a scala urbana;
- Funzioni scolastiche e in genere funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.

Par.25.1.4 - Dimensionamento ATO R.1 Capoluogo di Bressanvido

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.1		
Residenziale	60.000 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	15.000 mc	4.687 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	75.000 mc	4.687 mq
Abitante teorico		257 mc
Abitanti Residenti		1.218
Abitanti teorici aggiunti		233
Totale Abitanti teorici		1.451
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq /abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		6.990 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		43.530 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		4.688 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		11.678 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		48.218 mq

Art. 25.2 - ATO R.2 Poianella di Bressanvido**Par.25.2.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 659.692 mq

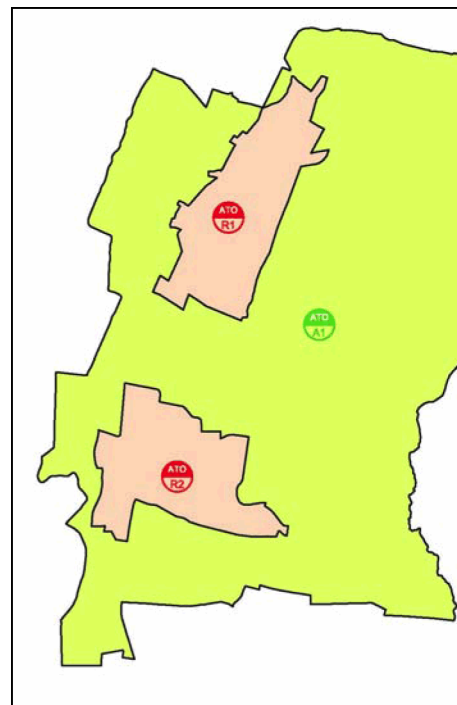
L'ATO R.2 comprende il centro storico e l'area urbana della frazione di Poianella di Bressanvido, delimitata e seguendo i limiti del consolidato edilizio esistente, delle rogge e delle aree proposte dal PATI allo sviluppo.

Accessibilità

L'ATO R.1 è attraversata dalla S.P. n. 51 del Vicerè.

Par.25.2.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Recupero, ricomposizione e valorizzazione ambientale. In particolare tutela e valorizzazione delle rogge e delle siepi di cui agli artt. 14.2 e 14.4 delle presenti norme;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- curare lo studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, piazze, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.8 e 20.10 delle presenti norme;
- mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e/o mitigazione idraulica nei nuovi interventi edificatori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19.16 delle presenti norme e delle prescrizioni di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI;
- al fine di tutelare e preservare un corridoio ecologico e un "varco libero verde" di interesse ambientale, si prescrive di mantenere una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di 10,00 ml per lato dall'unghia superiore dell'argine o dal ciglio della roggia Tergola, escludendo da tale divieto l'area di urbanizzazione consolidata esistente di cui all'art. 19.1 delle presenti norme e gli interventi di conservazione, recupero, e ricomposizione degli edifici esistenti che saranno disciplinati puntualmente dal P.I. con apposite schede. Le aree comprese in tali fasce di rispetto potranno essere computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse, e essere destinate alla realizzazione del verde a standard previsto. Nel verde dovranno essere ricomprese le aree prative e quelle a bosco planiziale, per la conservazione e diffusione delle specie autoctone presenti nella pianura, oltre a costituire il supporto necessario a dare continuità al corridoio ecologico del Tergola. Inoltre il PI potrà valutare fasce di rispetto superiori alle suddette previste.

**Insedimenti**

- Riqualificazione e valorizzazione del centro storico come luogo dell'abitare, dello studio e del tempo libero, attraverso interventi che interessano l'organizzazione urbana, la struttura funzionale, le relazioni con il territorio, la viabilità;
- rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e incentivazione di attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili;

- recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 valutando le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nelle aree libere in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi, anche mediante la tutela e valorizzazione degli edifici e degli elementi fisici di interesse storico-culturale e ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente residenziale e/o compatibile con la residenza, secondo le disposizioni dell'art. 19.3 "limiti fisici alla nuova edificazione" e dell'art. 19.4 "linee preferenziali di sviluppo insediativo";
- individuare azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme con possibilità di utilizzo degli strumenti di perequazione, credito edilizio e compensazione di cui agli artt. 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme.

Accessibilità

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento del centro urbano, viabilità alternative, già indicate sommariamente dal PATI, i cui tracciati e localizzazioni potranno essere modificati e/o integrati in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI;
- la riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità presente, in particolare mediante la sistemazione del crocevia in via Fornace a Poianella, valutando l'opportunità di realizzare una rotatoria.

Par.25.2.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni e funzioni esistenti;
- Funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;
- Funzioni di servizio a scala urbana;
- Funzioni scolastiche e in genere funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.

Par.25.2.4 - Dimensionamento ATO R.2 Poianella di Bressanvido

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.2		
Residenziale	48.625 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	8.725 mc	2.727 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	57.350 mc	2.727 mq
Abitante teorico		257 mc
Abitanti Residenti		1.379
Abitanti teorici aggiunti		189
Totale Abitanti teorici		1.568
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq /abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		5.670 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		47.040 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		2.727 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		8.397 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		49.767 mq

Art. 25.3 - ATO R.3 Capoluogo di Pozzoleone**Par.25.3.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 599.830 mq

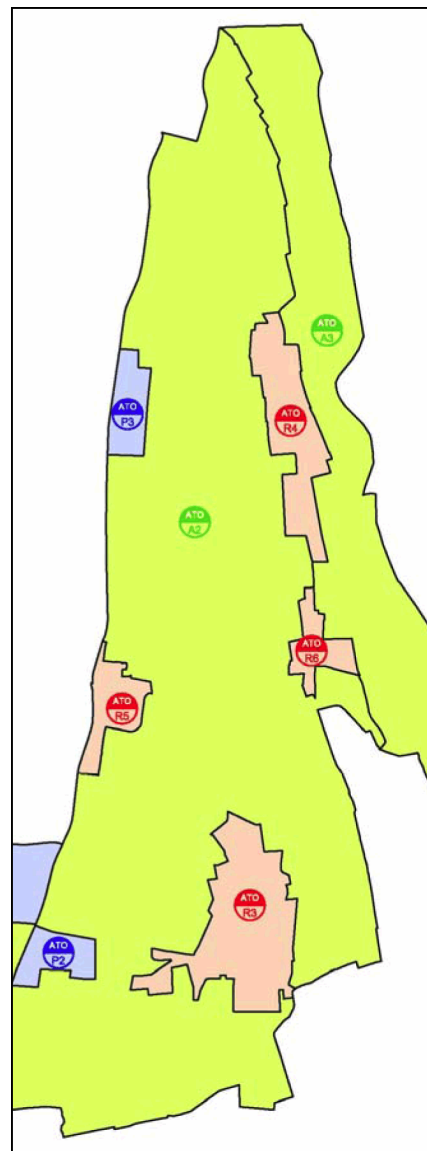
L'ATO R.3 comprende il centro storico e l'area urbana del capoluogo di Pozzoleone, delimitata e seguendo i limiti morfologici delle rogge, del consolidato edilizio esistente e delle aree proposte dal PATI allo sviluppo.

Accessibilità

L'ATO R.3 è accessibile e attraversata dalla S.P. n. 51 del Vicerè.

Par.25.3.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Recupero, ricomposizione e valorizzazione ambientale. In particolare tutela e valorizzazione delle rogge di cui all'art. 14.2 delle presenti norme;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- curare lo studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, piazze, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.8 e 20.10 delle presenti norme;
- mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e/o mitigazione idraulica nei nuovi interventi edificatori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19.16 delle presenti norme e delle prescrizioni di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI;
- tutela dei contesti figurativi afferenti Ville o edifici di interesse storico - ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme.

**Insedimenti**

- Riqualficazione e valorizzazione del capoluogo come luogo dell'abitare, dello studio e del tempo libero, in grado di costituire il centro di riferimento del tessuto urbano del capoluogo, attraverso interventi che interessano l'organizzazione urbana, la struttura funzionale, le relazioni con il territorio, la viabilità. In particolare prevedere misure atte alla valorizzazione e al consolidamento dell'identità del capoluogo, legata anche all'evento di interesse sovra comunale della Fiera di San Valentino (art. 19.6, F1), mediante la riqualficazione del centro urbano, recupero delle preesistenze e prevedendo azioni per la formazione di centri di aggregazione o incontro culturale (piazza, sala polifunzionale, servizi di uso pubblico, commerciali, ...);
- rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e incentivazione di attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili;
- recupero, riqualficazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 valutando le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nelle aree libere in

funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi, anche mediante la tutela e valorizzazione delle ville, degli edifici e degli elementi fisici di interesse storico-culturale e ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;

- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente residenziale e/o compatibile con la residenza, secondo le disposizioni dell'art. 19.3 *"limiti fisici alla nuova edificazione"* e dell'art. 19.4 *"linee preferenziali di sviluppo insediativo"*;
- individuare azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme con possibilità di utilizzo degli strumenti di perequazione, credito edilizio e compensazione di cui agli artt. 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme.

Accessibilità

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento del centro urbano, viabilità alternative i cui tracciati e localizzazioni potranno essere individuati in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI;
- migliorare, potenziare e valorizzare anche al fine di una fruizione turistica – compatibile, i percorsi ciclo pedonali esistenti prevedendone anche di nuovi, in particolare mediante la realizzazione di nuove piste ciclabili di collegamento con quelle preesistenti, tra i centri abitati, anche tra i due Comuni del PATI.

Par.25.3.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni e funzioni esistenti;
- Funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;
- Funzioni di servizio a scala urbana;
- Funzioni scolastiche e in genere funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.

Par.25.3.4 - Dimensionamento ATO R.3 Capoluogo di Pozzoleone

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.3		
Residenziale	70.000 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	14.345 mc	4.483 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	84.345 mc	4.483 mq
Abitante teorico		301 mc
Abitanti Residenti		1.025
Abitanti teorici aggiunti		233
Totale Abitanti teorici		1.258
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		6.990 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		37.740 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		4.483 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		11.473 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		42.223 mq

Art. 25.4 - ATO R.4 Friola di Pozzoleone**Par.25.4.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 364.231 mq

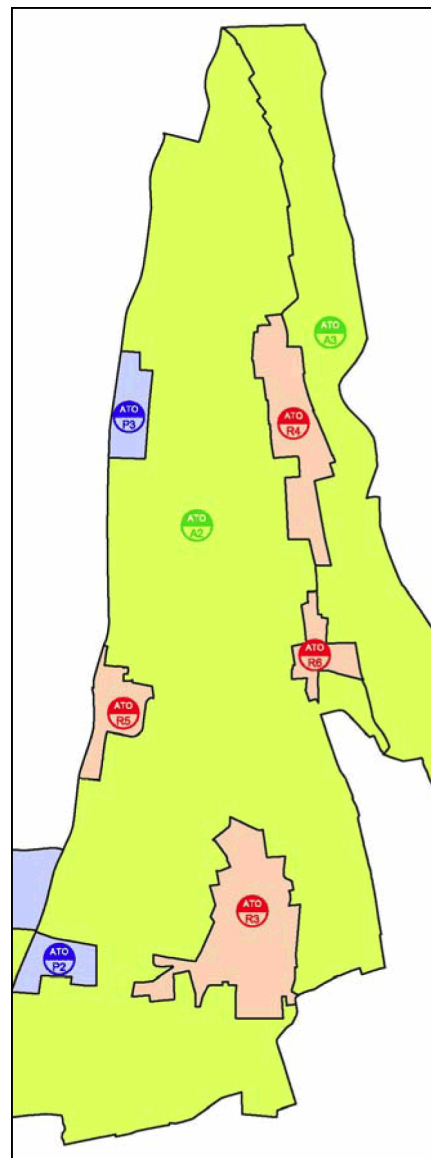
L'ATO R.4 comprende il centro storico e l'area urbana della frazione di Friola di Pozzoleone, delimitata e seguendo i limiti morfologici, dei corsi d'acqua, del consolidato edilizio esistente e delle aree proposte dal PATI allo sviluppo.

Accessibilità

L'ATO R.3 è accessibile e attraversata dalla S.P. n. 54 della Friola e dalla S.P. del Vicerè.

Par.25.4.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Recupero, ricomposizione e valorizzazione ambientale. In particolare tutela e valorizzazione delle rogge, delle siepi e dei corsi d'acqua di cui agli artt. 14 delle presenti norme;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui all'art. 20.4 delle presenti norme;
- curare lo studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, piazze, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.8 e 20.10 delle presenti norme;
- mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e/o mitigazione idraulica nei nuovi interventi edificatori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19.16 delle presenti norme e delle prescrizioni di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI.

**Insedimenti**

- Riqualficazione e valorizzazione del centro urbano come luogo dell'abitare, dello studio e del tempo libero, attraverso interventi che interessano l'organizzazione urbana, la struttura funzionale, le relazioni con il territorio, la viabilità;
- rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e incentivazione di attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili;
- recupero, riqualficazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1, valutando le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nelle aree libere in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi, anche mediante la tutela e valorizzazione delle ville, degli edifici e degli elementi fisici di interesse storico-culturale e ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente residenziale e/o compatibile con la residenza, secondo le disposizioni dell'art. 19.3 "limiti fisici alla nuova edificazione" e dell'art. 19.4 "linee preferenziali di sviluppo insediativo";

- individuare azioni di riqualificazione e riconversione di aree o elementi degradati e in contrasto con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme con possibilità di utilizzo degli strumenti di perequazione, credito edilizio e compensazione di cui agli artt. 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme;
- per gli insediamenti produttivi presenti connessi alla lavorazione delle ghiaie, degli inerti e dei conglomerati bituminosi si rimanda a quanto previsto all'art. 19.1 delle presenti norme.

Accessibilità

- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento del centro urbano, viabilità alternative i cui tracciati e localizzazioni potranno essere individuati in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI;
- migliorare, potenziare e valorizzare anche al fine di una fruizione turistica – compatibile, i percorsi ciclo pedonali esistenti prevedendone anche di nuovi, in particolare mediante la realizzazione di nuove piste ciclabili di collegamento con quelle preesistenti, tra i centri abitati, anche tra i due Comuni del PATI.

Par.25.4.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni e funzioni esistenti;
- Funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;
- Funzioni di servizio a scala urbana;
- Funzioni scolastiche e in genere funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.

Par.25.4.4 - Dimensionamento ATO R.4 Friola di Pozzoleone

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.4		
Residenziale	34.224 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	7.500 mc	2.344 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	41.724 mc	2.344 mq
Abitante teorico		301 mc
Abitanti Residenti		900
Abitanti teorici aggiunti		114
Totale Abitanti teorici		1.014
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq /abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		3.420 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		30.420 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		2.344 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		5.764 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		32.764 mq

Art. 25.5 - ATO R.5 Scaldaferro di Pozzoleone**Par.25.5.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 161.235 mq

L'ATO R.5 comprende il centro storico e l'area urbana della frazione di Scaldaferro di Pozzoleone, delimitata e seguendo i limiti morfologici, delle rogge, del consolidato edilizio esistente e delle aree proposte dal PATI allo sviluppo.

Accessibilità

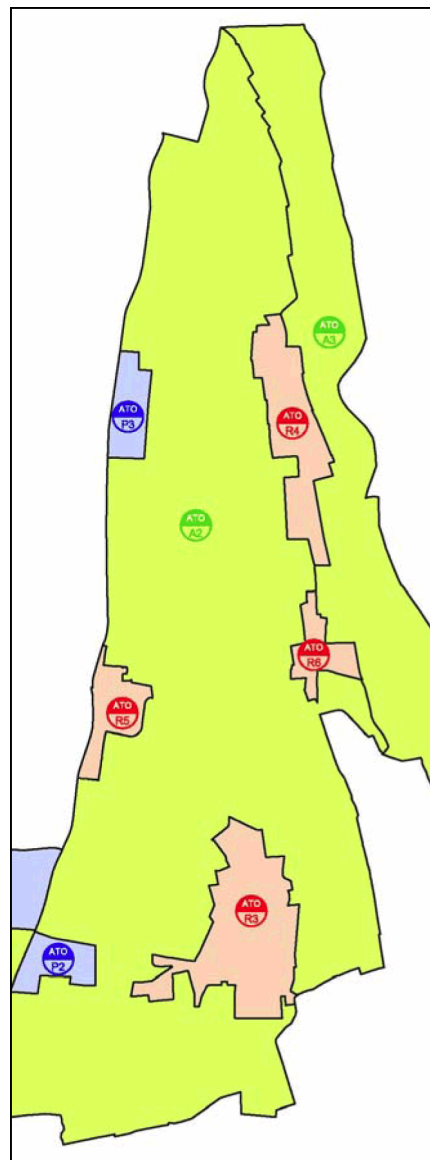
L'ATO R.5 è accessibile dalla S.P. n. 52 Bassanese e dalla connessa viabilità locale.

Par.25.5.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Recupero, ricomposizione e valorizzazione ambientale. In particolare tutela e valorizzazione delle rogge di cui all'art. 14.2 delle presenti norme;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui all'art. 20.4 delle presenti norme;
- curare lo studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, piazze, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.8 e 20.10 delle presenti norme;
- mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e/o mitigazione idraulica nei nuovi interventi edificatori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19.16 delle presenti norme e delle prescrizioni di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI.

Insedimenti

- Riqualficazione e valorizzazione del centro urbano non solo come luogo dell'abitare, ma anche della funzione turistica legata soprattutto alla sacralità essendo presente il santuario, meta di interesse sovracomunale di pellegrinaggio e di fede, che rappresenta l'identità del centro urbano di Scaldaferro;
- rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e incentivazione di attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili;
- recupero, riqualficazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 valutando le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nelle aree libere in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi;
- tutela e valorizzazione delle ville, degli edifici e degli elementi fisici di interesse storico-culturale e ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente residenziale e/o compatibile con la residenza, secondo le disposizioni dell'art. 19.3 "*limiti fisici alla nuova edificazione*" e dell'art. 19.4 "*linee preferenziali di sviluppo insediativo*",



anche mediante la riqualificazione, recupero e riconversione di parti di insediamento o aree degradate e/o non compatibili con l'ambiente circostante di cui all'art. 19.5 delle presenti norme, quali in particolare l'allevamento e l'area artigianale e industriale presenti, con possibilità di utilizzo degli strumenti delle perequazione, credito edilizio e compensazione di cui agli artt. 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme;

- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme.

Par.25.5.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni e funzioni esistenti;
- Funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;
- Funzioni di servizio a scala urbana;
- Funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.

Par.25.5.4 - Dimensionamento ATO R.5 Scaldaferro di Pozzoleone

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.5		
Residenziale	15.000 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	3.000 mc	938 mq
		(S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	18.000 mc	938 mq

Abitante teorico	301 mc
Abitanti Residenti	400
Abitanti teorici aggiunti	50
Totale Abitanti teorici	450

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza	
30 mq /abitante teorico	
Aree per servizi aggiuntive	1.500 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	13.500 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale	
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	938 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato	
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	0 mq

TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI	
Aree per servizi aggiuntive	2.438 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	14.438 mq

Art. 25.6 - ATO R.6 Belvedere di Pozzoleone**Par.25.6.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 127.380 mq

L'ATO R.6 comprende l'area urbana della località di Belvedere di Pozzoleone, delimitata e seguendo i limiti morfologici, dei corsi d'acqua, del consolidato edilizio esistente e delle aree proposte dal PATI allo sviluppo.

Accessibilità

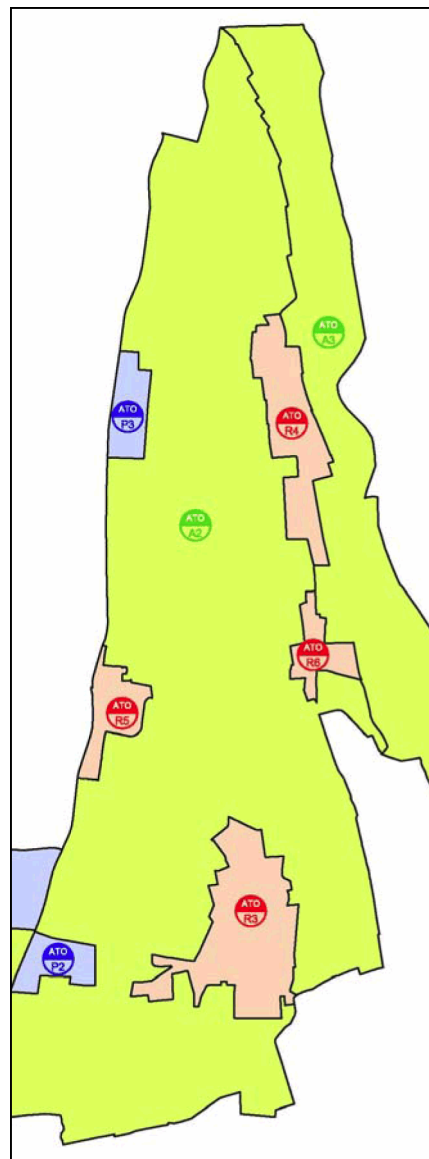
L'ATO R.6 è accessibile e attraversata dalla S.P. del Vicerè.

Par.25.6.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- Recupero, ricomposizione e valorizzazione ambientale. In particolare tutela e valorizzazione delle rogge e dei corsi d'acqua di cui agli artt. 14 delle presenti norme;
- sviluppo della rete ecologica territoriale composta da aree e elementi di interesse naturalistico-ambientale, fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica, la biodiversità di cui all'art. 20.4 delle presenti norme;
- curare lo studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, piazze, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.8 e 20.10 delle presenti norme;
- mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici e/o mitigazione idraulica nei nuovi interventi edificatori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19.16 delle presenti norme e delle prescrizioni di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI.

Insedimenti

- rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile e incentivazione di attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili;
- recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1, valutando le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nelle aree libere in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi, anche mediante la tutela e valorizzazione delle ville, degli edifici e degli elementi fisici di interesse storico-culturale e ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente residenziale e/o compatibile con la residenza, secondo le disposizioni dell'art. 19.3 "limiti fisici alla nuova edificazione" e dell'art. 19.4 "linee preferenziali di sviluppo insediativo";
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme.



Accessibilità

- valutare la possibilità di sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento del centro urbano, viabilità alternative i cui tracciati e localizzazioni potranno essere individuati in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI.

Par.25.6.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni e funzioni esistenti;
- Funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo l'integrazione delle residenze con attività economiche e di servizio compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico;
- Funzioni di servizio a scala urbana;
- Funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.

Par.25.6.4 - Dimensionamento ATO R.6 Belvedere di Pozzoleone

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.6		
Residenziale	1.500 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	800 mc	250 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale – Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	2.300 mc	250 mq
Abitante teorico		301 mc
Abitanti Residenti		200
Abitanti teorici aggiunti		5
Totale Abitanti teorici		205
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		150 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		6.150 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		250 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		6.400 mq

Art. 26 - Sistema P – Insediativo - Produttivo - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – produttivo

Il Sistema P – “A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo-produttivo” è considerato dal P.A.T.I. come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni produttive, industriali, commerciali e direzionali.

Il Sistema P è articolato in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla tav. 4., caratterizzati da singole specificità e comune interessanti zone a destinazione produttiva in genere esistenti.

Devono essere rispettate le seguenti disposizioni generali, nonché le disposizioni date per i singoli Ambiti Territoriali Omogenei di appartenenza:

a) Ambiente

- incentivazione, per le attività produttive, dell'adozione di sistemi gestione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente, nell'adesione ai sistemi di qualità ambientale come ISO14001 ed EMAS;
- predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi, in particolare in prossimità degli insediamenti residenziali;
- per tutti gli interventi previsti dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella “Valutazione della Compatibilità Idraulica” allegata al PATI (art. 19.16 delle presenti norme);
- riqualificazione e riordino degli spazi scoperti con accurato studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme;
- Prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura.

b) Insediamenti

- recupero, riqualificazione, consolidamento, riordino morfologico e completamento dell'edificato produttivo esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 delle presenti norme;
- possibilità di razionalizzazione, riorganizzazione, rinnovamento e completamento del sistema insediativo produttivo esistente;
- riqualificazione urbanistica delle aree produttive e valutazione, in sede di PI, delle possibilità di interventi di nuove costruzioni in corrispondenza delle aree ancora inedificate e dei vuoti residui fra gli insediamenti esistenti o a ridosso degli stessi, in maniera anche da riordinare/riorganizzarne il sistema complessivo rispetto ai temi dell'accessibilità/dotazione di servizi;
- possibilità ove previsto dal PATI di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente produttiva secondo le disposizioni dell'art. 19.3 “limiti fisici alla nuova edificazione” e dell'art. 19.4 “linee preferenziali di sviluppo insediativo”;
- valutazione delle possibilità di utilizzo di parte degli ambiti di sviluppo insediativo per la rilocalizzazione delle attività produttive in zona impropria presenti nel territorio comunale
- miglioramento delle integrazioni fra le diverse funzioni presenti e future nell'area;
- elevamento della qualità formale e rappresentativa degli edifici anche sviluppando gli indirizzi per l'edilizia sostenibile e per la mitigazione del sistema insediativo di cui agli artt. 20.7 e 20.8 delle presenti norme;

- adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità, utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili, nel rispetto del DM 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004. La dotazione degli standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo, associando alla quantità di standard un livello soddisfacente di qualità del servizio con progetti organici di riqualificazione insediativa e puntando anche a creare un sistema organico e continuo di spazi pubblici e di uso pubblico;
- integrazione del sistema dei servizi nel tessuto insediativo, soprattutto attraverso l'organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i servizi di interesse comunale/sovracomunale.

c) Accessibilità

- gerarchizzazione della rete viaria esistente rispetto alle esigenze della mobilità e al carattere dei luoghi attraversati, mediante l'integrazione sistema della mobilità, riassetto del sistema della circolazione e interventi di riqualificazione delle strade;
- miglioramento della funzionalità complessiva delle ATO con la razionalizzazione e la riorganizzazione della viabilità interna soprattutto in corrispondenza ai punti di conflitto ed ai generatori di traffico e revisione del sistema di connessione con la viabilità territoriale e comunale;
- Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e loro integrazione con quelli esistenti del sistema della viabilità comunale.

d) Prescrizioni per la Compatibilità Idraulica

- per tutti gli interventi previsti negli ATO dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella "Valutazione della Compatibilità Idraulica" (art. 19.16 delle presenti norme).

Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni date per i singoli ATO di cui ai successivi articoli.

Art. 26.1 - A.T.O. P.1 – Area produttiva Bassanese di Bressanvido**Par.26.1.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 275.632 mq

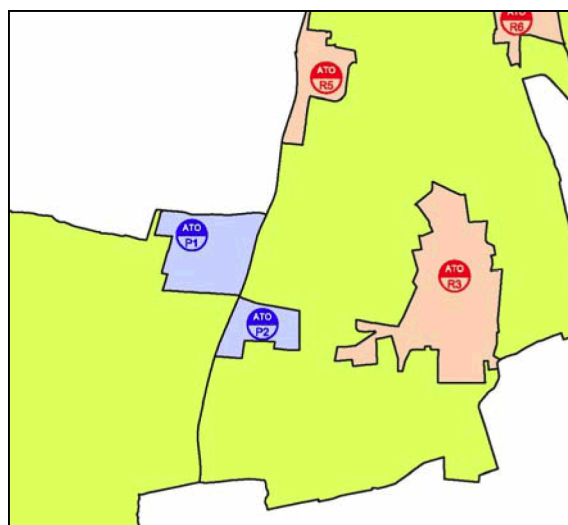
L'ATO P.1 comprende l'area produttiva di Bressanvido sita ai confini comunali nord - est e confinante con l'area produttiva di Pozzoleone, costituita da insediamenti in genere produttivi, industriali e artigianali.

Accessibilità

L'ATO P.1 è accessibile direttamente dalla S.P. n. 51 del Vicerè.

Par.26.1.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- incentivazione, per le attività produttive, dell'adozione di sistemi gestione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente, nell'adesione ai sistemi di qualità ambientale come ISO14001 ed EMAS;
- possibilità di predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi;
- per tutti gli interventi previsti dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella "Valutazione della Compatibilità Idraulica" allegata al PATI (art 19.16 delle presenti norme);
- eventuale riqualificazione e riordino degli spazi scoperti con accurato studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme;
- prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura.

**Insediamenti**

- possibilità di razionalizzazione, riorganizzazione, rinnovamento e completamento del sistema insediativo produttivo esistente, ovvero recupero, riqualificazione, consolidamento, riordino morfologico e completamento dell'edificato produttivo esistente e delle aree di urbanizzazione consolidata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 delle presenti norme;
- interventi di nuove costruzioni in corrispondenza delle aree ancora inedificate e dei vuoti residui fra gli insediamenti esistenti;
- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente produttiva secondo le disposizioni dell'art. 19.3 "limiti fisici alla nuova edificazione" e dell'art. 19.4 "linee preferenziali di sviluppo insediativo", considerato che è stata individuata nel PATI una futura espansione insediativa produttiva a completamento dell'area di urbanizzazione consolidata esistente, delimitata dalla viabilità esistente;
- miglioramento delle integrazioni fra le diverse funzioni presenti e future nell'area;
- possibile aumento della qualità formale e rappresentativa degli edifici anche sviluppando gli indirizzi per l'edilizia sostenibile e per la mitigazione del sistema insediativo di cui agli artt. 20.7 e 20.8 delle presenti norme;

- adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità nel rispetto del DM 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004;
- in attuazione di eventuali ampliamenti e/o completamenti degli insediamenti produttivi esistenti, nel rispetto delle norme di flessibilità per il consolidato insediativo esistente di cui all'art. 19.1, primo comma delle direttive, nel lato nord-ovest della presente ATO e in area non interessata dal contesto figurativo di cui all'art. 15.3 delle presenti norme, dovrà essere prevista la messa a dimora di una quinta arborea – arbustiva a mascheramento visivo verso villa “Mezzalira”, utilizzando essenze autoctone e tipiche locali.

Accessibilità

- riqualificazione e potenziamento della viabilità esistente all'interno della prevista espansione produttiva;
- migliorare, potenziare e valorizzare anche al fine di una fruizione turistica – compatibile, i percorsi ciclo pedonali esistenti prevedendone anche di nuovi, in particolare mediante la realizzazione di nuove piste ciclabili (in questo caso lungo la viabilità esistente) di collegamento con quelle preesistenti, tra i centri abitati, anche tra i due Comuni del PATI.

Par.26.1.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente. In particolare per il consolidato produttivo esistente di cui all'art. 19.1 delle NT è consentito l'insediamento di attività artigianali ed industriali, nonché attività commerciali nel settore non alimentare, di complemento alle attività produttive. Per il possibile sviluppo insediativo previsto dal PATI di cui all'art. 19.4 delle NT è consentito anche l'insediamento di attività commerciali nel settore alimentare, comprese le medie strutture di vendita. Sono escluse tutte le attività per le quali la normativa statale e regionale vigente impone l'obbligo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Sono inoltre escluse le attività di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994, *elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie*, parte I, sezione B, n. 100 e 101, e sezione C, n. 4, 8, 9, 13, 14, 15 e 19;
- Eventuali funzioni “rare” necessarie alle imprese, quali la ricerca, l'innovazione, il marketing, la finanza ecc..;
- Centro Servizi all'impresa, attività ricettive legate al turismo d'affari;
- Funzioni residenziali per il proprietario o per il personale di custodia delle attività Produttive;
- Funzioni di pubblico interesse.

Par.26.1.4 - Dimensionamento ATO P.1 – Area produttiva Bassanese inferiore di Bressanvido

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. P.1		
Residenziale	0 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		48.252 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	0 mc	48.252 mq
Abitante teorico		257 mc
Abitanti Residenti		10
Abitanti teorici aggiunti		0
Totale Abitanti teorici		10
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq /abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		0 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		300 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		4.825 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		4.825 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		5.125 mq

Art. 26.2 - A.T.O. P.2 – Area produttiva Bassanese inferiore di Pozzoleone**Par.26.2.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 126.677 mq

L'ATO P.2 comprende l'area produttiva di Pozzoleone sita ai confini comunali sud - ovest e confinante con l'area produttiva di Bressanvido, costituita da insediamenti in genere produttivi, industriali, artigianali, commerciali.

Accessibilità

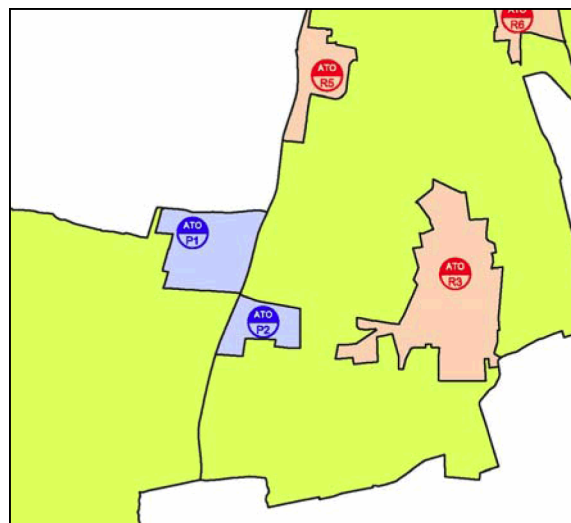
L'ATO P.2 è accessibile dalla S.P. n. 51 del Vicerè e dalla S.P. n. 52 Bassanese.

Par.26.2.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- incentivazione, per le attività produttive, dell'adozione di sistemi gestione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente, nell'adesione ai sistemi di qualità ambientale come ISO14001 ed EMAS;
- possibilità di predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi;
- per tutti gli interventi previsti dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella "Valutazione della Compatibilità Idraulica" allegata al PATI, oltre alle disposizioni di cui all'art 19.16 delle presenti norme;
- eventuale riqualificazione e riordino degli spazi scoperti con accurato studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme;
- prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura.

Insediamenti

- possibilità di razionalizzazione, riorganizzazione, rinnovamento e completamento del sistema insediativo produttivo esistente, ovvero recupero, riqualificazione, consolidamento, riordino morfologico e completamento dell'edificato produttivo esistente e delle aree di *urbanizzazione consolidata*, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 delle presenti norme;
- interventi di nuove costruzioni in corrispondenza delle aree ancora inedificate e dei vuoti residui fra gli insediamenti esistenti;
- miglioramento delle integrazioni fra le diverse funzioni presenti e future nell'area;
- possibile aumento della qualità formale e rappresentativa degli edifici anche sviluppando gli indirizzi per l'edilizia sostenibile e per la mitigazione del sistema insediativo di cui agli artt. 20.7 e 20.8 delle presenti norme;
- adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità nel rispetto del DM 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004.



Par.26.2.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente. In particolare è consentito l'insediamento di attività artigianali ed industriali, nonché attività commerciali nel settore non alimentare, di complemento alle attività produttive. Sono escluse tutte le attività per le quali la normativa statale e regionale vigente impone l'obbligo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Sono inoltre escluse le attività di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994, *elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie*, parte I, sezione B, n. 100 e 101, e sezione C, n. 4, 8, 9, 13, 14, 15 e 19;
- Funzioni industriali, artigianali, e commerciali;
- Eventuali funzioni "rare" necessarie alle imprese, quali la ricerca, l'innovazione, il marketing, la finanza ecc..;
- Centro Servizi all'impresa, attività ricettive legate al turismo d'affari;
- Funzioni residenziali per il proprietario o per il personale di custodia delle attività Produttive;
- Funzioni di pubblico interesse.

Par.26.2.4 - Dimensionamento ATO P.2 - Area produttiva Bassanese inferiore di Pozzoleone

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. P.2		
Residenziale	0 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	0 mc	0 mq
Abitante teorico		301 mc
Abitanti Residenti		4
Abitanti teorici aggiunti		0
Totale Abitanti teorici		4
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza		
30 mq /abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		0 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		120 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale		
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato		
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		0 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		120 mq

Art. 26.3 - A.T.O. P.3 – Area produttiva Bassanese superiore di Pozzoleone**Par.26.3.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 138.860 mq

L'ATO P.3 comprende l'area produttiva di Pozzoleone sita ai confini comunali nord – ovest e confinante con la S.P. n. 52 Bassanese, costituita da insediamenti in genere produttivi, industriali, artigianali e commerciali.

Accessibilità

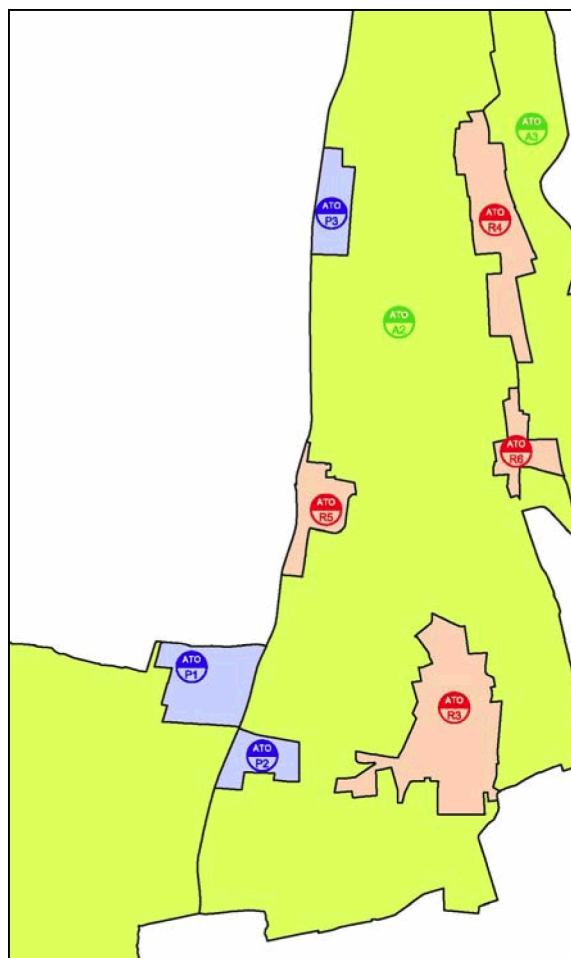
L'ATO P.3 è accessibile dalla S.P. n. 52 Bassanese e viabilità connessa.

Par.26.3.2 - Obiettivi locali**Ambiente**

- incentivazione, per le attività produttive, dell'adozione di sistemi gestione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente, nell'adesione ai sistemi di qualità ambientale come ISO14001 ed EMAS;
- possibilità di predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi;
- per tutti gli interventi previsti dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella "Valutazione della Compatibilità Idraulica" allegata al PATI (art. 19.16 delle presenti norme);
- eventuale riqualificazione e riordino degli spazi scoperti con accurato studio dell'arredo urbano degli spazi pubblici scoperti quali verde pubblico e privato, strade, parcheggi ed illuminazione artificiale in coerenza con gli indirizzi di cui agli artt. 20.6, 20.10 delle presenti norme;
- possibilità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui agli artt. 20.7, 20.8, 20.10, 20.11 delle presenti norme;
- Prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura.

Insediamenti

- possibilità di razionalizzazione, riorganizzazione, rinnovamento e completamento del sistema insediativo produttivo esistente, ovvero recupero, riqualificazione, consolidamento, riordino morfologico e completamento dell'edificato produttivo esistente e delle aree di *urbanizzazione consolidata*, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.1 delle presenti norme;
- interventi di nuove costruzioni in corrispondenza delle aree ancora inedificate e dei vuoti residui fra gli insediamenti esistenti;
- possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente produttiva secondo le disposizioni dell'art. 19.3 "limiti fisici alla nuova edificazione" e dell'art. 19.4 "linee preferenziali di sviluppo insediativo", considerato che è stata



individuata nel PATI una futura espansione insediativa produttiva a est dell'area di urbanizzazione consolidata esistente;

- Miglioramento delle integrazioni fra le diverse funzioni presenti e future nell'area;
- possibile aumento della qualità formale e rappresentativa degli edifici anche sviluppando gli indirizzi per l'edilizia sostenibile e per la mitigazione del sistema insediativo di cui agli artt. 20.7 e 20.8 delle presenti norme;
- Adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità nel rispetto del DM 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004.

Accessibilità

- riqualificazione e potenziamento della viabilità esistente all'interno della prevista espansione produttiva;
- migliorare, potenziare e valorizzare anche al fine di una fruizione turistica – compatibile, i percorsi ciclo pedonali esistenti prevedendone anche di nuovi, in particolare mediante la realizzazione di nuove piste ciclabili (in questo caso lungo la viabilità esistente) di collegamento con quelle preesistenti, tra i centri abitati.

Par.26.3.3 - Funzioni attribuite

- Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente. In particolare è consentito l'insediamento di attività artigianali ed industriali, nonché attività commerciali nel settore non alimentare, di complemento alle attività produttive. Sono escluse tutte le attività per le quali la normativa statale e regionale vigente impone l'obbligo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Sono inoltre escluse le attività di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994, *elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie*, parte I, sezione B, n. 100 e 101, e sezione C, n. 4, 8, 9, 13, 14, 15 e 19;
- Funzioni industriali, artigianali, e commerciali;
- Eventuali funzioni "rare" necessarie alle imprese, quali la ricerca, l'innovazione, il marketing, la finanza ecc..;
- Centro Servizi all'impresa, attività ricettive legate al turismo d'affari;
- Funzioni residenziali per il proprietario o per il personale di custodia delle attività Produttive;
- Funzioni di pubblico interesse.

Par.26.3.4 - Dimensionamento ATO P.3 – Area produttiva Bassanese superiore di Pozzoleone

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. P.3		
Residenziale	0 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		99.108 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	0 mc	99.108 mq
Abitante teorico		301 mc
Abitanti Residenti		10
Abitanti teorici aggiunti		0
Totale Abitanti teorici		10
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq /abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		0 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		300 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		9.911 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		9.911 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		10.211 mq

Art. 27 - Riepilogo dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004

Ambiti Territoriali Omogenei			Superficie Territoriale	Incremento Demografico al 2018			Carico Insediativo Aggiuntivo				Standard Urbanistici Aggiuntivi			Riepilogo Standard Urbanistici		
				Residenti	Abitanti teorici aggiuntivi	Totale abitanti teorici	Residenziale	Commerciale Direzionale		Industriale Artigianale	Residenziali Aggiuntivi	Commerciale Direzionale	Industriale Artigianale	Residenziali Complessivi compreso esistente	Totale Standard Richiesti	Standard Esistenti
								Volume	Volume							
			Compressiva													
			mq	n.	n.	n.	mc	mc	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
BRESSANVID	A.1	Ambito Agricolo ambientale paesaggistico	6.912.040	493	78	571	20.000	2.000	625	46.802	2.340	625	4.680	17.130	22.435	351
	R.1	Capoluogo Bressanvido	726.611	1.218	233	1.451	60.000	15.000	4.688	0	6.990	4.688	0	43.530	48.218	132.621
	R.2	Poianella di Bressanvido	659.692	1.379	189	1.568	48.625	8.725	2.727	0	5.670	2.727	0	47.040	49.767	38.924
	P.1	Bassanese inferiore Bressanvido	275.632	10	0	10	0	0	0	48.252	0	0	4.825	300	5.125	7.748
	Totale		8.573.976	3.100	500	3.600	128.625	25.725	8.039	95.054	15.000	8.039	9.505	108.000	125.544	179.644
POZZOLEONE	A.2	Ambito Agricolo ambientale paesaggistico	7.650.943	240	67	307	20.000	3.500	1.094	0	2.010	1.094	0	9.210	10.304	13.393
	A.3	Ambito ambientale paesaggistico del Brenta	2.187.822	30	17	47	5.000	0	0	0	510	0	0	1.410	1.410	4.235
	R.3	Capoluogo Pozzoleone	599.830	1.025	233	1.258	70.000	14.345	4.483	0	6.990	4.483	0	37.740	42.223	101.025
	R.4	Friola di Pozzoleone	364.231	900	114	1.014	34.224	7.500	2.344	0	3.420	2.344	0	30.420	32.764	35.774
	R.5	Scaldaferro di Pozzoleone	161.235	400	50	450	15.000	3.000	938	0	1.500	938	0	13.500	14.438	31.743
	R.6	Belvedere di Pozzoleone	127.380	200	5	205	1.500	800	250	0	150	250	0	6.150	6.400	850
	P.2	Area Produttiva Bassanese inferiore Pozzoleone	126.677	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0
	P.3	Area Produttiva Bassanese Superiore Pozzoleone	138.860	10	0	10	0	0	0	99.108	0	0	9.911	300	10.211	1.123
	Totale		11.356.978	2.809	486	3.295	145.724	29.145	9.108	99.108	14.580	9.108	9.911	98.850	117.869	188.143

TITOLO VIII° - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - *Disposizioni transitorie e Criteri e limiti entro i quali il PI può modificare il PATI senza la necessità di procedere con Variante*

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in assenza del "Piano degli Interventi", devono rispettare le previsioni del PRG vigente il quale, per le sole parti compatibili con il PATI e a seguito della sua entrata in vigore, acquista il valore e l'efficacia del PI ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 11/2004.

Per le parti di PRG vigente non compatibili con il PATI sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle norme relative ai beni monumentali e culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono necessari per:

- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc.);
- razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi esistenti;
- messa a norma delle preesistenze.

L'attuazione delle previsioni del PATI mediante PI potrà avvenire anche per stralci, nel rispetto dei criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con le linee strategiche degli strumenti urbanistici di livello superiore.

Le varianti al PRG in corso di approvazione, per le parti compatibili con il PATI, successivamente alla loro approvazione acquistano il valore e l'efficacia del P.I.

Ai sensi del comma 11, art. 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i., l'entrata in vigore del PATI comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che per i piani di iniziativa pubblica e/o convenzionati in cui i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini previsti per la loro ultimazione.

L'adozione e l'entrata in vigore del PATI comportano l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità delle opere e lavori pubblici:

- a) per i/le quali non sia stato approvato, a quella data e nei modi di legge, il progetto definitivo;
- b) per i/le quali, pur ricorrendo l'ipotesi di cui al punto a), non sia stato confermato l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PATI senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- a) per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti della pianificazione territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- b) per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti della pianificazione territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS.

Le Varianti al P.A.T.I. approvato, qualora riguardino il territorio di un solo Comune e non incidano sui contenuti intercomunali del Piano, o si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni della Pianificazione sovraordinata (es. PTRC, Piani di Area Vasta, PTCP, ...) possono essere approvate indipendentemente dagli altri Comuni, ovvero anche con le procedure previste all'articolo 14 della L.R. 11/04 e s.m.i.

Sono fatti salvi gli ambiti di interesse ambientale – paesaggistico e/o architettonico tutelati dai P.R.G. vigenti. Il Piano degli Interventi riconferma tali ambiti e può, per comprovati motivi e in situazioni di fatto documentate, apportare lievi modifiche sia al perimetro che alla relativa normativa.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PATI i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino all'adozione della variante di adeguamento.

In sede di attuazione del Piano:

- i Piani degli Interventi dovranno garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- i Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;
- in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Art. 29 - *Accordi di programma e accordi pubblico-privato di cui agli artt. 6 e 7 della LR 11/2004 da attuare in sede di PI e non valutati con il PATI*

In relazione agli accordi di programma e agli accordi pubblico-privato di cui agli artt. 6 e 7 della LR 11/2004 da attuare in sede di PI e non valutati con il PATI, al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli Accordi tra soggetti Pubblici e Privati e di Programmi Complessi, gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, a Verifica di Assoggettabilità.